

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 ottobre 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 651. Ordinanza del pretore di Ferrara del 15 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza concessione (nella specie: stoccaggio di batterie al piombo) - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza».

(D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 1 e segg.).

(Cost., art. 77)

Pag. 11

N. 652. Ordinanza del pretore di Ferrara del 21 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti speciali tossici e nocivi senza autorizzazione (nella specie: stoccaggio temporaneo) - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza».

(D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 1 e segg.).

(Cost., art. 77)

12

N. 653. Ordinanza della corte di appello di Trento del 25 luglio 1995.

Provincia di Bolzano - Espropriazione per pubblica utilità, aree fabbricabili - Determinazione dell'indennizzo con riferimento al valore di mercato diminuito del venticinque per cento - Conseguente inapplicabilità dei principi stabiliti dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, relativi alla determinazione dell'indennità (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento), aventi valore di norme di riforma economico sociale e, pertanto, validi sull'intero territorio nazionale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1993 e 153/1995.

(Legge provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 5 e 42; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8)

13

N. 654. Ordinanza del pretore di Bologna del 28 luglio 1995.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con contratto interamente disciplinato dalla legge n. 392/1978 - Facoltà della p.a., in qualità di locatore, di far cessare l'assegnazione *ad nutum* alla scadenza del contratto - Omessa considerazione dei requisiti previsti in sede di assegnazione - Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di assegnatari - Mancato rispetto dei doveri di solidarietà - Violazione del principio del buon andamento della p.a.

(Legge 15 febbraio 1980, n. 25, art. 7, nono comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97)

15

N. 655. Ordinanza della pretura di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 13 luglio 1995.

Circolazione stradale - Infrazione al nuovo codice della strada - Ricorso al prefetto - Previsione di un raddoppio della pena minima edittale, nel caso di mancato accoglimento - Ritenuta impossibilità, alla stregua del diritto vivente, per il giudice dell'opposizione all'ingiunzione prefettizia di stabilire una sanzione in misura inferiore rispetto a quella già irrogata dall'autorità amministrativa - Violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza con discriminazione dei meno abbienti - Riproposizione di questione già decisa dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 67/1994 e con sentenza n. 366/1994.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma)

Pag. 17

N. 656. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino del 24 luglio 1995.

Processo penale - Misure cautelari - Divieto della custodia cautelare in carcere è rinvio obbligatorio della esecuzione della pena per la persona affetta da HIV e nei casi di AIDS conclamata - Irrazionalità - Mancata tutela della salute della collettività - Disparità di trattamento rispetto ai detenuti affetti da patologie altrettanto gravi, irreversibili ed inaggravanti - Lesione dei diritti inviolabili, in particolare, dell'incolunità e della sicurezza collettiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 70 e 308 del 1994.

(C.P.P. 1988, art. 286-bis).

(Cost., artt. 2, 3, 27 e 32)

11

N. 657. Ordinanza della Corte di appello di Napoli del 29 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto di difesa, nonché del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni simili per l'obbligatorio rinvio del processo con sospensione dei termini di custodia cautelare - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/1994.

[C.P.P. 1988, artt. 304, lett. b), e 76, in relazione all'art. 102, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 30].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma)

25

N. 658. Ordinanza del pretore di Milano del 22 giugno 1995.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Mancata previsione di un diverso regime transitorio che non solo non sopprima i diritti, ma non ne renda neppure eccessivamente difficoltoso l'esercizio - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 246/1992 e 20/1994.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (recte: 19 settembre 1992), art. 4, convertito in legge 14 novembre 1982, n. 438 (recte: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38, secondo comma)

26

N. 659. Ordinanza del pretore di Milano del 12 luglio 1995.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Mancata previsione di un diverso regime transitorio che non solo non sopprima i diritti, ma non ne renda neppure eccessivamente difficoltoso l'esercizio - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 246/1992 e 20/1994.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (recte: 19 settembre 1992), art. 4, convertito in legge 14 novembre 1982, n. 438 (recte: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38, secondo comma)

28

N. 660. Ordinanza del pretore di Milano del 20 giugno 1995.

Processo civile - Astensione del difensore dall'attività di udienza per adesione ad una protesta di categoria e conseguente omissivo deposito del fascicolo di parte - Ritenuta equiparazione di tale astensione all'ipotesi di rinuncia al mandato - Insussistenza della possibilità per il giudice di verificare che la parte sostanziale abbia avuto notizia dell'astensione del proprio difensore - Mancata previsione della possibilità per la stessa di depositare il proprio fascicolo o della possibilità per il giudice di assegnare un termine successivo all'udienza di discussione per consentire il deposito di detto fascicolo - Violazione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto alla parte rappresentata dal difensore non astensionista - Iniziativa economica privata in contrasto con il diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 85 e 169, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 41, secondo comma)

Pag. 28

N. 661. Ordinanza del pretore di Milano del 20 giugno 1995.

Processo civile - Procedimenti cautelari ed urgenti - Astensione del difensore dall'attività di udienza per adesione ad una protesta di categoria - Non applicabilità ai lavoratori autonomi della legge che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali - Impossibilità per il giudice di adottare provvedimenti cautelari ed urgenti - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

(Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma; c.p.c., artt. 669-duodecies, septies e octies).

(Cost., artt. 3 e 24)

33

N. 662. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 12 maggio 1995.

Impiego pubblico - Sospensione cautelare in conseguenza di procedimento penale - Revoca di diritto e reintegrazione in servizio decorso il termine di cinque anni - Irragionevolezza della norma impugnata per l'automaticità della revoca in questione a prescindere dalla gravità del reato, dalla esistenza o meno di sentenza di condanna e dalla valutazione in sede disciplinare della compatibilità dell'illecito con la permanenza in servizio - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

35

N. 663. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Como del 3 giugno 1995.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Trattamento speciale di disoccupazione corrisposto nell'anno successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto - Assoggettamento a tassazione separata - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla retribuzione, attesa la natura retributiva dell'indennità in questione - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. b)].

(Cost., artt. 3 e 38)

39

N. 664. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Rovigo del 28 luglio 1995.

Processo civile - Modifiche normative apportate con decreto-legge - Fissazione della prima udienza di trattazione da parte del giudice istruttore con assegnazione al convenuto di un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre eccezioni - Conseguente impossibilità per il giudice istruttore di procedere alla trattazione della causa - Lamentato abuso dell'adozione del decreto-legge per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza - Lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.C., art. 180, modificato dal d.l. 21 giugno 1995, n. 238, art. 4).

(Cost., artt. 77 e 97)

40

N. 665. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, del 18 novembre 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'E.N.P.A.S. - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita - Limitazione al 60 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, lett. b); legge 25 gennaio 1994, n. 87, art. 1, quarto comma, in relazione agli artt. 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113)

Pag. 44

N. 666. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Como del 2 giugno 1995.

Tributi in genere - I.C.I. - Assoggettamento all'imposta anche degli I.A.C.P. - Mancata previsione di un regime di esenzione o quanto meno di un trattamento differenziato dell'imposta dovuta dagli I.A.C.P. come previsto per l'I.S.I. e l'I.N.V.IM. - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli istituti in questione, nonostante le specifiche finalità solidaristiche degli stessi, rispetto agli altri contribuenti - Violazione del principio della capacità contributiva in considerazione della rigidità delle entrate degli istituti in questione a fronte del maggior prelievo contributivo.

[Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 6 e 7].

(Cost., artt. 2, 3 e 53)

51

N. 667. Ordinanza del giudice di pace di Napoli del 12 luglio 1995.

Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza apportata con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Processo civile - Competenza del pretore - Ampliamento della competenza per valore e per materia disposta con decreto-legge - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 2 e 8, n. 1).

(Cost., artt. 77 e 97)

52

N. 668. Ordinanza del giudice di pace di Napoli del 25 luglio 1995.

Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti ingiuntivi - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge - Ritenuta inidoneità di tale strumento legislativo a modificare norme attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio del buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 8, prime comma).

(Cost., artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108)

Pag. 54

N. 669. Ordinanza del giudice di pace di Napoli del 25 luglio 1995.

Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti ingiuntivi - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge - Ritenuta inidoneità di tale strumento legislativo a modificare norme attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio del buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108) .

57

N. 670. Ordinanza del giudice di pace di Napoli del 25 luglio 1995.

Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti ingiuntivi - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge - Ritenuta inidoneità di tale strumento legislativo a modificare norme attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio del buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108)

57

N. 671. Ordinanza del pretore di La Spezia del 25 maggio 1995.

Aborto - Interruzione della gravidanza di donna minore di età - Autorizzazione del giudice tutelare - Rilevanza delle condizioni economiche, sociali e familiari - Lamentata presunzione della sussistenza delle condizioni in presenza della manifestazione di volontà della donna - Mancata protezione della maternità - Compressione del diritto alla vita del concepito.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, comb. disp., 5 e 12).

(Cost., artt. 2 e 31, secondo comma)

58

N. 672. Ordinanza del pretore di Ferrara del 30 marzo 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella C) allegata alla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 1 e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77)

60

N. 673. Ordinanza del pretore di Ferrara del 16 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature provenienti da depuratore con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (dir. n. 271/1991) - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32, 41 e 77)

Pag. 60

N. 674. Ordinanza del pretore di Ferrara del 9 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature provenienti da depuratore con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976 - Modificata della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77)

65

N. 675. Ordinanza della Corte di cassazione del 27 aprile 1995.

Opere pubbliche - Prevista competenza arbitrale in caso di controversie - Esclusione solo nell'ipotesi di apposizione di clausola espressa nel bando o invito di gara o nel contratto in caso di trattativa privata - Sorrettezza introduzione di arbitrato obbligatorio - Limitazione dell'autonomia dei contraenti privati - Illegittima deroga alla competenza del giudice ordinario.

(Legge 10 dicembre 1981, n. 741, art. 16).

(Cost., artt. 24 e 102)

67

N. 676. Ordinanza della Corte di cassazione del 21 novembre 1994.

Adozione - Adozione di figlio maggiorenne dell'altro coniuge già inserito in famiglia - Esclusione in presenza di figli legittimi minorenni - Mancata garanzia dell'unità familiare - Disparità di trattamento rispetto ad identica situazione ma in presenza di figli legittimi minorenni o interdetti o nel caso di adottando minore.

Adozione - Adozione di figlio maggiorenne dell'altro coniuge già inserito nel nucleo familiare in presenza di figli legittimi minorenni - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di valutare gli interessi e l'obiettiva convenienza dell'adozione - Mancata tutela del rafforzamento dell'unità familiare.

(C.C., artt. 291 e 312, n. 2).

(Cost., artt. 2, 3 e 30)

71

N. 677. Ordinanza della Corte di cassazione del 4 aprile 1995.

Processo civile - Correzione di errore materiale contenuto nelle sentenze della Corte di cassazione - Previsione di un termine per la proposizione della relativa istanza (sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza oppure un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dello stesso istituto nel giudizio di merito - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 391-bis aggiunto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 67).

(Cost., artt. 3 e 24)

75

- N. 678. Ordinanza della pretura di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 29 giugno 1995.
- Processo civile - Competenza per valore del pretore - Modifica (aumento fino a lire cinquanta milioni) apportata con decreto-legge - Lamentato abuso di tale strumento di legiferazione per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza - Conseguente esaurimento del Parlamento - Lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
- (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 2).
(Cost., art. 77, secondo comma, e 97, primo comma)
- Pag. 76
- N. 679. Ordinanza della Corte dei conti della regione Lazio del 6 marzo 1995.
- Perseguitati politici e razziali - Provvidenze (nella specie: assegno vitalizio) ai figli superstiti di perseguitati politici e razziali internati in campo di concentramento in conseguenza di attività antifascista - Esclusione di dette provvidenze per gli internati in campo di concentramento per motivi esclusivamente razziali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee peraltro equiparate nel titolo della legge e nella legge stessa ad altri effetti.
- (Legge 10 marzo 1955, n. 96, art. 1, modificato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 932, art. 1).
(Cost., art. 3)
- 81
- N. 680. Ordinanza del giudice di pace di Pietrasanta del 28 luglio 1995.
- Processo civile - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Deposito del ricorso presso la cancelleria - Ritenuta inammissibilità del ricorso spedito mediante il servizio postale secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione (sentenza s.u. n. 4130/1987, sentenza n. 3137/1992) - Irrazionalità dell'imposizione dell'onere di depositare personalmente il ricorso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa ad ipotesi analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.
- (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22).
(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113)
- 83
- N. 681. Ordinanza del giudice di pace di Alghero del 14 luglio 1995.
- Processo civile - Modifiche normative apportate con decreto-legge (nella specie elevazione da venti a quaranta giorni del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) - Ritenuta idoneità di tale strumento legislativo a modificare norme attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenze dei requisiti di necessità ed urgenza.
- (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238).
(Cost., art. 77)
- 87
- N. 682. Ordinanza del giudice di pace di Napoli del 1° agosto 1995.
- Processo civile - Procedimento per ingiunzione - Incompetenza per territorio non rilevabile *ex officio* da parte del giudice adito - Obbligo di questi di emettere il provvedimento ingiuntivo anche nel caso di palese incompetenza territoriale - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.
- (C.P.C., artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma).
(Cost., art. 25)
- 89
- N. 683. Ordinanza del pretore di Livorno del 10 agosto 1995.
- Assistenza e beneficenza - Diritto del lavoratore genitore o familiare che assiste con continuità un familiare o affine handicappato, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Condizione - Convivenza con l'handicappato - Esclusione del diritto in questione ove non ricorra detta condizione al momento della domanda, ma il trasferimento si renda necessario ai fini dell'assistenza - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.
- (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, quinto comma).
(Cost., art. 3)
- 91

N. 684. Ordinanza della pretura di Palermo, sezione distaccata di Carini, del 7 luglio 1995.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Costruzioni abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 - Estinzione del reato dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Lamentata omessa previsione di causa di improcedibilità, in qualunque sede, e, in particolare, per il giudizio penale in caso di demolizione del manufatto abusivo - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a colui che non ha demolito che può usufruire dei benefici del c.d. condono - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo comma, in relazione alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, secondo comma, in relazione alla legge 21 giugno 1985, n. 298, art. 8-*quater*).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 91

N. 685. Ordinanza del pretore di Udine del 20 aprile 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggiore severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carezza del presupposto costituzionale dell'urgenza.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77)

94

N. 686. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Lecce del 18 aprile 1995.

Pena - Estinzione - Riabilitazione - Condizioni - Termine quinquennale - Decorrenza dal giorno della completa esecuzione della pena - Lamentata omessa previsione della distinzione tra pena detentiva e pena pecuniaria, nonché della valutazione dei motivi di mancata tempestiva esecuzione - Lesione del principio di eguaglianza.

(C.P., art. 179).

(Cost., art. 3)

98

N. 687. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Lecce del 21 marzo 1995.

Pena - Estinzione - Riabilitazione - Condizioni - Termine quinquennale - Decorrenza dal giorno della completa esecuzione della pena - Lamentata omessa previsione della distinzione tra pena detentiva e pena pecuniaria, nonché della valutazione dei motivi di mancata tempestiva esecuzione - Lesione del principio di eguaglianza.

(C.P., art. 179).

(Cost., art. 3)

99

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 651

Ordinanza emessa il 15 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Landi Gianfranco

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza concessione (nella specie: stoccaggio di batterie al piombo) - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza».

(D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 1 e segg.).

(Cost., art. 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Landi Gianfranco, imputato:

a) del reato p. e p. dagli artt. 16 e 26 del d.P.R. 915/82 per avere effettuato lo stoccaggio di n. 160 batterie al piombo senza la prescelta concessione;

b) *Omissis.*

OSSERVA

Che in materia di stoccaggio di rifiuti tossico nocivi il combinato disposto degli artt. 12, quarto comma, e 15, del d.-l. n. 3/1995 escluderebbe la punibilità del difetto di autorizzazione in presenza di determinati presupposti, ma che trattandosi di decreto-legge (ultimo di una lunga serie) in attesa di conversione (mai quanto per i precedenti decreti in analoga materia) si pone la questione della sua legittimità costituzionale per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.

In ordine alla rilevanza della questione, il giudizio *a quo* non può prescindere dalla valutazione delle sussistenze dei requisiti di cui all'art. 15 del predetto decreto: ove essi dovessero ritenersi integrati conseguenza sarebbe la non punibilità del fatto.

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

1) *Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.*

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del parlamento e l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti-legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione.

Nella materia che ci occupa invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale, e di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengono diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del parlamento in via ordinaria.

Il presente giudizio, allo stato e vigente il d.-l. n. 3/1995, non può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del predetto decreto-legge per violazione dell'art. 77 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3;

Consegna copia all'imputato, al difensore ed al p.m.;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 15 febbraio 1995

Il pretore: BARONCINI

95C1255

N. 652

Ordinanza emessa il 21 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Atti Rino

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti speciali tossici e nocivi senza autorizzazione (nella specie: stoccaggio temporaneo) - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza».

(D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 1 e segg.).

(Cost., art. 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Atti Rino, imputato del reato p. e p. dagli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, perché, nella citata qualità, in assenza della prescritta autorizzazione regionale, effettuava lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi (stoccaggio temporaneo).

OSSERVA

Che risulsa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.

Circa la rilevanza della questione si rileva quanto segue: gli artt. 12, quarto comma, e 15 del predetto decreto disciplinano la materia dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossico-nocivi, prevedendone la non punibilità, per un difetto di autorizzazione, ove ricorrano determinati presupposti.

Pertanto, allo stato, la definizione del presente giudizio è dipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale del d.-l. n. 3/1995.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 651/1995).

95C1256

N. 653

*Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dalla Corte d'appello di Trento
nel procedimento civile vertente tra Martinoli Sirina e la provincia autonoma di Bolzano*

Provincia di Bolzano - Espropriazione per pubblica utilità, aree fabbricabili - Determinazione dell'indennizzo con riferimento al valore di mercato diminuito del venticinque per cento - Conseguente inapplicabilità dei principi stabiliti dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, relativi alla determinazione dell'indennità (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento), aventi valore di norme di riforma economico sociale e, pertanto, validi sull'intero territorio nazionale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1993 e 153/1995.

(Legge provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 5 e 42; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo in data 17 gennaio 1992 al n. 21/92 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 10 gennaio 1992 da Martinoli Sirina, residente in Como, via Palestro, 15, rappresentata e difesa dagli avvocati Dieter Schramm di Brunico e Stefano de Echer di Trento, quest'ultimo domiciliatario, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, attrice, opponente, contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Salghetti Drioli e Lorenza Pantozzi di Bolzano ed Elvio Fronza di Trento, quest'ultimo domiciliatario, per delega a margine della comparsa di risposta, convenuta, opposta.

Oggetto: opposizione stima indennità di esproprio. Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11 luglio 1995.

1. — Nel corso del procedimento amministrativo di espropriazione per p.u. finalizzato alla acquisizione del terreno necessario alla costruzione in Brunico di un centro scolastico, il presidente la giunta provinciale di Bolzano, con decreto *ex art.* 5 l.p. 15 aprile 1991, n. 10, datato 31 luglio 1991, n. 8222, ha determinato le rispettive indennità spettanti ai proprietari espropriati.

Martinoli Sirina, una di essi, ha proposto, avanti a questa Corte, la presente opposizione alla stima.

2. — Traesi dalla c.t.u. assunta nel corso della presente causa, che la fattispecie verte in tema, non di terreni meramente agricoli, ma di terreni fabbricabili. L'area *de qua* è sita nel centro storico di Brunico, e sono presenti *in loco* le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Essa è contemplata nel p.u.c. come «zona scolastica»: vincolo questo di carattere «espropriativo», e non soltanto «conformativo». È certa, infatti, la previsione che, in una zona di tal tipo, l'intervento pubblico (*ergo* pubblicistico) sarà esclusivo, quantomeno sarà nettissimamente prevalente su quello privato. Quindi, in questa causa di estimazione indennitaria, della riduzione del valore derivante dal vincolo, non debesi tenere alcun conto.

La fattispecie trova regolamento giuridico nell'art. 8, comma 1 (cit. l.p. 15 aprile 1991, n. 10) applicato dallo stesso presidente della provincia (cfr. stima 18 luglio 1991 dell'ufficio estimo provinciale pag. 2). Tale legge locale era infatti già entrata in vigore sin dal 15 maggio 1991.

3. — Peraltro, debesi constatare che, ormai inutilmente trascorsi i sei mesi di cui all'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dall'entrata in vigore in sede nazionale del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (come mod. dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) il quale ha recato, col proprio art. 5-bis, radicale retroattiva innovazione al sistema indennitario, sorgono dubbi di costituzionalità rispetto a detta pregressa normativa locale.

4. — In punto rilevanza della odierna questione di costituzionalità, osservasi che, dalla assunta c.t.u. estimativa del terreno della opponente, risulta un valore unitario a libero mercato di L. 850.000 al mq. (valuta 31 luglio 1991).

Ora, con l'abbattimento del solo 25% fissato dalla detta legge provinciale (cit. art. 8, comma 1) si verrebbe ad un risultato di L. 637.500 al mq. (mq. ablati 5.940 × L. 637.500 = Totale L. 3.786.750.000). Invece, con gli

abbattimenti fissati da detta legge statale (art. 5-bis) si porrebbe a risultati rilevantemente diversi. Ritiensi, in base a notorio, che il reddito «dominicale» di cui al comma 1, dell'art. 5-bis sia, *in loco*, assai basso (in altre cause, su terreni paragonabili pure siti in Brunico, è risultato ammontare a lire 80 al mq.). Comunque tuzioristicamente si ammetta, *ad abundantiam*, L. 1.000 al mq. Il calcolo sarebbe dunque il seguente: L. 850.000 al mq. + L. 1.000 al mq. = L. 851.000 : 2 = L. 425.500 al mq. Quindi, se si applicasse lo statale art. 5-bis in luogo del locale art. 8, comma 1, si porrebbe, senza applicazione della riduzione del 40%, ad una indennità totale di L. 2.527.470.000 (mq. 5.940 × L. 425.500); invece, con applicazione della riduzione del 40%, ad una indennità totale di L. 1.516.482.000 (2.527.470.000 - 40%).

5. — In punto a «non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità», osservasi che, effettivamente, sul piano ontologico, le aree fabbricabili costituiscono un tipo di bene avente una specificità del tutto singolare. Le aree fabbricabili — bene statico sul quale tipicamente non viene immesso né capitale né lavoro — raccolgono gran messe di plusvalore dall'esterno. Esse beneficiano di valenze provenienti da investimenti fatti dalla collettività (c.d. rendita di posizione: cfr. C. Cost. 10-16 giugno 1993, n. 283, punti 6.3, 6.6). Esse beneficiano delle valenze che provengono dai divieti urbanistici imposti, sulle altrui proprietà, dagli atti della autorità (cioè della comunità), atti che determinano una rarità formale (cioè, ribadiscosi, elargita dalla comunità) la quale è ben diversa dalla rarità naturale. Le limitazioni varie (verde agricolo, spazi verdi, bassi indici di fabbricabilità, ecc. ecc.) allo *ius aedificandi* di una moltitudine di proprietari, ne trasferiscono e ne concentrano, su pochi altri, il relativo valore economico. Se, in assurda ipotesi, non esistessero leggi e regolamenti urbanistici, la espansione edilizia sarebbe bensì caotica, ma (specie con la moderna motorizzazione) diffusa dappertutto, così che i prezzi di quelle che sono ora le formali aree fabbricabili e di quelle che ora non lo sono, tenderebbero a livellarsi tra loro: vi sarebbe sempre una notevole e talvolta grande differenza ma non ai vertiginosi livelli ai quali essa ora si colloca.

In virtù dell'art. 5-bis, la comunità, nel momento dell'espropriazione, recupera tali plusvalenze.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza 10-16 giugno 1993 n. 283, ha rilevato la legittimità costituzionale delle restrizioni indennitarie imposte da tale norma. Poi, più di recente, con sentenza 5-8 maggio 1995, n. 153, ha aggiunto che l'art. 5-bis, non solo è legittimo, ma è di obbligatoria osservanza anche nella regione a statuto speciale Sicilia. Essa norma infatti rientra, nel presente momento storico (v. gravissimo fenomeno debito pubblico) nel novero delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che, in base all'art. 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo (sentenza stessa punto 3.1).

6. — Ciò posto, osservasi che, per analoghe ragioni, ponasi ora, in questa provincia facente parte della regione (pure a statuto speciale) Trentino-Alto Adige, un problema di compatibilità costituzionale afferente alla citata norma di legge provinciale (art. 8, comma 1, l.p. 1991 n. 10) la quale, come si è visto, regge il regolamento giuridico della fattispecie. Infatti anche lo statuto di questa regione domanda alla competenza primaria del legislatore locale la materia delle espropriazioni non statali, ed anche lo statuto di questa Regione pone ad esso il limite rappresentato dalle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (artt. 8 e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 680).

7. — È quindi compito di questo giudice, in applicazione del disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiamato dal comma 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, investire della questione la competente Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e 4 e 8 dello statuto regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al presidente della giunta provinciale di Bolzano, e che sia comunicata al presidente del consiglio provinciale di Bolzano.

Così deciso in Trento il 25 luglio 1995.

Il presidente: GIOIA

Il direttore di cancelleria: DI GRAZIA

n. 654

Ordinanza emessa il 28 luglio 1995 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra I.A.C.P. di Bologna e Vrahulaki Costantia

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con contratto interamente disciplinato dalla legge n. 392/1978 - Facoltà della p.a., in qualità di locatore, di far cessare l'assegnazione *ad nutum* alla scadenza del contratto - Omessa considerazione dei requisiti previsti in sede di assegnazione - Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di assegnatari - Mancato rispetto dei doveri di solidarietà - Violazione del principio del buon andamento della p.a.

(Legge 15 febbraio 1980, n. 25, art. 7, nono comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 4434 promosso dall'Istituto autonomo case popolari di Bologna nei confronti di Vrahulaki Costantia avente ad oggetto lo sfratto della già conduttrice assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica in quanto sfrattata.

A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, osserva quanto segue.

IN FATTO

Con atto notificato il 17 ottobre 1994, l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Bologna, in persona del suo presidente *pro-tempore* premesso che Vrahulaki Costantia conduceva in locazione un immobile di proprietà del comune di Bologna, gestito dall'Istituto stesso; che non intendeva rinnovare il contratto di locazione, già disdetto per la scadenza del 7 maggio 1993, ha intimato alla conduttrice lo sfratto per finita locazione e l'ha citata in giudizio per sentir convalidare lo sfratto per la data indicata, chiedendo, in caso di opposizione, la pronuncia di ordinanza di rilascio immediato *ex art.* 665 del c.p.c.

All'udienza si è costituita la conduttrice opponendosi alla convalida invocando la proroga legale biennale di cui all'art. 11, comma 2-*bis* della legge n. 359/1991, facendo comunque presente di essere assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Il procuratore dell'intimante non si opponeva all'applicazione della proroga legale del contratto ma si opponeva invece alla concessione del termine massimo per il rilascio e chiedeva, comunque, un termine per controdedurre.

L'ufficio, accordato il termine a difesa in presenza dell'opposizione dell'intimata, invitava le parti a precisare la natura giuridica dell'assegnazione dell'alloggio e a valutare, di conseguenza, la compatibilità con i principi costituzionali dell'integrale assoggettamento del contratto di locazione al regime privatistico di cui alla legge n. 392/1978 (che include la facoltà del diniego *ad nutum* di rinnovazione del contratto) pur in presenza di un regime pubblicistico di assegnazione dell'alloggio sulla base di criteri predeterminati dalla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica.

All'udienza successiva, precisate le posizioni delle parti come da verbale, il giudicante si riservava di pronunciare ordinanza.

IN DIRITTO

La questione di costituzionalità dell'art. 7, comma 9, della legge 15 febbraio 1980, n. 25 è rilevante e non manifestamente infondata.

Sulla rilevanza.

Quanto alla rilevanza il giudicante osserva che la norma giuridica richiamata ha consentito all'Istituto intimante di assegnare l'alloggio all'intimata stipulando il contratto di locazione la cui scadenza è oggetto della controversia.

Il giudicante, chiamato sia ad accertare la data di scadenza del contratto sia a condannare l'intimata al rilascio dell'immobile, non può definire il giudizio senza considerare che l'assegnazione dell'immobile (di cui si chiede la

restituzione) è avvenuta con il contratto di locazione «interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392» (anziché con un provvedimento amministrativo di assegnazione) proprio perché così testualmente dispone la norma di legge sopra richiamata.

Per effetto della quale, pertanto il contratto di locazione diventa lo strumento con cui la pubblica amministrazione soddisfa l'interesse pubblico dell'assegnazione della casa a persone in possesso di particolari requisiti richiesti dalla legge stessa per concorrere all'assegnazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica.

Ove la disposizione di legge fosse dichiarata incostituzionale, pertanto, il contratto oggetto del contendere perderebbe di efficacia essendo essa condizionata alla vigenza della menzionata disposizione normativa che ne costituisce il presupposto giuridico.

Sulla non manifesta infondatezza.

Ad avviso del giudicante l'integrale assoggettamento del contratto di locazione *de quo* alla disciplina di cui alla legge n. 392/1978 costituisce scelta ragionevole, contraddittoria e ingiustificatamente discriminatrice da parte del legislatore.

Come già anticipato, infatti, non è conciliabile con le finalità pubblicistiche perseguite dalla normativa che disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (cui va ricondotta anche l'assegnazione dell'alloggio in questione) la libertà del locatore di decidere di non rinnovare il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo alla sua scadenza che, invece, caratterizza il regime della legge n. 392/1978.

In assenza di qualsiasi mutamento dei requisiti (in capo all'assegnatario) richiesti per procedere all'assegnazione (reddito inferiore ad un certo livello e impossidenza di altri alloggi), non si vede come sia possibile giustificare sul piano del principio di uguaglianza, il rifiuto da parte dell'Istituto di rinnovare il contratto e di mantenere conseguentemente in vita quell'assegnazione dell'alloggio oginariamente operata sulla scorta di requisiti di necessità abitativa che continuano a ricorrere.

La disposizione della cui costituzionalità il giudicante dubita, infatti, crea ingiustificatamente, per alcune categorie di assegnatari di alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica, un regime di assegnazione ben diverso e più penalizzante di quello previsto per i restanti altri (caratterizzato, il primo dalla possibilità di diniego *ad nutum* del rinnovo del contratto di locazione), in violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

Inoltre la norma, concedendo alla pubblica amministrazione che procede all'assegnazione di un bene sociale quale la casa la facoltà di porre discrezionalmente termine alla stessa una volta scaduto il contratto di locazione, senza necessità di alcuna motivazione della propria volontà e, soprattutto, senza alcun obbligo di considerare se persistano o meno le condizioni che originariamente hanno giustificato l'assegnazione, pone in contrasto con il dovere, imposto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, venendo meno, anche, al dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 della Costituzione.

Tale scelta, infine, appare in contrasto con i canoni di «buon andamento» e di «razionalità» imposti alla pubblica amministrazione dall'art. 97 della Costituzione dal momento che consente alla stessa di sfruttare persone cui la casa di proprietà pubblica era stata assegnata, in base alla legge, proprio in considerazione, tra l'altro, del fatto che erano state sfruttate da altro alloggio di proprietà privata.

Non sembra, dunque, compatibile con tali principi una norma di legge che consenta alla pubblica amministrazione di venir meno, a sua discrezione, ai fini per i quali sia stata istituita.

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve pertanto ritenere rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 97, la questione di costituzionalità sollevata nei confronti dell'art. 7, comma 9, della legge 15 febbraio 1980, n. 25, nella parte in cui tale norma consente alla pubblica amministrazione di procedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a mezzo di «...contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392» con conseguente facoltà di far cessare l'assegnazione dell'alloggio *ad nutum* del locatore alla scadenza del contratto di locazione, senza tenere in alcuna considerazione il possesso dei requisiti che, in base alla stessa legge, debbono sussistere ai fini dell'assegnazione.

Il procedimento va, dunque, sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale come da dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9, della legge 15 febbraio 1980, n. 25, nella parte in cui tale norma consente alla pubblica amministrazione di procedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a mezzo di «...contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392» con conseguente facoltà di far cessare l'assegnazione dell'alloggio ad nutum del locatore alla scadenza del contratto, senza tenere in alcuna considerazione il possesso dei requisiti che, in base alla stessa legge, debbono sussistere ai fini dell'assegnazione;

Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, infine, che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Bologna, addì 28 luglio 1995

Il pretore: SCHIESARO

95C1258

N. 655

Ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli nel procedimento civile vertente tra Forlano Lucio e il prefetto di Salerno

Circolazione stradale - Infrazione al nuovo codice della strada - Ricorso al prefetto - Previsione di un raddoppio della pena minima edittale, nel caso di mancato accoglimento - Ritenuta impossibilità, alla stregua del diritto vivente, per il giudice dell'opposizione all'ingiunzione prefettizia di stabilire una sanzione in misura inferiore rispetto a quella già irrogata dall'autorità amministrativa - Violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza con discriminazione dei meno abbienti - Riproposizione di questione già decisa dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 67/1994 e con sentenza n. 366/1994.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma).

IL PRETORE

Visto il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione depositato il 28 maggio 1994 ed avanzato nell'interesse di Forlano Lucio;

Considerato che con esso l'istante invoca, in linea principale, l'annullamento del provvedimento amministrativo sanzionatorio impugnato, assumendo la sussistenza dell'esimente dello stato di necessità, (applicabile anche negli illeciti sanzionati con pena pecuniaria di natura amministrativa), in relazione alla violazione di cui all'art. 142, comma 9, decreto legislativo n. 285 del 1992, poichè la condotta censurata attinente alla circolazione stradale (e, in special modo, all'osservanza del prescritto limite di velocità) era stata originata dall'improvviso malore che aveva colpito la sua genitrice Poti Antonia, emodializzata, la quale in preda ad una grave crisi cardiaca, era stata accompagnata da esso opponente presso il centro Dial Nuova, ove era stata visitata dal suo medico di fiducia;

Rilevato che il procuratore del ricorrente, all'odierna udienza, ha instato, per il caso di mancato accoglimento del motivo principale di opposizione, per la riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del cit. decreto legislativo n. 285/1993, nella parte in cui impone al prefetto di ingiungere il pagamento di una somma determinata nella misura non inferiore al doppio del minimo;

Ritenuto, che, nonostante la Corte costituzionale abbia già precedentemente respinto la questione, sussistono, ad avviso di questo pretore, le condizioni per riproporla anche alla luce delle argomentazioni addotte dallo stesso giudice delle leggi.

OSSERVA

La Corte costituzionale, indubbiamente, sotto una prospettiva di ordine generale, nell'ordinanza n. 67 del 1994, ha preso le mosse da una corretta impostazione laddove ha ritenuto che il giudice rimettente era partito da una inesatta premessa ritenendo di essere — nella fase oppositiva giurisdizionale — a sua volta limitato, nella determinazione della

misura della sanzione pecuniaria, al livello minimo che la norma impugnata (art. 204 c.d.s. 1992) impone al prefetto (il doppio del minimo della misura editale), potendo, invece in ipotesi, per il richiamo (circa l'azionabilità del rimedio giurisdizionale) all'art. 205, comma 3, superarsi tale ostacolo facendo concreta applicazione del disposto dell'art. 23, terz'ultimo comma, legge n. 689/1981 il quale, conferisce (eccezionalmente) al giudice ordinario anche il sindacato sulla determinazione, sul piano pratico ed effettivo, della misura della sanzione, *in melius* rispetto alla posizione del trasgressore-opponente, ovvero riducendola rispetto a quella irrogata dalla p.a.. Non sembra, però, che il giudice delle leggi abbia tenuto conto, nell'operazione interpretativa adeguatrice, dell'inapplicabilità (nella sostanza e sul piano tecnico-giuridico) di tale opzione ermeneutica da parte dei giudici di merito, alla stregua del «diritto vivente» (al quale pure spesso si ispirano i giudici della Consulta) relativo alla disposizione innanzi indicata dell'art. 23, terz'ultimo comma, della legge n. 689/1981, che, di fatto, crea ugualmente una compressione del diritto di difesa dell'opponente e, per tale via, una lesione del valore contenuto nell'art. 24 della Carta fondamentale.

Ed infatti, ancorchè il giudice delle leggi abbia riconosciuto al giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, apparentemente incondizionatamente — il potere di determinare l'ammontare della sanzione compiendo una valutazione complessiva delle risultanze processuali e ricorrendo agli stessi parametri enucleati nell'art. 195, comma 2, c.d.s. 1992, non pare, però, che sia stato affrontato in concreto il problema — emergente dal c.d. «diritto vivente» — circa la individuazione dei limiti che, di fatto, condizionano l'esercitabilità di tale potere.

Invero la soluzione interpretativa offerta dalla Corte costituzionale con l'ord. 24 febbraio 1994, n. 67, sembra fondarsi sul presupposto secondo cui la modifica della sanzione amministrativa sia rimessa alla piena discrezione del giudice dell'opposizione ed al riesame che egli possa autonomamente compiere della fattispecie sottoposta al suo vaglio nella fase giurisdizionale intentata ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981. Senonchè, sulla scorta del reiterato e sostanzialmente consolidato in indirizzo della giurisprudenza di legittimità (ma anche dei giudici di merito), deve ritenersi che, sul piano applicativo della disposizione — e perciò, in base alla evoluzione del menzionato «diritto vivente» —, il potere di modificazione in senso riduttivo della sanzione (ovvero in senso favorevole all'opponente, restando, in ogni caso, preclusa ogni possibilità di un aggravamento della misura della sanzione, anche allorché la p.a. opposta, costituendosi in giudizio, ne facesse domanda o ne facesse osservare al giudice solamente l'opportunità) può trovare concretamente modo di operare soltanto in conseguenza di un accertamento dell'illegittimo uso, da parte dell'amministrazione irrogante, dei criteri indicati nell'art. 11 (ovvero in disposizioni speciali, come appunto l'art. 195, comma 2, c.d.s. 1992) ai fini dell'esercizio del potere determinativo della sanzione. Coerentemente con tale impostazione di fondo, rispettosa del confine tra la sfera di azione della p.a. e l'esplicazione del potere eccezionale di interferenza del giudice sull'attività riconducibile alla potestà sanzionatoria della stessa p.a., la dottrina assolutamente prevalente ha osservato che per la concretizzazione del riferito potere dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere dimostrato al giudicante che la sanzione è stata applicata in misura non consentita dalla legge o in misura erronea rispetto alle peculiarità della fattispecie: e, soltanto dopo aver compiuto in positivo tali accertamenti, egli dovrà (*rectius*: avrà la legittimazione) a prendere i provvedimenti che ne conseguono in ordine alla misura della sanzione stessa. Sempre la dottrina, sull'onda dei risultati ormai pacifici acquisiti nell'evoluzione giurisprudenziale, ha sottolineato che, in merito al discorso in atto, non può trascurarsi che l'opposizione dà ingresso ad un procedimento di cognizione finalizzato all'accertamento della legittimità e della fondatezza della pretesa punitiva della p.a., ed in tale contesto l'intervento del giudice deve pur sempre essere ricollegato al sindacato di legittimità, piuttosto che a poteri di sindacato dell'opportunità del provvedimento amministrativo sanzionatorio (ordinanza-ingiunzione). Non va, sul punto, dimenticato che la stessa relazione ministeriale al progetto di legge originario (di quella che poi sarebbe divenuta la legge n. 689/1981), adottata nel 1977, riconosce e prende atto che la Costituzione non consentiva, e non consente, al giudice ordinario di sostituire la propria valutazione in merito a quella compiuta dall'amministrazione; pertanto riconduceva, in tal senso giustificandola, l'innovazione proposta nel binario di un intervento conseguente all'illegittimità del provvedimento anziché all'apprezzamento di esso.

Ma v'è di più. L'art. 113, ultimo comma, della Costituzione demanda alla legge ordinaria di indicare quale organo giurisdizionale possa annullare l'atto amministrativo ma non prevede pure la possibilità che venga conferita all'a.g.o. una forma di controllo che si diversifichi da quella dell'annullamento. Ciò nonostante venne inserita nell'art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981 la disposizione eccezionale che attribuiva al giudice ordinario il potere di incidere, in sede di opposizione, sul *quantum* della sanzione, ma questo, per fugare ogni rilievo di ordine costituzionale, fu possibile sull'implicito presupposto che ne venisse offerta un'interpretazione (appunto compatibile con il citato parametro della Carta fondamentale) in base alla quale rimaneva in ogni caso escluso che il giudice ordinario potesse sostituire «discrezionalmente» la propria valutazione di merito a quella dell'organo amministrativo per legge legittimato

all'esercizio della potestà sanzionatoria. Sulla base di tale inquadramento coerente sotto il profilo del coordinamento sistematico si è sviluppato il costante insegnamento della Cassazione, in virtù del quale è stato affermato che rientra nel sindacato del giudice ordinario, in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il controllo di legittimità, anche sul punto relativo all'esistenza e alla correttezza della motivazione circa i criteri osservati in funzione della determinazione della sanzione; ha, però, univocamente chiarito, in proposito, che attiene al merito — onde sfugge al controllo dell'a.g.o. — la verifica dell'adeguatezza della sanzione, cioè della sua congruità rispetto al disvalore intrinseco dell'infrazione addebitata, mentre inerisce alla legittimità del provvedimento amministrativo — e, per tale verso, rientra nella cognizione devoluta al giudice ordinario — la verifica dell'esistenza di una motivazione sufficiente a dar conto delle ragioni in forza delle quali l'autorità amministrativa abbia determinato l'ammontare concreto della sanzione (v., sotto il regime della precedente legge depenalizzatrice, Cass. 24 febbraio 1978, n. 926; Cass. 27 ottobre 1978, n. 4892; Cass. ss.uu.civ. 3 aprile 1980, n.2151 e Cass. ss.uu.civ. 12 aprile 1980, n. 2323; cfr., altresì, per le applicazioni pratiche riferibili alla legge 24 novembre 1981, n. 689, Cass. 22 febbraio 1989, n. 998; Cass. ss.uu.civ. 3 febbraio 1989, n. 659; Cass. 30 novembre 1985, n. 5984; Cass. ss.uu.civ. 16 febbraio 1984, n. 1133).

In definitiva, alla stregua dei risultati scaturenti dall'evoluzione della giurisprudenza, si deve escludere che al giudice dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione siano conferibili poteri discrezionali di rideterminare in modo nuovo ed autonomo la sanzione, in completa sostituzione degli organi amministrativi competenti; rientra, invece, nella sfera di giurisdizione attribuita al giudice ordinario la verifica del rispetto, da parte dell'autorità amministrativa, dei limiti massimo e minimo fissati dalla legge per la sanzione, nonché l'esame della conformità a legge dei criteri giuridici in base ai quali la quantificazione concreta della sanzione risulta operata (cfr., ancora in tal senso, la citata Cass. ss.uu.civ. 16 febbraio 1984, n. 1137 e Cass. ss.uu.civ. 3 febbraio 1989, n. 659).

Alla luce di quanto innanzi, pare emergere che l'interpretazione «adeguatrice» data dalla Corte costituzionale nella decisione n. 67 del 1994 (ribadita nella sentenza n. 366 dello stesso anno) viene a scontrarsi con il «diritto vivente», in quanto, per le limitazioni evidenziate e per la circoscrizione del potere di incidenza dell'a.g.o. sull'aspetto della determinazione quantitativa della sanzione in fase oppositiva, i giudici di merito vengono a trovarsi nella sostanziale impossibilità di applicarla, vivendo appunto la disposizione che si intende impugnare in senso diverso, a livello interpretativo, rispetto agli auspici contenuti nella statuizione predetta dei giudici della Consulta.

In altri termini, nel momento in cui il giudice dell'opposizione, verificato che la p.a. opposta ha irrogato la sanzione nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione ai sensi dell'art. 204, comma 1, c.d.s. 1992 e che essa — trattandosi di una soglia minima predeterminata per legge — non è tenuta a dare contezza, sul piano della motivazione, di tale quantificazione (insorgendo un tale obbligo, in relazione ai parametri trasparenti dell'art. 195, comma 2, c.d.s. 1992, soltanto quando intende irrogare una misura superiore al doppio del minimo), esso giudice, proprio in relazione al richiamo che si pone all'art. 23 della legge n. 689/1981 nel successivo art. 205, comma 3, c.d.s. cit. (e, quindi, al «diritto vivente» sviluppatosi intorno al suo undicesimo comma, nei sensi più avanti svolti), verrebbe a trovarsi nella impossibilità pratica di esercitare il potere di riduzione della sanzione, non ricorrendone i presupposti evidenzianti, proprio perchè constaterebbe il rispetto dell'irrogazione del limite minimo fissato dalla legge (equivalente al doppio del minimo edittale) e l'irrelevanza dell'omissione della motivazione — ovvero la sua non producibilità del conseguente azionamento del potere modificativo da parte del giudice — proprio in dipendenza dell'applicazione del minimo consentito dalla legge. A quest'ultimo proposito la Cassazione ha, invero, stabilito che, in tema di sanzioni amministrative, il provvedimento che determini la sanzione pecuniaria in misura corrispondente al minimo previsto dalla legge applicata non richiede una specifica motivazione in rapporto all'impiego dei criteri di applicazione delle sanzioni contemplati nell'art. 11 della legge n. 689/1981 (o in altre norme speciali) (cf. Cass. 17 marzo 1989, n. 1316). E questo configurerebbe il sistema di chiusura (proprio in virtù del riferito richiamo all'art. 205, comma 3, c.d.s. 1992) che, pur in difetto di espresse norme specificamente limitatrici del nuovo codice della strada, non consentirebbe al giudice dell'opposizione di esercitare il suo potere di modificazione della sanzione *in melius* nel momento in cui la p.a. si attenga al minimo precostituito per legge rappresentato dal «doppio del minimo edittale per ogni singola violazione» così come imposto dall'art. 204, comma 1, c.d.s. 1992.

Ciò posto, pare a questo giudicante, che ci si imbatte nella violazione dell'art. 24 della Costituzione, perchè la disposizione appena citata ex art. 204, comma 1, c.d.s. 1992 si connoterebbe come un «deterrente» alla proposizione del ricorso amministrativo da parte del trasgressore ai sensi dell'art. 203, comma 1, cit. c.d.s. proprio per le conseguenze peggiorative, sul piano sanzionatorio, di cui la sua sfera giuridica verrebbe a risentire in ipotesi di rigetto dell'impugnativa all'interno del procedimento amministrativo, che, invero, imporrebbe, in via automatica (e senza alcuna indispensabilità addurre idonea motivazione), l'applicazione di una sanzione nella misura non inferiore al

doppio di quanto è ammesso con il pagamento in misura ridotta *ex art. 202 cit. c.d.s. 1992*. Inoltre — ed è questo il profilo innovativo rispetto alle precedenti questioni sollevate dai giudici di merito rimettenti — tale inflazione vessatoria della sanzione nella misura predeterminata del doppio del minimo, per le ragioni ampiamente spiegate, non sarebbe modificabile *in melius* da parte del giudice dell'opposizione, (come, invece, implica l'opzione interpretativa offerta dalla Consulta nell'ord. cit. n. 67 del 1994), il quale, avendo controllato che la p.a. si è attenuta al rispetto del limite minimo fissato dalla legge (senza la necessità dell'osservanza dell'obbligo di un'adeguata motivazione), non potrebbe (*rectius*: sarebbe impossibilitato a) — per gli esiti interpretativi desumibili dal più volte citato «diritto vivente» — valutare direttamente la congruità della sanzione, né potrebbe sostituire una sua pronuncia alle determinazioni dell'autorità amministrativa, risolvendosi diversamente, in presenza dei riferiti presupposti, una contraria condotta del giudice in un'inammissibile ed illegittima esplicazione di un non consentito potere discrezionale di rideterminare in modo nuovo ed autonomo la sanzione, in completa sostituzione della p.a. competente e legittimata per legge. Tanto comporta la violazione del diritto di difesa in giudizio del trasgressore che, — se l'ordinanza non dovesse essere annullata *in toto* in sede, appunto giudiziale —, pur avendola invocata, non potrebbe ottenere la riduzione della sanzione qualora applicata nella misura del doppio del minimo *ex art. 204, comma 1, c.d.s. 1992*, onde la questione nei termini innanzi specificati, si prospetta come non manifestamente infondata in relazione all'art. 24, commi 1 e 2, della Costituzione.

Peraltro per potersi affermare che la medesima disposizione di cui al cit. art. 204, comma 1, c.d.s. 1992 collida — come rilevato da altro giudice di merito (v. ord. pret. Lanciano su cui la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza 27 luglio 1994, n. 366) — con il parametro del principio di eguaglianza sostanziale *ex art. 3 della Costituzione*, laddove sembrerebbe comportare che soltanto chi si trova in più agiate condizioni economiche può rischiare di intraprendere il percorso dell'opposizione in via giurisdizionale, proponendo, previamente, un ricorso amministrativo destinato, ove respinto, a determinare l'irrogazione, da parte della p.a., del doppio del minimo della sanzione, onde si verrebbe a concretare una discriminazione dei meno abbienti rispetto a chi versa in considerevoli condizioni economiche.

Né sembra che questa interpretazione sia superabile in virtù della considerazione (in altra sede operata dal giudice delle leggi: v. la cit. sentenza n. 366 del 1994) secondo la quale l'ostacolo sarebbe travalicabile azionando, avverso il verbale di accertamento, immediatamente la tutela giudiziaria senza passare attraverso il preventivo esperimento del ricorso amministrativo, al cui esito, in difetto di accoglimento dell'istanza di archiviazione, conseguirebbe ineluttabilmente l'applicazione del raddoppio del minimo edittale. Infatti, nell'ordine logico-sistematico delle disposizioni di cui agli artt. 203, 204 e 205 del c.d.s. 1992, non pare che si possa prescindere, ai fini dell'instaurazione della fase oppositiva in sede giudiziale, dalla pregiudiziale definizione del procedimento amministrativo che culmina nell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia (ove non si faccia luogo all'archiviazione) e ciò, non solo, in consonanza con i testuali passaggi procedimentalizzanti e cadenzati, previsti nelle richiamate norme, ma, soprattutto, per l'assorbente motivo in virtù del quale l'art. 205 cit. ammette esplicitamente (non prevedendo deroghe) che l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria vada presentata dall'interessato «contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria». Ad avvalorare la circostanza che l'oggetto dell'opposizione in sede giudiziale si identifichi soltanto con l'ordinanza-ingiunzione si pone, inoltre, il richiamo *per relationem* compiuto nello stesso art. 205, in ordine all'osservanza delle modalità del giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981; ed in proposito l'art. 22 appena citato recita espressamente che gli interessati possono proporre opposizione «contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca», mentre l'art. 23, all'undicesimo comma, legittima il giudice, in caso di accoglimento dell'opposizione, ad annullare in tutto o in parte «l'ordinanza» o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Ad ulteriore conforto della riportata opzione ermeneutica occorre ancora una volta, la giurisprudenza (di legittimità, in particolare), ad avviso della quale «in tema di sanzione amministrative, l'opposizione davanti al giudice, a norma dell'art. 22 della legge 24 gennaio 1981, n. 689, è consentita contro l'ordinanza-ingiunzione, con cui viene irrogata la sanzione pecuniaria ed intimato il suo pagamento, non anche, pertanto, avverso il verbale di contestazione dell'infrazione (ancorché contenga l'invito ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della citata legge); l'irritualità dell'esperimento dell'opposizione contro detto verbale, traducendosi nel difetto di un presupposto essenziale per la costituzione del rapporto processuale, è deducibile e rilevabile in sede di legittimità, pure se non fatta valere in sede di merito» (v. Cass. civ. 29 dicembre 1989, n. 5820; Cass. civ. 29 aprile 1988, n. 3235; Cass. civ. 14 gennaio 1988, n. 195; per riferimenti di giurisprudenza costituzionale v. sentenze Corte costituzionale nn. 186 del 1972, n. 130 del 1970 e n. 82 del 1992). Pertanto la questione, per gli accennati motivi, si profila come non manifestamente infondata anche in riferimento al valore enucleato nell'art. 3 della Carta fondamentale.

La complessiva questione incidentale di costituzionalità appare chiaramente rilevante nel presente giudizio, poichè l'esito di quest'ultimo è, all'evidenza, dipendente dalla risoluzione della questione sollevata, dal momento che, se quest'ultima venisse accolta, consentirebbe a questo giudice, — avendone formulato istanza anche se in via subordinata (ovvero in caso di rigetto della domanda di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione), l'opponente in relazione al disposto ex art. 23, comma 11, legge n. 689/1991 —, di poter operare una valutazione sui criteri di determinazione della sanzione irrogata e, sulla scorta dei principi dinanzi evidenziati, procedere in concreto, ove ne ricorressero i presupposti, ad una riduzione della stessa.

Al promuovimento della questione appena cennata consegue la necessità dell'assolvimento degli adempimenti che saranno meglio specificati in parte dispositiva nonchè la sospensione del presente giudizio, alla stregua degli artt. 295 del c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3 e 24, comma 1 e 2, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma determinata non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;

Ordina la sospensione della presente causa e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti non presenti in udienza e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, e che le prove di quest'ultimi adempimenti siano acchuse alla presente ordinanza al momento della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, giusta delibera del 16 giugno 1956 (contenente «norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»).

Eboli, addì 13 luglio 1995

Il pretore: CARRATO

95C1259

N. 656

Ordinanza emessa il 24 luglio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ruggeri Francesco (arresti domiciliari)

Processo penale - Misure cautelari - Divieto della custodia cautelare in carcere e rinvio obbligatorio della esecuzione della pena per la persona affetta da HIV e nei casi di AIDS conclamata - Irrazionalità - Mancata tutela della salute della collettività - Disparità di trattamento rispetto ai detenuti affetti da patologie altrettanto gravi, irreversibili ed inaggravescenti - Lesione dei diritti inviolabili, in particolare, dell'incolumità e della sicurezza collettiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 70 e 308 del 1994.

(C.P.P. 1988, art. 286-bis).

(Cost., artt. 2, 3, 27 e 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per giudizio di legittimità.

Letti gli atti del procedimento penale in oggetto a carico di Ruggeri Francesco, nato a Carini (Palermo) l'8 dicembre 1961, residente a Torino, corso Taranto, 174, ivi agli arresti domiciliari, difeso di fiducia dall'avv. Wilmer Perga, indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 10, 12 e 14, legge 14 gennaio 1974, n. 497 e 23, legge 18 aprile 1975, n. 110, perchè illecitamente deteneva e portava la pistola tamburo marca Lawman MK III Magnum 357 avente matricola abrasa.

Fatto accertato in Settimo Torinese il 13 luglio 1995.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale.

Rilevato che il p.m., in sede di richieste scritte a seguito di arresto in flagranza, di cui chiedeva la convalida, evidenziava la sussistenza — in misura macroscopica — dell'esigenza cautelare di impedire la reiterazione di analoghi reati, ravvisando il pericolo concreto desumibile dai numerosi precedenti penali del Ruggeri e che, in ossequio al dettato dell'art. 286-bis c.p.p., richiedeva l'emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto il prevenuto risulta affetto da A.I.D.S. conclamata;

Rilevato altresì che il p.m. ha proposto la questione dell'illegittimità costituzionale dello stesso art. 286-bis c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione, richiamando integralmente le motivazioni di cui al provvedimento di rimessione alla Corte datato 10 giugno 1995 della dott.ssa Rossotti dell'Ufficio g.i.p., presso il tribunale di Torino, allegato alla richiesta;

OSSEVA IN FATTO

Verso le ore 19 del 13 luglio 1995 giungeva alla Stazione Carabinieri di Settimo Torinese una telefonata anonima che segnalava la presenza di due individui sospetti a bordo dell'autovettura Lancia Delta TO 01414M, ferma nei pressi del centro commerciale di via Torino, 118.

Sul posto veniva inviata una pattuglia che procedeva al controllo degli occupanti il veicolo, identificati per Solimena Rocco e Ruggeri Francesco: questi, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso della pistola a tamburo Lawman MK III tipo Magnum 357, con matricola abrasa, contenente sei proiettili, che teneva celata tra la cinta dei pantaloni.

Veniva pertanto tratto in arresto per il reato di cui in epigrafe: in sede di convalida, il prevenuto si avvaleva della facoltà di non rispondere ed esibiva documentazione medica afferente allo stato di affezione da A.I.D.S. conclamata, situazione parimenti segnalata al p.m. dalla Direzione della casa circondariale delle Vallette.

All'esito dell'udienza, in data 15 luglio 1995, veniva altresì disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, richiesta dal p.m. in ossequio al disposto dell'art. 286-bis c.p.p., essendo ravvisabile concreto pericolo di reiterazione della condotta, tenuto conto dei numerosi precedenti anche specifici correlato al possesso di una potente arma clandestina con munizioni, elementi inquietanti per la sicurezza della collettività ed essendo ostativa alla misura della detenzione in carcere — imposta *ex lege* dall'art. 275, III comma, c.p.p. in relazione alla fattispecie contestata — la condizione di soggetto affetto da infezione da HIV allo stadio di A.I.D.S. conclamata.

L'ordinanza, in considerazione della necessità di cure giornaliere presso il day hospital dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino nonché di quella di approvvigionarsi, in quanto il Ruggeri abita da solo, concedeva l'autorizzazione a recarsi senza scorta presso il tale nosocomio dalle ore 8 alle ore 12 per le cure quotidiane.

Nel contempo, il giudice si riservava in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis c.p.p. sollevata dal p.m.

Nelle more della redazione della presente ordinanza perveniva comunicazione dalla casa circondariale delle Vallette da cui risulta che Ruggeri, in data 18 luglio 1995 è stato riarrestato per il reato di rapina aggravata — gli atti relativi all'arresto sono allegati in copia al fascicolo e si tratta di una rapina in banca con due complici — evenienza che imporrebbe l'aggravamento della misura meno afflittiva applicata, strumento non attuabile nel caso di specie a ciò ostando la condizione di malato di A.I.D.S. del prevenuto, che verrà indagato a piede libero per il reato di evasione.

DIRITTO

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale di cui si discute nel procedimento in oggetto appare di tutta evidenza: la fattispecie di reato commessa dal Ruggeri — porto di arma clandestina — risulta nell'elencazione delle fattispecie previste dall'art. 275, III comma, c.p.p., in ordine alle quali è lo stesso legislatore che impone l'applicazione della misura maggiormente rigorosa, con l'alternativa secca «custodia in carcere-libertà», qualora si verificino due condizioni: da un lato, che sussistano gravi indizi di colpevolezza, dall'altro, che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Nel caso di specie, appare chiara la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, posto che il prevenuto è stato colto in flagranza con un'arma clandestina che risulta sequestrata. Parimenti è evidente — in positivo — la presenza di esigenze cautelari, tenuto conto della natura, per così dire prodromica, del reato rispetto ad ipotizzabili reati contro il patrimonio e la persona, in relazione alla valutazione della personalità del soggetto, prognosi negativa che — tra l'altro — ha trovato piena conferma nel comportamento successivo di Ruggeri, che appena tre giorni dopo l'ammissione agli arresti domiciliari è stato arrestato per rapina aggravata.

Orbene, qualsiasi altro detenuto ammesso agli arresti domiciliari che li violasse per commettere un delitto ovvero approfittasse di eventuali autorizzazioni ad allontanarsi senza scorta dal domicilio per commettere reati, su richiesta del p.m., vedrebbe sanzionato il suo comportamento, con l'inasprimento del provvedimento restrittivo della libertà (v. artt. 276 e 299 c.p.p.), efficace meccanismo previsto dal legislatore per garantire l'esecuzione delle misure diverse dalla custodia in carcere. Inoltre, ricorrendone i presupposti, violando la prescrizione di non allontanarsi dal proprio domicilio il prevenuto verrebbe indagato per evasione.

Questi meccanismi rimangono lettera morta in caso di persone affette da A.I.D.S. conclamata nei confronti dei quali il potere intimidatorio della sanzione a comportamenti penalmente rilevanti e dei provvedimenti cautelari è stato, per effetto di questa norma, svuotato di contenuto dallo stesso legislatore, in quanto, «automaticamente» tutti coloro che risultano affetti dalla sindrome sono sottratti all'effettività dell'ordinamento penale.

Invero, il giudice per le indagini preliminari è preposto a tutte le questioni circa lo *status libertatis* nel corso delle indagini preliminari, fase per cui è competente, onde la rilevanza dell'eccezione di legittimità costituzionale permane fino allo sbocco naturale del processo all'esito dell'udienza preliminare (rilevanza che continuerà a permanere per le ulteriori fasi processuali, fino a quella dell'esecuzione dell'eventuale pena, ove va riguardata sotto il profilo del rinvio di detta esecuzione ex art. 146, n. 3 c.p. — v. anche ordinanza di rimessione 13 ottobre 1994 del tribunale di sorveglianza di Palermo in *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1995).

Parimenti, la questione non appare manifestamente infondata.

Codesta suprema Corte, chiamata a valutare analoghe questioni di costituzionalità attinenti all'art. 146, comma 1, n. 3) c.p., norma presieduta dalla stessa *ratio* di quella dell'art. 286-bis c.p. (v. sentenze 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 70 e 6-15 luglio 1994, n. 308) ha affermato che il bene tutelato dalle disposizioni che vietano la restrizione in carcere per i soggetti in situazione di A.I.D.S. conclamata o di grave immunodeficienza è costituito non dalla salute individuale del singolo detenuto, bensì dalla salute collettiva nello specifico contesto carcerario, ritenendo quindi che la stessa sia messa in pericolo dal rischio di contagio ai danni delle altre persone presenti nella sede carceraria, ossia, principalmente, il personale penitenziario e gli altri detenuti.

Se questa è la *ratio* sottesa alla norma in esame, ne appare in tutta evidenza l'irragionevolezza, tenuto conto che il rischio di contagio deriva non solo dai malati con A.I.D.S. conclamata, che costituiscono tra l'altro una minoranza, ma anche da tutti i detenuti sieropositivi in numero assai maggiore, atteso che dalla sieropositività dipende il contagio del virus H.I.V. e non dallo stadio della malattia o dal numero di linfociti.

La norma dell'art. 286-bis c.p. ha posto in preminenza, pertanto, il bene della salute collettiva carceraria tutelato in quanto rientrante nel bene generale della salute collettiva garantita a livello costituzionale dall'art. 32 Cost., sacrificandovi irragionevolmente altri interessi di rango costituzionale, senza provvedere ad un loro bilanciamento, che sarebbe possibile mediante una valutazione caso per caso della compatibilità o non con la detenzione carceraria, come avviene per tutte le altre situazioni patologiche mediante i meccanismi previsti dal codice di procedura vigente.

La statuizione che vieta la carcerazione per i malati di A.I.D.S. conclamata o con grave immunodeficienza appare in contrasto con l'art. 2 Cost. che prevede tra i diritti inviolabili dell'uomo quello di essere tutelati nei confronti di chi aggredisca i propri interessi, con le forme ed i mezzi che si addicono al tipo di aggressione. Costituiscono esplicitazione di tale principio le norme incriminatrici penali, le quali sanciscono quali comportamenti assumano rilevanza penale e siano dal sistema penale sanzionati anche con la limitazione della libertà personale a titolo cautelare.

Peraltro la collettività — e non solo il singolo soggetto vittima di aggressione ai propri interessi da parte di un malato di A.I.D.S. conclamata o affetto da immunodeficienza — per effetto del disposto dell'art. 286-bis c.p.p. appare sfornita di tutela nei confronti di chi si trovi nelle condizioni di salute sancite dalla norma. Nel caso concreto che ci interessa, il diritto costituzionale della collettività ad essere protetta contro i comportamenti lesivi di Ruggeri Francesco, che circolava armato di potente pistola clandestina carica — all'evidente scopo di commettere una rapina o altro analogo reato contro il patrimonio e/o la persona — viene oltimato dal disposto dell'art. 286-bis c.p.p. che ne vieta la segregazione carceraria (ove peraltro gli verrebbero somministrate le adeguate cure) ed impone al giudice di applicare gli arresti domiciliari con facoltà di recarsi quotidianamente all'ospedale per le terapie, misura che si è rivelata

del tutto inidonea a salvaguardare i cittadini dalla spinta criminosa del prevenuto, che infatti ha puntualmente portato a compimento una rapina in cui è stato colto in flagranza, appena tre giorni dopo essere stato ammesso agli arresti domiciliari. Per inciso si osserva come tale episodio avrebbe potuto verificarsi in caso di detenzione carceraria, con risparmio di energie e di spese per la «ricattura» del prevenuto e — soprattutto — ed evitando la brutta esperienza alle vittime della rapina, il cui diritto inviolabile all'incolumità ed alla sicurezza è risultato sfornito, in concreto, di tutela.

Altro principio con cui collide l'art. 286-bis c.p.p. e l'art. 3 Cost. e cioè il principio di eguaglianza, non essendo ravvisabile alcuna ragione né logica né scientifica per riservare ai soggetti affetti da A.I.D.S. conclamata o con grave immunodeficienza un trattamento — in punto libertà personale — diverso da quello previsto per altri soggetti affetti da patologie gravi, irreversibili o ingravescenti, in ordine ai quali l'art. 275, comma 4, c.p.p. prevede una valutazione caso per caso circa la compatibilità o meno dello stato di salute con la detenzione in carcere. In considerazione della varietà e dinamicità delle situazioni caratterizzanti in quadro clinico delle infezioni da H.I.V., non appare ragionevole il sacrificio degli interessi sopra evidenziati facenti capo alla collettività generale a favore di quello delle ristrette collettività che vivono nelle carceri, laddove da un lato la compatibilità soggettiva ed oggettiva con la restrizione carceraria può essere facilmente accertata in concreto — e non mediante un meccanismo automatico che crea sostanziale disparità di trattamento —; dall'altro appare possibile e — sicuramente opportuno — creare apposite strutture di detenzione, all'interno delle carceri già esistenti per tali soggetti.

Si noti al proposito che spesso gli arresti domiciliari non sono applicabili perché i familiari rifiutano la presenza in casa di tali individui, né sono praticabili presso le comunità per tossicodipendenti che, oltre a essere sature, non accettano persone che presentano tali problemi di gestione, oltre a non essere attrezzate per garantire la sorveglianza del detenuto, e nemmeno presso le strutture ospedaliere i cui «repartini detenuti» sono sempre congestionati e che non possono ricoverare — com'è ovvio — malati che non necessitino cure ospedaliere, onde il più delle volte il Giudice si vede costretto a rimettere in libertà soggetti altamente pericolosi, sia per le loro condizioni personali di vita, sia perché consapevoli di non avere nulla da perdere violando la legge penale.

La scelta effettuata dal legislatore è stata quella di evitare di affrontare il problema degli istituti di pena, trasferendo il malato di A.I.D.S. dal carcere all'ambiente libero o quasi tale, così esponendo la collettività generale al rischio di contagio (si pensi alle ricorrenti rapine con la minaccia di siringa infetta) da parte di persone che hanno sancita una sorta di licenza a delinquere ben sapendo di essere sottratti all'effettività della sanzione penale ed in ciò emerge palese il contrasto con l'art. 32 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 286-bis c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'indagato, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Torino, addì 24 luglio 1995

Il giudice per le indagini preliminari: NAsi

N. 657

*Ordinanza emessa il 29 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di Romaniello Luigi ed altro (detenuti)*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto di difesa, nonché del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni simili per l'obbligatorio rinvio del processo con sospensione dei termini di custodia cautelare - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/1994.

[C.P.P. 1988, artt. 304, lett. b), e 76, in relazione all'art. 102, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 30].
(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma).

LA CORTE D'APPELLO

La Corte nel procedimento penale a carico di Romaniello Luigi e Pantaleoni Riccardo, imputati, in stato di custodia cautelare in carcere, del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cp. del c.p. e 73 del d.P.R. n. 309/1990, ha concesso all'odierna udienza dibattimentale la seguente ordinanza.

Costatata l'assenza degli avvocati Valentino, De Angelis e Brugnuolo, difensori di fiducia, da attribuire al perdurante stato di agitazione della categoria, constatata altresì l'assenza di qualsiasi altro legale da nominare in sostituzione, non potendosi ricorrere alla difesa di ufficio perché quell'assenza non implica il «definitivo venir meno» dell'incarico fiduciario, va sollevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 304, lett. b) nella parte in cui non prevede che anche nel caso di «privazione di assistenza» legale l'imputato (così come nell'ipotesi regolata dall'art. 486, quinto comma, ultima parte possa decidere ed ottenere la celebrazione del dibattimento;

dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., nella parte in cui, richiamando la formula dell'art. 102, secondo comma, c.p.p., consente al sostituto del difensore di fiducia di non prestare l'ufficio deferitogli per l'identica ragione allegata al sostituto, del quale «esercita i diritti»;

dell'art. 30 disp. att. al c.p.p. nella parte in cui, quand'anche potesse giungersi a nominare un difensore di ufficio, questo potrebbe allegare l'astensione in atto quale causa della «impossibilità di adempiere».

La questione è rilevante atteso che il sistema normativo vigente, strutturato mediante gli articoli di legge citati, impedisce una valutazione bilanciata degli interessi contrapposti imponendo il puro e semplice rinvio del processo con sospensione dei termini di custodia cautelare vanificando in tal modo sia il principio di uguale trattamento di situazioni sostanzialmente simili, sia il diritto dell'imputato al processo (art. 24, primo comma, Costituz.) per effetto della violazione del diritto alla difesa (art. 24, secondo comma, Costituz.).

Il codice di rito penale, con gli artt. 486 e 304, lett. a) regola l'impedimento del difensore di fiducia che, se comunicato tempestivamente e riconosciuto dal giudice, produce il rinvio dell'udienza a meno che l'imputato non chieda ugualmente il processo; così trova equilibrata soluzione il contrasto tra giudicabile e difensore.

Regola, con l'art. 304, lett. b), una evenienza peculiare (del tutto distinta dall'impedimento): la «privazione di assistenza» conseguente a «mancata presentazione-allontanamento-mancata partecipazione» del difensore collegandovi l'esito esclusivo del rinvio con sospensione della custodia cautelare, scontando l'impossibilità di offrire una qualsiasi difesa.

La privazione di assistenza, in sostanza, raffigura un rifiuto programmatico del compito difensivo, deliberato e generalizzato per cui nessun sostituto potrà rintracciarsi o, se rintracciato, è facoltato dall'art. 102, secondo comma, a dichiararsi aderente alla protesta predetta. In tale figura perciò, e non in quella dell'impedimento, va ricompreso lo stato di agitazione forense.

Non apprestando alcun rimedio, l'art. 304, lett. b) implicitamente non consente la formalizzazione del contrasto di interessi tra imputato e difensore, invece accolto (e composto) dall'art. 486 e comunque lo rende inagibile al punto che, quand'anche l'imputato, pur di essere giudicato, volesse rinunciare all'avvocato di fiducia, quello indicato di ufficio ben potrebbe allegare l'impossibilità di adempiere (espressione troppo generica entro la quale rientra anche l'adesione alla protesta attuata mediante astensione).

Eppure le s.u. penali (27 settembre 1992), già di fronte alla allegazione del semplice impedimento del difensore, impongono al giudice di operare un raffronto tra esigenze della giurisdizione ed esigenze della difesa; la stessa Corte costituzionale, nella sentenza 23-31 marzo 1994, n. 114, bollava l'impossibilità di garantire la difesa come «del tutto patologica» e «priva di qualsiasi bilanciamento» laddove l'art. 304 lett. b) aprioristicamente risolve quel raffronto a favore del difensore assenteista obliterando diritti fondamentali dell'imputato.

La questione, dunque, appare non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Solleva di ufficio la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 304, lett. b) e 76, in relazione all'art. 102, secondo comma del c.p.p. e 30 «Disposizioni di attuazione del c.p.p.» per violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al p.g., sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Napoli, addì 29 giugno 1995.

Il presidente: (firma illeggibile)

95C1261

N. 658

*Ordinanza emessa il 22 giugno 1995 dal pretore di Milano
nei procedimenti civili vertenti tra Spada Maria ed altro e l'I.N.P.S.*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Mancata previsione di un diverso regime transitorio che non solo non sopprima i diritti, ma non ne renda neppure eccessivamente difficoltoso l'esercizio - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 246/1992 e 20/1994.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (recte: 19 settembre 1992), art. 4, convertito in legge 14 novembre 1982, n. 438 (recte: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva contenuta nel verbale di udienza del 21 giugno 1995;

OSSERVA

L'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di parti attrici dalle azioni proposte, ex art. 4 d.-l. n. 384 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno.

Secondo tale norma, infatti, che ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, opera la decadenza triennale per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, a decorrere:

- a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto;
- b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione;
- c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Ebbene, nella specie è accaduto che al momento di entrata in vigore del decreto citato siffatto termine fosse appunto già decorso. Da un lato, infatti, il ricorso amministrativo non era stato proposto (la proposizione è infatti avvenuta per Spada il 16 febbraio 1993, per l'altra ricorrente il 3 marzo 1994); da un altro lato, come pure è previsto nella norma su trascritta, erano ampiamente scaduti i termini (300 giorni) per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati, sempre secondo tale norma, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (22 settembre 1988 e, rispettivamente, 20 marzo 1990).

Né d'altra parte, può applicarsi alla specie la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 4, cit. per i procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ancora in corso alla medesima data: siffatti procedimenti, pur se intesi come amministrativi secondo quanto ritenuto dal giudice delle leggi (che nell'interpretazione della regola ha tenuto conto del ricorso amministrativo proposto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto): Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 20, § 6), erano appunto già esauriti a tale momento; se intesi come giudiziari, non erano ancora stati instaurati.

Si pone però il problema della legittimità costituzionale della normativa prima richiamata, naturalmente sotto il profilo del criterio della non manifesta infondatezza. La questione è infatti sicuramente rilevante nel caso in esame.

Ed invero, l'art. 6, primo comma, d.-l. n. 103 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 dello stesso anno, recita testualmente:

«1. — I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alle prestazioni previdenziali. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei».

E Corte cost. 20 maggio 1992 n. 246, Foro it., 1992, I, 2601, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., l'ha interpretata sottolineando che la estinzione ivi prevista colpisce il diritto ai ratei maturati, non quello alla pensione. Del resto, il prevalente e più recente indirizzo ha sostenuto che il termine di cui all'art. 47 cit. aveva semplicemente la funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale: cfr., da ult. Cass. 26 aprile 1993 n. 4864, Dir. e pratica lav., 1993, 1844, (m.).

Con la precedente normativa, quindi, i diritti vantati dalla parte ricorrenti nell'ambito del decennio precedente la istanza, non sarebbero estinti, mentre lo sarebbero per effetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'istituto. Di qui la rilevanza della questione che attiene alla prima domanda, peraltro potendo, riflettersi — determinando l'importo da «cristallizzare» — anche sull'altra.

Passando allora all'esame del requisito della non manifesta infondatezza, al pretore la nuova disciplina sembra collidere con l'art. 24 Cost. Essa, infatti, si risolve, in questo caso, nel sacrificio di diritti che sino al giorno della sua entrata in vigore esistevano e potevano essere azionati.

In sostanza, la modifica legislativa, che prevede un regime transitorio limitatissimo (v. *antea*) e non comprendente situazioni come quella in questione — certo peraltro le più numerose — viene a comportare una sorta di espropriazione di diritti patrimoniali, per di più di valenza costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).

Dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità si pone quindi anche con riferimento a tale norma.

Diverso, naturalmente, sarebbe stato se la legge avesse stabilito un regime transitorio diverso per le vecchie situazioni, che non solo non sopprimesse i diritti, ma ne rendesse non eccessivamente difficoltoso l'esercizio attraverso il giudizio.

In definitiva, il pretore ritiene di sollevare d'ufficio, per essere non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell'art. 4 d.-l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, Cost.

P. Q. M.

A norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, Cost.;

Sospende il presente procedimento, e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 22 giugno 1995

Il pretore: DE ANGELIS

N. 659

*Ordinanza emessa il 12 luglio 1995 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Zavatti Avelina e l'I.N.P.S.*

Pensionari - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Mancata previsione di un diverso regime transitorio che non solo non sopprima i diritti, ma non ne renda neppure eccessivamente difficoltoso l'esercizio - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 246/1992 e 20/1994.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (recte: 19 settembre 1992), art. 4, convertito in legge 14 novembre 1982, n. 438 (recte: 14 novembre 1992).

(Cost., artt. 24 e 33, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva contenuta nel verbale di udienza dell'11 luglio 1995;

O S S E R V A

L'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di parte attrice dalle azioni proposte, ex art. 4 d.-l. n. 384 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 658/1995), salvo per quanto attiene alla data di presentazione della richiesta di prestazione che è: (31 gennaio 1989) anziché (22 settembre 1988 e, rispettivamente, 20 marzo 1990).

95C1263

N. 660

*Ordinanza emessa il 20 giugno 1995 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Piffaretti Armando e Preti Roberto ed altro*

Processo civile - Astensione del difensore dall'attività di udienza per adesione ad una protesta di categoria e conseguente omissio depositato del fascicolo di parte - Ritenuta equiparazione di tale astensione all'ipotesi di rinuncia al mandato - Insussistenza della possibilità per il giudice di verificare che la parte sostanziale abbia avuto notizia dell'astensione del proprio difensore - Mancata previsione della possibilità per la stessa di depositare il proprio fascicolo o della possibilità per il giudice di assegnare un termine successivo all'udienza di discussione per consentire il deposito di detto fascicolo - Violazione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto alla parte rappresentata dal difensore non astensionista - Iniziativa economica privata in contrasto con il diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 85 e 169, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 41, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva adottata nell'udienza 23 maggio 1995, pronuncia la seguente ordinanza.

F A T T O

Nella causa iscritta al n. 4329/1992 r.g., promossa da Piffaretti Armando nei confronti di Preti Roberto e del condominio di via Bolzano 29/a, avente per oggetto il pagamento di un corrispettivo, all'udienza del 23 maggio 1995

(fissata — con ordinanza 27 settembre 1994 — per la discussione e l'assegnazione della causa a sentenza), si è verificata la seguente situazione:

il dott. proc. G. Canegallo, sostituto (peraltro privo di delega scritta) dell'avv. Perone, difensore dell'attore, ha dichiarato di astenersi (dalla trattazione dell'udienza) in adesione «all'agitazione come proclamata dal CNF»;

l'avv. G. Magnocavallo, difensore del convenuto Preti, ha dichiarato di non aderire all'astensione forense, e tuttavia ha chiesto un rinvio «per spirito di colleganza»;

non era presente l'avv. Cerri, difensore del convenuto condominio, il quale nondimeno aveva già depositato il proprio fascicolo di parte.

Il pretore, indipendentemente da ogni valutazione di legittimità ed efficacia della dichiarata astensione del procuratore dell'attore, ha comunque ritenuto la prevalenza (rispetto al mero diritto di libertà del procuratore astensionista) del diritto (consacrato nell'art. 24 della Costituzione) della parte, il cui procuratore non si astenga dall'udienza, ad ottenere la pronuncia di merito; ed ha ritenuto perciò inaccoglibile la istanza di rinvio svolta dall'avv. Magnocavallo, non astenutosi. Necessariamente, dunque, essendosi rigettata la richiesta di differimento della discussione, è stato disposto che si procedesse alla discussione e all'assegnazione a sentenza.

Epperò, malgrado espresso invito, i procuratori presenti non procedevano al rideposito dei rispettivi fascicoli; in particolare non vi provvedeva l'avv. Magnocavallo, ancorché egli ne ostentasse il possesso attuale.

DIRITTO

In conseguenza della situazione sopra sintetizzata, il pretore, trattenuta la causa per la sentenza, dovrebbe deciderla unicamente sulla scorta degli atti presenti nel fascicolo, dunque in mancanza sia del fascicolo dell'attore Piffaretti, sia in mancanza di quello del convenuto Preti.

Va però osservato quanto segue.

È del tutto legittima la libera scelta del procuratore del Preti di non depositare il proprio fascicolo, posto che nel vigente ordinamento (artt. 169, 115 c.p.c., e 111 disp. att. c.p.c.) ogni parte è libera di omettere la restituzione dei documenti, nonché dello stesso proprio fascicolo, prima dell'udienza di discussione (Cass. I, 5 dicembre 1994, n. 12.947), esponendosi così liberamente alle conseguenze circa la valutazione delle prove raccolte (e non fornite), in quanto nessun legittimo impedimento risulta ravvisabile rispetto alla omissione del procuratore del convenuto Preti. In altri termini, ciò comporta soltanto la conseguenza che, dei documenti ed atti del Preti, dei quali non esista copia nel fascicolo di ufficio, non si potrà tenere conto alcuno.

Si pone però il problema se, per converso, vi sia o no la possibilità di decidere la causa senza consentire alla parte, il cui procuratore si era astenuto dall'attività di udienza (ché a ciò solo risulta circoscritta la forma di protesta attuata dagli avvocati in questo periodo) di depositare il proprio fascicolo.

Per vero, tale dubbio andrebbe, allo stato della legislazione, risolto in senso negativo e sfavorevole alla parte attrice, in quanto nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice, in sede di discussione della causa, di autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte in un termine fissato allo scopo (Cass. II, 28 gennaio 1971, n. 791).

Neppure poteva disporsi, del resto, in presenza di un procuratore non astensionista, il rinvio dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., posto che non si reputa possibile di qualificare come grave impedimento quello opposto dalle parti presenti alla discussione e all'assegnazione a sentenza.

In ordine alla protesta, infatti, vale svolgere qualche ulteriore considerazione.

Anzitutto, va chiarito che, ancorché variamente definita dagli stessi interessati, la manifestazione di protesta in questo periodo attuata dagli avvocati e procuratori non pare potersi far rientrare nella nozione di sciopero, sia pure latamente accolta.

È pur vero che taluno ha ritenuto di invocare, in favore della riconducibilità della protesta in corso a quella nozione, la pronuncia (8-17 luglio 1975, n. 222) della Corte costituzionale, sebbene resa in una particolarissima fattispecie, e per giunta ai soli fini penalistici. In tale risalente pronuncia, la Corte, in relazione ad una manifestazione di protesta da parte di esercenti di piccole aziende industriali o commerciali, aveva affermato la illegittimità costituzionale dell'art. 506 c.p., dando al contempo una nozione ampia di sciopero, nella quale appunto poter sussumere anche la sospensione del lavoro realizzata dai piccoli esercenti, privi di dipendenti.

In contrario si deve peraltro notare che, da ultimo, proprio la stessa Corte costituzionale, colla sentenza 23-31 marzo 1994, n. 114, ha definito più volte come «manifestazioni di protesta», «forme di protesta collettiva che, al pari dello sciopero (da cui pertanto vanno necessariamente distinte, N.d.E.) sono in grado di impedire il pieno esercizio di funzioni che assumono, come quella giurisdizionale, un risalto primario nell'ordinamento dello Stato» le astensioni dall'attività di udienza poste in essere dai difensori, univocamente quindi escludendo dalla nozione, per quanto ampia, di sciopero, la manifestazione di cui si tratta.

Del resto, reputa il pretore che sia particolarmente puntuale e condivisibile la ricostruzione operata, sulla questione, da Cass. II, 15 settembre 1965, n. 2009, laddove così si argomentava:

«È universalmente ammesso, invero, che il diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione è un istituto esclusivamente proprio del rapporto di lavoro subordinato, e non ha alcuna possibilità di applicazione nel campo del lavoro autonomo in generale, e delle professioni intellettuali in particolare.

I c.d. scioperi dei liberi professionisti non costituiscono punto esercizio del diritto di cui all'art. 40 della Costituzione, che non compete ai liberi professionisti, ma costituiscono mere astensioni collettive dell'attività professionale, compiute, per il conseguimento di determinati scopi collettivi, nell'esercizio del diritto (di libertà) che ha ogni cittadino di astenersi da determinate attività cui egli non sia tenuto per legge.

Se così è, il mancato compimento di una determinata attività professionale, anche se cagionato da un c.d. sciopero di liberi professionisti, non può non produrre gli effetti che ad esso sono, secondo l'ordinamento, riconducibili.

In particolare, nel processo civile, il fatto che un difensore con procura di una parte si sia astenuto dal comparire in un'udienza a causa di un c.d. sciopero dei professionisti forensi non impedisce certo al giudice di emettere i provvedimenti che la legge stabilisce doversi emettere per effetto di quella mancata comparizione».

D'altro canto, si osserva che la situazione verificatasi in questi mesi, ha esattamente realizzato il pericolo paventato proprio nella sentenza n. 114/1994 di codesta onorevole Corte, ossia si è verificata in concreto «la paralisi dell'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguente grave compromissione di fondamentali principi che il costituzionale ha inteso affermare». Ciò è avvenuto senza che quello stesso legislatore ordinario, il quale, come ricordato dalla stessa Corte nella medesima pronuncia, aveva avvertito cinque anni fa «la necessità di dettare, proprio in funzione della salvaguardia di beni costituzionalmente tutelati, norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ricomprendendo fra questi anche l'amministrazione della giustizia (v. art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146)», abbia ritenuto di far venir meno quella implausibile esenzione da qualsivoglia disciplina attualmente assicurata alle forme di protesta collettiva che, al pari dello sciopero, sono in grado di impedire il pieno esercizio di una delle funzioni, essenziali e sovrane, dello Stato di diritto.

Insomma, risulta francamente difficile inquadrare nel sistema una forma di protesta che, in quanto gode del privilegio dell'assenza di ogni disciplina, finisce coll'elevarsi al rango di un diritto assolutamente incontrollabile da chicchessia, e, nei fatti, sovraordinato a tutti gli altri diritti, inclusi quelli costituzionalmente consacrati e tutelati e, perciò stesso, limitati entro precisi confini.

Ancora, nelle varie occasioni in cui il giudice di legittimità si è occupato della questione negli ultimi tempi, pare essersi in genere limitato a prendere atto della situazione di fatto, senza in concreto qualificare la protesta, accennando perciò solo a «sciopero ovvero astensione dalle udienze», senza entrare nel dettaglio, o più semplicemente qualificando la protesta come astensione. Sul punto pare utile ricordare, *ex multis*, in penale — ossia, nel settore più direttamente interessato —, Cass. sezioni: III, 26 agosto 1985, n. 7753; I, 27 maggio 1986, n. 1900; I, 30 luglio 1986, n. 2442; I, 8 agosto 1986, n. 2232; I, 18 novembre 1986, n. 2565; I, 22 febbraio 1990, n. 2517; feriale 17 settembre 1990, n. 2647; I, 4 luglio 1991, n. 2849; I, 13 gennaio 1993, n. 4651; VI, 22 luglio 1993, n. 7153; mentre in civile: Cass. III, 2 febbraio 1973, n. 332; III, 15 marzo 1976, n. 948; III, 27 marzo 1992, n. 2755; II, 5 febbraio 1993, n. 1468; Lavoro 24 novembre 1993, n. 11582.

Dunque, la protesta in corso non può, ad avviso del giudicante, in alcun modo sussumersi entro l'istituto di cui all'art. 40 della Costituzione.

Nemmeno l'art. 41 della Costituzione (invocato da taluni aderenti all'agitazione), d'altro canto, pare attagliarsi a legittimare la protesta in esame, dacché la libertà dell'iniziativa economica privata incontra pur sempre il limite dell'utile sociale, e comunque le è preclusa la possibilità di pregiudicare la libertà e la dignità umana, laddove appare evidente che, per forma, durata e modalità, la protesta in corso arreca gravissimo pregiudizio alle ragioni delle parti sostanziali, non dovendosi in proposito dimenticare che funzione immediata ed essenziale del processo (civile) è quella, e solo quella, di regolare gli interessi delle parti litiganti.

Sgombrato il campo da tali profili, deve dunque confermarsi quanto già precedentemente argomentato, ossia che quella del difensore astenutosi (di non depositare il proprio fascicolo) sia solo una libera scelta, e perciò stesso priva dei caratteri tipici del grave impedimento (il quale deve sempre trovare fonte in un fatto non riconducibile alla volizione e libera determinazione del soggetto che lo invoca). Volontaria omissione, dunque, non suscettiva di impedire il verificarsi degli effetti che la legge fa discendere dal mancato compimento dell'attività medesima.

Per meglio individuare gli effetti ricondotti dalla legge processuale vigente a quel tipo di inerzia, occorre applicare, a parere del giudicante, la disciplina della rinuncia al mandato (a difendere tecnicamente la parte assistita), posto che di tale rinuncia, ancorché temporanea e da particolari ragioni motivata, la condotta ommissiva del procuratore assume tutti i connotati obiettivi.

L'art. 85 c.p.c., al riguardo, prescrive che la rinuncia alla procura sia priva di effetto, per le altre parti del processo (almeno sino alla sostituzione del procuratore rinunciante al mandato).

Tale norma non impone, dunque, al giudice di verificare che la parte sostanziale, nella specie, Piffaretti Armando, abbia avuto preventiva e tempestiva notizia della astensione del proprio procuratore (ossia, della temporanea rinuncia al mandato a costui conferito), e quindi che essa abbia potuto ponderare l'opportunità eventuale di provvedere diversamente alla propria difesa.

Da ciò discende, nell'opinione di questo giudicante, il sospetto di incostituzionalità dell'art. 85 c.p.c. per contrasto cogli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, impedendo al giudice di verificare che la parte sostanziale nulla eccipisca sulla libera scelta del proprio difensore astensionista, o comunque consentendo che anche l'astensione dall'espletamento (nel corso dell'udienza) del mandato difensivo per libera scelta del procuratore resti inefficace rispetto alle altre parti costituite, viola l'art. 3 della Costituzione (in quanto lede l'eguaglianza tra cittadini i cui procuratori non si astengano dall'udienza e cittadini i cui procuratori si astengano, rimettendo sostanzialmente al procuratore il grado di tutela della dignità della parte); l'art. 24 della Costituzione (in quanto, pur essendo la difesa nel processo qualificata come diritto inviolabile di tutti i soggetti, la sua concreta realizzazione viene invece rimessa alla discrezionale ed incontrollabile scelta del procuratore ritualmente investito di mandato difensivo); l'art. 41 della Costituzione (nella parte in cui consente che l'iniziativa economica del professionista intellettuale, alla cui opera le parti del processo debbono normalmente ricorrere, possa svolgersi in contrasto coll'utilità sociale e colla libertà e dignità del mandante).

Quanto al parametro costituzionale rappresentato dall'art. 3, mette conto individuare a quale generale canone di coerenza dell'ordinamento (Corte cost. sent. n. 204/1982), da intendersi (oltre che in riferimento al profilo formale) anche sotto il profilo sostanziale, *id est* di contenuto della legge, appare collegata la denunciata violazione.

Reputa in proposito, il pretore che la norma sospettata di incostituzionalità determini una disparità di fatto che incide, e gravemente, sull'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (quello alla difesa e alla prova), rendendo così rilevante (Corte cost. nn. 193/1973, 131/1979, 21/1961, 80/1966) la incongruenza del sistema normativo che ne riverbera, sia pure solo in via di mero fatto.

Tale fattispecie, dunque, si sottrae alla valutazione relazionale, ossia non necessita dell'individuazione di altra norma ordinaria costituente il c.d. *tertium genus comparationis* (*ex multis*: Corte cost. nn. 618/1987 e 166/1982).

La disparità, e la irragionevolezza che se ne inferisce, consiste invero nel mero fatto dell'identico trattamento normativo di ipotesi fattuali radicalmente differenti, come quelle innanzi illustrate. Altrettanto è da dirsi per la diversa possibilità per gli interessati (a seconda che i rispettivi procuratori aderiscano o non aderiscano alla protesta) di partecipare all'esito del giudizio, che appunto si svolgerebbe in condizioni diseguali senza che ciò appaia giustificato da gravi motivi razionalmente inscrivibili nel pubblico interesse (Corte cost. sent. n. 2/1974).

Ché se, poi, si ritenesse insussistente tale irragionevole disparità, verrebbe allora in considerazione la sospetta incostituzionalità dell'art. 85 c.p.c. *tout court* nella parte in cui non riconosce efficacia alla rinuncia al mandato difensivo, senza tener conto che di tale rinuncia sia stata data tempestiva notizia alla parte prima dell'udienza in cui la rinuncia medesima viene dichiarata.

In tal caso, invero, rimanendo esclusa, per il giudice, la possibilità di valutare se la parte sia stata posta per tempo in condizione di provvedere alla sostituzione del rinunciante, ed indipendentemente da ogni conseguenza contrattuale nei rapporti interni fra difensore e assistito, risulta preclusa pure la possibilità di disporre un rinvio, anche breve, per permettere alla parte di esplicitare in concreto le proprie difese. In tal caso, il *tertium genus comparationis* risulta essere la disciplina dettata per il caso di morte o impedimento del procuratore (art. 301 c.p.c.), norma che, per converso, assicura comunque alla parte la possibilità di tener fermo il processo sino ad ulteriore impulso.

Passando ad una breve disamina del parametro di cui all'art. 24 della Costituzione si osserva solo che, pacificamente, tale norma fondamentale garantisce non solo il diritto alla difesa tecnica, bensì pure quello all'autodifesa, e quello alla prova. Orbene, a parere del giudicante, la esistenza di tali principi impone di fondatamente dubitare della costituzionalità di una norma che, pel semplice fatto di una protesta del difensore che in nulla impinge i rapporti col proprio assistito, preclude alla parte di svolgere da sé quella semplice attività che si risolve nel deposito del fascicolo contenente gli atti a suo tempo già redatti dal difensore tecnico, e i documenti sui quali si fonda la prova delle proprie ragioni (si deve qui ricordare che, a sensi dell'art. 66 legge 22 gennaio 1934, n. 36, agli avvocati e procuratori è fatto divieto di rifiutare la restituzione degli atti della causa, nonché delle scritture ricevute dal cliente, financo in caso di mancato pagamento degli onorari, sicché è da affermare che la parte sarebbe comunque legittimata a rientrarne in possesso malgrado la dichiarata adesione all'astensione per protesta collettiva).

Infine, in ordine alla violazione dell'art. 41, secondo comma, della Costituzione, se è vero che, nell'opinione generale, il limite del danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana va riferito specialmente alle situazioni soggettive dei lavoratori dipendenti dell'imprenditore, nondimeno appare chiaro che, per la testuale estensione della norma, essa non può non riverberare anche sui rapporti fra il professionista e i soggetti che, per legge, della sua opera debbono indefettibilmente valersi per veder realizzato un altro loro diritto costituzionalmente proclamato.

Analoghe considerazioni debbono essere, da ultimo, svolte in riferimento all'art. 169, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, secondo l'interpretazione (sopraricordata) costante del giudice di legittimità, che costituisce quindi il c.d. diritto vivente, vieta la fissazione di un termine, successivo all'udienza di discussione, per consentire il deposito del fascicolo non depositato in tale circostanza, senza distinguere tra le diverse possibili ragioni del mancato deposito (ossia, senza distinguere fra l'atto di protesta collettiva attuato da uno soltanto dei procuratori delle parti costituite e ogni altro caso di mancato deposito).

La questione della illegittimità costituzionale degli artt. 85 e 169, secondo comma, c.p.c. appare rilevante ai fini del decidere poiché, qualora codesta onorevole Corte decidesse nel senso della illegittimità di anche una sola delle due norme denunciate, il pretore dovrebbe assegnare, alla parte il cui procuratore si astenne, un termine onde consentirle di depositare il proprio fascicolo, ovvero di effettuare ogni miglior valutazione del caso.

Qualora invece la norma non venisse giudicata costituzionalmente illegittima, il pretore, senza fissare alcuna altra udienza, si limiterebbe a decidere allo stato degli atti.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione e 11 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale degli artt. 85 e 169, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui tali norme, allorchando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore che, aderendo ad una manifestazione collettiva di protesta, abbia rinunciato temporaneamente al proprio mandato e si sia comunque astenuto dal depositare il proprio fascicolo all'udienza di discussione della causa, non consentono alla parte di depositare personalmente il proprio fascicolo, o comunque precludono al giudice la fissazione di un termine perché la parte ridetta possa provvedere, anche dopo l'udienza di discussione, al deposito del proprio fascicolo; in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, della Costituzione, per gli argomenti meglio illustrati in motivazione, e in particolare per la lesione della pari eguaglianza e dignità dei cittadini, per la lesione del diritto alla difesa, perché tali norme ordinarie consentono l'esercizio della iniziativa economica da parte del professionista intellettuale in modo tale da pregiudicare l'interesse del proprio rappresentato e difeso, nonché la libertà e dignità di questi;

Sospende pertanto il processo in corso;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che alle parti personalmente ed ai loro rispettivi difensori.

Milano, addì 20 giugno 1995

Il pretore: PERTILE

n. 661.

*Ordinanza emessa il 20 giugno 1995 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra condominio via Volvinio 34 e Manfredi Luigina ed altro*

Processo civile - Procedimenti cautelari ed urgenti - Astensione del difensore dall'attività di udienza per adesione ad una protesta di categoria - Non applicabilità ai lavoratori autonomi della legge che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali - Impossibilità per il giudice di adottare provvedimenti cautelari ed urgenti - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

(Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 1, secondo comma, e 2, ~~terzo comma~~ c.p.c., artt. 669-*duodecies*, *septies* e *octies*).
(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva adottata nell'udienza 23 maggio 1995, pronuncia la seguente ordinanza.

FATTO

Nella causa iscritta al n. 13600/1994 r.g., promossa da condominio via Volvinio 34 nei confronti di Manfredi Luigina e Mangone Mario, avente per oggetto un ricorso ex art. 669, dodicesimo comma, c.p.c., all'udienza del 23 maggio 1995 (fissata — con ordinanza 9 maggio 1995 — per consentire al procuratore della ricorrente di chiarire il fondamento normativo della sua richiesta di rinvio), si è verificata la seguente situazione:

la dott. proc. A. Mameli (difensore del condominio ricorrente), avendo dichiarato alla precedente udienza di aderire alla agitazione forense in corso, e avendo espressamente termine per approfondire la questione, dichiarava di ritenere inapplicabile, alla presente fattispecie, e segnatamente alla presente causa, i limiti previsti dalla legge n. 146/1990 per lo sciopero in materia di servizi pubblici;

l'avv. Correale, difensore dei resistenti, dopo aver dichiarato di astenersi dall'udienza al pari del procuratore del ricorrente, per adesione all'agitazione proclamata dal CNF, dichiarava di rimettersi.

Il pretore deve ora decidere se provvedere senz'altro sulle istanze già svolte dalle parti, oppure se fissare altra udienza per consentire alle medesime di discutere oralmente le rispettive posizioni (tenendo conto comunque che le parti non risultano presenti, nel fascicolo di ufficio, i fascicoli di parte, i quali non risultano mai ritirati, sicché sarà la cancelleria a doverli ricercare ed acquisire).

DIRITTO

Il pretore prende atto che, secondo il procuratore del ricorrente, alla protesta forense sarebbero inapplicabili i limiti fissati dalla legge n. 146/1990.

Se così è, però, la menzionata legge deve ritenersi affetta da illegittimità costituzionale.

Trattandosi di norma avente, per le ragioni meglio illustrate appresso, immediata e diretta rilevanza ai fini della decisione del presente subprocedimento, ritiene infatti il pretore di non poter effettuare una valutazione meramente incidentale, come in altra ordinanza di remissione pronunciata da questo stesso giudice, della esistenza di una possibile interpretazione che faccia salva la legittimità costituzionale della norma, sicché si reputa inevitabile devolvere tale sindacato al giudice delle leggi.

Si noti, infatti, che il subprocedimento in cui è stata resa la dichiarazione di astensione di tutti i procuratori delle parti costituite, è un procedimento ex art. 669-*duodecies* c.p.c. conseguente ad una ordinanza di accoglimento di una denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c. (proc. iscritto al n. 14321/1993, cui venne riunito il n. 15743/1993, deciso con provvedimento 28-29 giugno 1994 dott. Matacchioni).

Orbene, appare indiscutibile che abbia natura cautelare ed urgente il procedimento principale (quello introdotto coi ricorsi 13 ottobre 1993, contro Manfredi e 10 novembre 1993, contro Mangano), disciplinato dagli artt. 688, 669-*ter* e ss.; 669-*quaterdecies*, c.p.c. Ma, allora, anche il subprocedimento, regolato dall'art. 669-*duodecies* c.p.c. concernente cioè l'attuazione delle misure cautelari (adottate in forza dei precedenti artt. 669-*ter* e ss. del c.p.c.), non può, per riflesso, non possedere la medesima natura cautelare ed urgente.

Ciò significa che, per i lavoratori dipendenti coinvolti nel servizio pubblico essenziale dell'amministrazione della giustizia, la trattazione di tale (sub) procedimento rientra di certo tra i «provvedimenti... cautelari ed urgenti» menzionati dall'art. 1, secondo comma, lett. A legge n. 146/1990 tra le prestazioni indispensabili, delle quali la legge intende garantire l'effettività allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona (art. 1, secondo comma, prima parte).

Se, però, l'effettività del diritto della persona, che la norma indicata vuole tutelare, risulta minacciata dalla protesta di lavoratori autonomi, della cui opera la parte titolare del diritto protetto non può non servirsi, risulta palese la illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, prima parte e lett. A, nonché 2, terzo comma, legge n. 146/1990 e 669-septies, octies, duodecies, c.p.c., nella parte in cui, in presenza di cotale astensione, impediscono al giudice di provvedere d'ufficio, sulla scorta degli elementi di valutazione già acquisiti, ponendosi così in contrasto cogli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Infatti, la tutela dei diritti costituzionali della persona, che, come emerge dal titolo della legge, essa intende assicurare *tout court*, e dunque non solo per il caso di protesta qualificabile come sciopero, e comunque non solo per il caso di protesta da parte di lavoratori dipendenti (l'uso della congiunzione «e», nel ridetto titolo, appare illuminante al riguardo), ne risulta assolutamente monca ed inefficace, e dunque frustrata nella sua stessa realizzabilità, giacché, per quanto qui interessa, nei casi dell'amministrazione della giustizia non si pone la questione delle perturbazioni e pregiudizi che, a quegli stessi diritti della persona, vengono concretamente arrecati da forme di protesta da parte di soggetti che lavoratori dipendenti non sono, e nondimeno con modalità non meno devastanti e perniciose di quelle che un qualunque sciopero potrebbe pervenire ad assumere (col che, resta assorbita la eventuale obiezione che, invece, la protesta in corso costituisca davvero una forma di sciopero, dacché in tal caso vi sarebbe applicazione diretta, e non estensiva o analogica, della disciplina in esame). In proposito, non è inutile richiamare le considerazioni e le preoccupazioni già espresse da codesta onorevole Corte nella sentenza n. 114/1994, laddove si paventa il verificarsi in concreto de «la paralisi dell'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguente grave compromissione di fondamentali principi che il costituente ha inteso affermare».

In quella stessa sentenza (23-31 marzo 1994, n. 114), codesta onorevole Corte ha pure definito più volte come «manifestazioni di protesta», «forme di protesta collettiva che, al pari dello sciopero sono in grado di impedire il pieno esercizio di funzioni che assumono, come quella giurisdizionale, un risalto primario nell'ordinamento dello Stato» le astensioni dall'attività di udienza poste in essere dai difensori, univocamente quindi escludendo dalla nozione, per quanto ampia, di sciopero, la manifestazione di cui si tratta. Ciò esimerebbe, quindi, dall'ulteriore argomentare circa la potenzialità lesiva della protesta collettiva di cui si discetta. Ma forse non è inutile sottolineare che la struttura normativa che si ricava dalla attuale limitazione della legge n. 146/1990, ritenuta dal procuratore del ricorrente affatto inapplicabile alla propria protesta, risulta assolutamente paradossale. Paradossale, si dice, in quanto tale non può non essere un diritto che, come quello invocato dal procuratore attoreo, siccome non riceve disciplina espressa né dalla Carta fondamentale né dalla legge ordinaria, viene di fatto a beneficiare di una posizione sovraordinata ad ogni altro diritto tipizzato, giacché, proprio per l'essere, questo ultimo tipo di diritto, tutelato espressamente, lo è entro precisi limiti, e con specifiche modalità, di talché soccombe inevitabilmente rispetto a un diritto che, come il primo, è invece assolutamente incontrollabile e illimitato.

La legge n. 146/1990, nelle parti sopra precisate, risulta dunque lesiva dell'art. 3 della Costituzione giacché essa esclude che, per gli stessi servizi essenziali e procedimenti cautelari ai quali essa si deve applicare direttamente, valgano, per lavoratori autonomi (professionisti intellettuali), necessariamente e legalmente coinvolti nella erogazione del servizio, le modalità e limitazioni da essa stessa stabilite per i lavoratori subordinati.

La stessa legge risulta violare pure l'art. 24 della Costituzione in quanto consente di escludere la difesa delle parti anche per ciò che attiene i diritti costituzionali della persona, relativi all'adozione di provvedimenti cautelari ed urgenti, dalla medesima legge ritenuti meritevoli di tutela, ma evidentemente solo in caso che a minacciarli sia la condotta di lavoratori dipendenti.

Tale esclusione, invero, impone di ritenere la legge in esame affetta da inaccettabile irragionevolezza, intollerabile incoerenza coll'ordinamento, incongruenza coi propri dichiarati fini, non sanata e priva di giustificazione (Corte cost. sentenze nn. 10/1980, 204/1982; 193/1973, 1331/1979, 80/1966, 67/1960, 121/1961).

Appare infatti innegabile che i limiti, posti soltanto ad alcune delle possibili fonti di pregiudizio per i diritti che la legge intende salvaguardare in quanto tali (e non a seconda della fonte del pericolo alla loro realizzazione), risultano affatto vani rispetto al dichiarato scopo, potendo agevolmente, quegli stessi diritti, venir lesi o comunque pregiudicati dalla condotta di altri soggetti, pure chiamati ad esplicare funzioni necessarie nel servizio esaminato.

Analoghe considerazioni debbono esser svolte in riferimento agli artt. 669 XII, VII e VIII c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di astensione da parte dei difensori, escludono che il giudice investito del procedimento cautelare ed urgente possa comunque provvedere allo stato degli atti.

La questione della illegittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, legge n. 146/1990, 669-duodecies, septies ed octies c.p.c. appare rilevante ai fini del decidere, poiché solo qualora codesta onorevole Corte decidesse nel senso della illegittimità, il pretore potrebbe provvedere nel merito sulle istanze delle parti, senza necessità di fissare altra udienza per la discussione orale da parte dei rispettivi procuratori.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, e 11 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 2, terzo comma, legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché degli artt. 669-duodecies, 669-septies e 669-octies c.p.c. nella parte in cui tali norme impediscono al giudice, investito di un procedimento cautelare ed urgente, di decidere allo stato degli atti nel caso di astensione dei procuratori delle parti, motivata da adesione ad una protesta collettiva indetta senza il rispetto delle prescrizioni dettate dalla ridetta legge n. 146/1990; in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, per gli argomenti meglio illustrati in motivazione, e in particolare per la irragionevolezza della disparità di trattamento che ne discende, quanto alla tutela dei diritti costituzionali della persona, in quanto la medesima legge n. 146/1990 intende tutelare tali diritti soltanto contro le eventuali minacce che su essi possano incombere a seguito dello sciopero di lavoratori dipendenti, e non anche a seguito della protesta collettiva attuata da lavoratori autonomi, ancorché professionisti intellettuali; nonché per la lesione che ne deriva al diritto di difesa delle parti sostanziali dei procedimenti cautelari ed urgenti;

Sospende pertanto il processo in corso;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che alle parti personalmente ed ai loro rispettivi difensori.

Milano, addì 20 giugno 1995

Il pretore: PERTILE

95C1265

N. 662

Ordinanza emessa il 12 maggio 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia sul ricorso proposto da Sambo Antonio contro il Ministero delle finanze ed altro

Impiego pubblico - Sospensione cautelare in conseguenza di procedimento penale - Revoca di diritto e reintegrazione in servizio decorso il termine di cinque anni - Irragionevolezza della norma impugnata per l'automaticità della revoca in questione a prescindere dalla gravità del reato, dalla esistenza o meno di sentenza di condanna e dalla valutazione in sede disciplinare della compatibilità dell'illecito con la permanenza in servizio - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 224 del 1995, proposto da Sambo Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Flaminio Maffettini e Maria Ughetta Bini, ed elettivamente domiciliato presso il secondo difensore in Brescia, via Ferramola n. 14; contro il Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, in persona del Ministro *pro-tempore* e l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bergamo, in persona

del direttore *pro-tempore* costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso la stessa in Brescia, via Solferino n. 20/c; per l'annullamento delle note prot. n. 63/ris, del 19 dicembre 1994 e prot. n. 59/ris. del 2 dicembre 1994, entrambe a firma del direttore dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bergamo, recanti ad oggetto il diniego di riammissione in servizio; e per l'accertamento del diritto del medesimo ad essere reintegrato in servizio con decorrenza 1° dicembre 1994, con ogni ulteriore conseguenza ed effetto anche retributivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della resistente amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese e domande;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 12 maggio 1995, la relazione del cons. Sergio Conti;

Uditi: l'avv. M.U. Bini per il ricorrente e l'avv. dello Stato R. Montagnoli per la resistente;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il deducente dott. Antonio Sambo è dipendente dell'Amministrazione delle finanze avente la qualifica di collaboratore tributario.

Con decreto n. 8896 del 1° dicembre 1993, il Ministero delle finanze ne ha disposto la sospensione dal servizio — ai sensi del combinato disposto del primo comma, lettera b) e 4-septies dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 — in relazione alla avvenuta condanna del medesimo, con sentenza del tribunale di Verona, per il reato di cui all'art. 314 del c.p.

Tale provvedimento è stato fatto oggetto — da parte del Sambo — di ricorso innanzi a questa sezione (gravame che risulta rubricato al n. 211/1994 r.g. ed è tuttora pendente).

Con istanza in data 23 luglio 1994, integrata con nota del 28 settembre 1994, il medesimo dipendente ha chiesto di essere riammesso in servizio, in applicazione dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990.

A fronte del silenzio dell'Amministrazione, lo stesso ha presentato una nuova, più articolata, istanza in data 31 ottobre 1994, rilevando che, al 1° dicembre 1994, si sarebbe compiuto il quinquennio di sospensione dal servizio, comportante (ai sensi del richiamato art. 9) l'obbligo della riammissione.

Va precisato che il quinquennio di sospensione è la risultante della sommatoria di anni uno di sospensione di cui al decreto in data 1° dicembre 1993 e di un precedente periodo di anni quattro di sospensione dal servizio (dal 31 gennaio 1986 al 28 febbraio 1990) adottato dall'Amministrazione a seguito dell'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti per i quali è stata emessa la sentenza di condanna da parte del Tribunale di Verona.

Con nota recante la data del 2 dicembre 1994, il direttore dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bergamo ha partecipato al Sambo che la direzione centrale del personale non aveva ritenuto di potere accogliere l'istanza di riammissione in servizio.

Con nota datata 19 dicembre 1994, il medesimo direttore ha comunicato l'avvenuto rigetto anche della seconda domanda di riammissione.

Entrambe le note sono così motivate: «l'istanza in questione, in mancanza di fatti nuovi rispetto a quelli che hanno determinato la sospensione, non può essere presa in considerazione sulla base della semplice affermazione che la legge n. 16/1992 non ha innovato rispetto al termine fissato dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990».

I due dinieghi sono impugnati in questa sede con atto notificato in data 17 febbraio 1995 e depositato presso la segreteria della sezione il 27 febbraio 1995.

Il ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:

1) violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 9, secondo comma, legge n. 19/1990, art. 15, comma 4-septies, legge n. 19/1990 come sostituito dall'art. 1, legge n. 16/1992, art. 27 Cost.).

L'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 dispone: «la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se

non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto».

Tale norma deve ritenersi vigente anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 gennaio 1992, n. 16 che impone l'immediata sospensione dal servizio del dipendente che incorra in una condanna anche non definitiva per uno dei reati da essa previsti;

2) violazione di legge (art. 3, legge n. 241 del 1990), motivazione insufficiente, generica ed incongrua, difetto di istruttoria.

Le risposte dell'Amministrazione risultano motivate in modo insufficiente e generico, le stesse dimostrerebbero la volontà di eludere il preciso obbligo di legge.

Il ricorrente, sulla premessa della sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere la riammissione in servizio con il decorso del termine quinquennale, introduce, inoltre, una azione di accertamento del proprio diritto alla riammissione con decorrenza 1° dicembre 1994, instando, infine, per il riconoscimento dei conseguenti diritti patrimoniali.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione chiedendo il rigetto del gravame, di cui contesta il fondamento.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 1995, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, collaboratore tributario in forza all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bergamo, impugna i provvedimenti con i quali il Ministero delle finanze gli ha negato la riammissione in servizio da esso richiesta sull'assunto del decorso del periodo massimo di cinque anni di sospensione cautelare dal servizio stabilito dall'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa erariale.

Questa sostiene che il ricorso rispetto al primo provvedimento di rigetto dell'istanza di riammissione risulterebbe tardivo, essendo trascorso un periodo superiore ai sessanta giorni fra la data di comunicazione dell'atto e quella di notifica del ricorso giurisdizionale ed affermano il carattere meramente confermativo del secondo diniego.

Va, quindi, osservato che — come esattamente rilevato dal ricorrente — entrambi i provvedimenti comunicati al Sambo risultavano privi dell'indicazione del termine e dell'autorità a cui è possibile fare ricorso in violazione del disposto dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La mancata indicazione, pur non costituendo vizio di legittimità ma mera irregolarità, comporta la possibilità di remissione in termini del ricorrente.

Ciò premesso, si può passare all'esame del merito del gravame.

Giova rilevare in punto di fatto che, per quanto riguarda il procedimento penale attualmente pendente nei confronti del Sambo, questi è stato dapprima sottoposto a sospensione cautelare (dal 31 gennaio 1986 al 28 febbraio 1990) per essere poi riammesso in servizio.

In seguito, per il sopraggiungere di sentenza di condanna in primo grado (per la quale pende appello), egli è stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 15, commi primo e quarto-*septies* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Circa i rapporti fra la norma di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, e l'art. 4-*septies* della legge 18 gennaio 1992, n. 16 ha già avuto modo di pronunciarsi — in sede consultiva — il Consiglio di Stato.

La sez. I (parere n. 368/1993 del 21 aprile 1993) ha rilevato che la legge n. 16 del 1992 introduce nuove cause di sospensione obbligatoria, ma non muta il regime dell'istituto giuridico della sospensione dal servizio del pubblico dipendente.

Dalla constatazione che la citata legge n. 16 è solo in parte innovativa, la prima sezione ha tratto la conclusione che l'art. 9, secondo comma, legge 7 febbraio 1990, n. 19 risulta applicabile anche alle sospensioni cautelari disposte nei confronti degli impiegati ai sensi della legge n. 16 del 1992.

Il termine quinquennale — ha soggiunto il Consiglio di Stato — deve essere computato a decorrere dalla data della sospensione e non già da quella di entrata in vigore della più volte citata legge n. 16/1992.

La prevalente giurisprudenza dei tt.aa.rr. formatasi sul punto si è orientata nel medesimo senso.

Ha rilevato il t.a.r. Lazio (sez. II n. 1077 del 18 settembre 1993) che il quarto comma-*septies* dell'art. 1 della legge n. 16/1992 ha la finalità di trasformare in sospensione cautelare obbligatoria quella che per la previgente normazione era una ipotesi di mera sospensione facoltativa.

Per conseguenza, quando sussiste una delle fattispecie ivi previste, si deve fare luogo alla sospensione obbligatoria, ma questa si attua pur sempre nei limiti e con le modalità con le quali la stessa è prevista dall'ordinamento generale (nello stesso senso sono: t.a.r. Emilia-Romagna, sez. II n. 545 del 12 novembre 1993, t.a.r. Friuli-Venezia Giulia 23 gennaio 1992, n. 8 e 10 febbraio 1992, n. 31).

Alla stregua di tale interpretazione, il ricorso dovrebbe essere, quindi, accolto.

Peraltro, il collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, nella parte in cui la suddetta norma comporta un indiscriminato obbligo di riammissione in servizio, decorso un quinquennio, del dipendente pubblico sospeso.

La prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. t.a.r. Lazio, sez. II n. 1331 del 13 settembre 1991; t.a.r. Latina 1° febbraio 1993, n. 126; Consiglio di Stato sez. VI, n. 186 del 19 febbraio 1993) ritiene che la norma all'esame comporta *ipso iure* per l'Amministrazione l'obbligo di riammettere in servizio, per il mero decorso del termine di cinque anni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il dipendente.

Solo t.a.r. Lazio sez. III n. 1053, peraltro annullata, sullo specifico punto, da Consiglio di Stato sez. VI n. 186 del 19 febbraio 1993, ha sostenuto che il quinquennio decorra dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che conclude il procedimento penale.

La rilevanza della questione che si ritiene di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale è evidente alla luce di quanto si è sopra esposto.

Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza si osserva quanto segue.

La norma non tiene in nessun conto la situazione processuale (se vi sia stata una pronuncia ovvero se l'imputazione sia ancora in fase istruttoria), né distingue il tipo di reato, né il tipo di funzioni ricoperte dal dipendente.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha, peraltro, rilevato che il fondamentale principio di eguaglianza — sancito dall'art. 3 della Costituzione — risulta violato non solo nel caso in cui la norma disciplini in maniera differente situazioni eguali, ma altresì quando situazioni differenti siano disciplinate nello stesso modo.

Risulta, altresì, violato il fondamentale precetto dell'imparzialità della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione.

L'Amministrazione deve essere posta in grado, di fronte alla commissione di fatti che possono far sorgere sospetti sulla serietà, sulla moralità e sull'affidabilità di un soggetto, di valutare la compatibilità con l'interesse pubblico della presenza di tale soggetto nell'ambito della sua organizzazione.

La presenza di una norma — l'art. 9, secondo comma, della più volte citata legge n. 19/1990 — che dispone che la sospensione non può durare più di cinque anni impedisce oltre tale termine l'esercizio di tale essenziale verifica.

Infatti, la disposizione di cui all'art. 117 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) — che stabilisce che il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale — costringe necessariamente l'amministrazione a riammettere in servizio anche soggetti la cui sola presenza è suscettibile di arrecare turbamento all'esercizio dell'azione amministrativa.

Va rilevato che siffatta previsione normativa non può essere assimilata, sotto il profilo sistematico, alle norme che pongono limiti alla carcerazione preventiva, atteso che non può confondersi l'esigenza di tutelare la libertà personale con quella a prestare effettivamente (sempre e comunque) servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Mentre la prima situazione gode di una esplicita garanzia costituzionale, la seconda non è assolutamente rinvenibile nella Costituzione, che anzi al richiamato art. 97 si orienta in un senso diametralmente opposto, privilegiando espressamente i profili di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

E del resto la finalità ispiratrice della successiva legge n. 16 del 1992 è esattamente nel senso opposto.

Con la sentenza 9 maggio-16 maggio 1994, n. 184, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, le questioni di legittimità dell'art. 15, comma 4-*septies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di condanna per taluno dei reati indicati nelle lett. a), b) e c) di cui al primo comma ovvero nei cui confronti sussistano le condizioni di cui alle lett. e) e f) dello stesso primo comma.

La ratio di tale norma — ha osservato la Corte — è quella di rafforzare la disciplina già posta dalla legge n. 55 del 1990, estendendone talune qualificanti previsioni — inizialmente riferite solo ai soggetti legati alla p.a. da rapporto di servizio onorario clettivo o non — a pubblici dipendenti legati alla stessa da rapporto di servizio professionale.

Questi ultimi — soggiunge la sentenza della Corte — «possono talora versare in condizione di potenziale maggiore pericolosità e, quindi, essere fonte di possibili maggiori danni».

La finalità di tale previsione — prosegue la sentenza n. 184 del 1994 — è quella di apprestare mezzi di tutela volti a prevenire «la pericolosità eventuale di comportamenti decisionali ed operativi (cfr. sentenze nn. 402 e 407) potenzialmente pregiudizievoli per la p.a.».

Ma se tale disciplina, come espressamente rileva la Corte, risulta «intesa alla salvaguardia di interessi fondamentali dello Stato», è necessario valutare se questi siano adeguatamente protetti da norme che prevedono l'automatica cessazione della sospensione cautelare con il mero decorso di un determinato lasso temporale, escludendo che l'Amministrazione possa valutare la situazione — con discrezionale apprezzamento — caso per caso anche in relazione alle mansioni svolte dal dipendente.

Conclusivamente, il collegio ritiene di dover sospendere il presente giudizio e di rimettere alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la suddetta norma comporta l'obbligo indiscriminato di riammettere in servizio dopo cinque anni il dipendente sospeso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui comporta l'obbligo indiscriminato di riammettere in servizio il dipendente decorso un quinquennio dalla data di sospensione dal servizio;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che a cura della segreteria copia della seguente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Brescia, il 12 maggio 1995.

Il presidente: INGRASSIA

Il consigliere-estensore: CONTI

95C1266

N. 663

Ordinanza emessa il 3 giugno 1995 dalla commissione tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto da Di Cosmo Angelo contro l'Ufficio imposte dirette di Cantù

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Trattamento speciale di disoccupazione corrisposto nell'anno successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto - Assoggettamento a tassazione separata - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla retribuzione, attesa la natura retributiva dell'indennità in questione - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. b)].

(Cost., artt. 3 e 38).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Di Cosmo Angelo, via Dosso Fatti, 36, Mariano Comense, avverso le cart. esatt. 911V0011355400147 dell'Ufficio imposte dirette di Cantù.

RITENUTO IN FATTO

Nella dichiarazione congiunta presentata per l'esercizio 1988 era stato assoggettato a tassazione separata il trattamento speciale di disoccupazione conseguito dal coniuge per il periodo 24 febbraio-22 agosto 1987, ma corrisposto di fatto nell'anno 1988; con l'iscrizione in epigrafe l'ufficio recuperava a tassazione la maggiore imposta dovuta.

Con ricorso ritualmente proposto il contribuente proponeva tempestivo ricorso; all'udienza di discussione, sentite le parti, la Commissione si riservava di decidere.

L'operato dell'ufficio è certamente corretto, giacché l'art. 16 d.P.R. n. 917/1986 non richiama, tra i redditi assimilabili, di cui all'art. 47, il trattamento di disoccupazione di cui alla lettera e); ma è proprio in tale omissione che la Commissione ritiene di dover ravvisare la possibile violazione di precetti costituzionali.

L'omissione è probabilmente dovuta al fatto che non è stato neppure supposto un eventuale ritardo nella sua corresponsione, stante la funzione vitale ad esso assegnata dalla legge; e tuttavia, ove sussista, il non previsto regime di tassazione separata rileva sotto il duplice profilo della possibile violazione:

a) del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, avendo il trattamento di disoccupazione funzione sostitutivo della retribuzione e mancando pertanto di qualsiasi giustificazione e ragionevolezza un diverso regime tributario per gli emolumenti arretrati;

b) del «diritto» ai «mezzi di (...) adeguati (...) in caso (...) di disoccupazione involontaria (art. 38, secondo comma), poiché il cumulo dei redditi che consegue al mancato richiamo della lettera e) dell'art. 47 cit. vanifica, o quanto meno riduce gravemente, l'utilità del trattamento previsto stante l'alta incidenza del prelievo tributario che ne deriva.

L'esplicito richiamo di alcuni — soltanto — dei redditi di cui all'art. 47 cit. (lett. a e g) non consente di estendere, in via interpretativa, il regime di cui all'art. 16 all'indennità in questione, prevista nella lett. e) dello stesso articolo.

La questione di legittimità, rilevante ai fini della decisione del proposto ricorso, non è manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, lett. b) del d.P.R. n. 917/1986, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non comprende l'indennità di disoccupazione di cui al successivo art. 47, lett. e);

Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina altresì che a cura della segreteria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento.

Como, addì 3 giugno 1995

Il presidente: SCA

95C1267

N. 664

Ordinanza emessa il 28 luglio 1995 dal giudice istruttore del tribunale di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Rocco Giuseppe ed altro e Anastasia Salvatore ed altri

Processo civile - Modifiche normative apportate con decreto-legge - Fissazione della prima udienza di trattazione da parte del giudice istruttore con assegnazione al convenuto di un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre eccezioni - Conseguente impossibilità per il giudice istruttore di procedere alla trattazione della causa - Lamentato abuso dell'adozione del decreto-legge per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza - Lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.C., art. 180, modificato dal d.l. 21 giugno 1995, n. 238, art. 4).

(Cost., artt. 77 e 97).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva assunta osserva quanto segue:

1. — La provvisoria ex art. 24 legge assic. può essere accolta l'istanza di provvisoria ex art. 24 legge assic. avanzata dagli attori già con la citazione.

Dalle produzioni compiute alla prima udienza emergono infatti gravi indizi di responsabilità a carico del convenuto Anastasia Salvatore, assicurato con Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.; chiara è infatti relazione di servizio redatta dai vigili urbani di Rovigo sulle modalità del sinistro stradale che attribuisce la responsabilità del gravissimo tamponamento di cui è stata vittima la Roccato; a colpa dell'assicurato Assitalia; quest'ultimo, si legge nella relazione, procedeva a velocità non moderata ed inoltre non teneva, rispetto all'auto dell'attrice, la distanza di sicurezza tanto da tamponarla violentemente.

I verbalizzanti contravvenivano poi il convenuto per le violazioni previste dagli artt. 141, terzo e ottavo comma, e 149, primo e sesto comma, c.d.s.

Anche l'altro requisito richiesto dalla legge, lo stato di bisogno del danneggiato riconducibile al fatto del danneggiante, pare, allo stato, sussistente.

Esso sembra solo attenuato ma non escluso dalla dazione, avvenuta in udienza, della somma di L. 200.000.000 da parte dell'assicurazione. Infatti il requisito dello stato di bisogno è senz'altro presente in capo a chi, come la Roccato, si trovi paraplegico in conseguenza del sinistro ed invalido per il resto della sua vita, senza disporre di entrate familiari particolarmente sostanziose (il marito ha infatti dichiarato di percepire uno stipendio mensile di L. 1.700.000). Lo stato di totale invalidità determina indubbiamente un peggioramento delle condizioni economiche del danneggiato che, in conseguenza di ciò, è a tutti gli effetti un malato bisognoso di essere costantemente accudito, lavato, curato e vestito da terze persone e non può più essere di alcun aiuto materiale ai propri familiari nella conduzione della residenza familiare (la Roccato prima del sinistro era casalinga). Non è pensabile che l'aiuto dei terzi all'invalido avvenga gratuitamente o possa esplicarsi solo sulla base dell'*affectio* parentale (come fino adesso è avvenuto grazie alle cure prodigate dai parenti dell'attrice); i prestatori d'opera infatti vanno retribuiti. Lo stato di bisogno dell'istante perciò persiste ancora oggi.

Data la gravità delle conseguenze lesive a carico della Roccato, perdurante è il suo stato di bisogno anche dopo la dazione dell'assicurazione, dati i non brevi tempi di presumibile durata del procedimento, che necessita di verifiche ad ampio spettro, pare equo porre a carico dell'assicurazione Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia una provvisoria ex art. 24 legge assic. pari a L. 400.000.000.

2. — Questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 c.p.c. novellato.

Detto questo, chi scrive ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 4 d.-l. 21 giugno 1995, n. 238 in quanto la norma deve applicarsi dallo scrivente nel presente giudizio; i convenuti del presente procedimento hanno infatti tutti domandato la concessione del termine previsto dal capoverso della norma per poter depositare memorie e documenti.

La questione appare ammissibile in quanto unico organo giurisdizionale legittimato ad applicare la norma di cui si discute, circa la concessione al convenuto del termine ex art. 180, capoverso, è evidentemente il g.i. e non altri (giurisprudenza di questa Corte consolidata sul punto; cfr. C. cost. 23 luglio 1980, n. 125; id, 20 dicembre 1988, n. 1104 e da ultimo 6 luglio 1994, n. 278).

Chi scrive reputa che nel decreto governativo modificativo, tra l'altro, della norma in questione, non siano innanzitutto ravvisabili le condizioni poste dall'art. 77, capoverso, Cost. a che il decreto-legge possa essere approvato dal Governo; si dubita cioè che, nel caso concreto, sia ravvisabile «un caso straordinario di necessità ed urgenza».

Un siffatto controllo da parte della Corte adita, sulla sussistenza delle condizioni poste dalla norma costituzionale onde legittimare la decretazione d'urgenza, può essere oggetto di controllo da parte della autorità adita.

Per la verità gli autori che hanno affrontato la questione appaiono in prevalenza orientati verso una soluzione contraria e le obiezioni addotte operano su di un triplice versante. Da una parte si esclude che la Corte possa compiere il proprio giudizio nell'arco dei 60 giorni di vigenza del decreto, prima cioè della legge di conversione.

L'argomento è stato proprio di recente smentito per *tabulas* dalla stessa Corte che con la sentenza n. 302 del 10 marzo 1988 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. n. 2/1988 in costanza della sua vigenza, non essendo ancora intervenuta la conversione in legge.

Dall'altro si è scritto che la legge di conversione del decreto, in quanto espansione della piena *potestas* legislativa delle Camere, sanerebbe *ab origine* gli eventuali vizi presupposti dell'atto legislativo.

Infine l'ultimo degli ostacoli al sindacato dei presupposti dei decreti-legge individuati dalla dottrina deriverebbe dal fatto che il controllo della Corte sarebbe limitato ai vizi di legittimità, mentre invece la valutazione della straordinaria necessità ed urgenza avrebbe al contrario natura politica.

Facile è ribattere a quest'ultima critica che si tratta di due controlli diversi nei fini, negli obiettivi perseguiti, nelle conseguenze, negli effetti che se ne traggono e negli organi a ciò deputati; i due controlli non si escludono a vicenda proprio date le loro diversità e anzi possono convivere su piani appunto non coincidenti.

Si aggiunga poi da ultimo che nessuna norma esclude l'intervento ed il controllo della Corte sulla costituzionalità dei decreti-legge perché anzi l'art. 134 Cost. sembra presupporlo.

Piuttosto, con una dottrina che ha studiato *funditus* la questione, può dirsi che gli argomenti contrari ad un controllo siffatto non convincono; per la verità se è vero che il Governo ha ampia discrezionalità in ordine al se ed al quando intervenire con la decretazione d'urgenza, ciò deve fare in via provvisoria e nei limiti fissati dall'ordinamento. Se si opinasse diversamente non si spiegherebbe la disposizione costituzionale che determina i presupposti legittimanti la loro adozione ed il successivo richiamo alla responsabilità governativa.

La clausola dell'art. 77 Cost. sta piuttosto a significare che il potere legislativo, esercitato in tal caso dal Governo, è limitato nell'ambito al perseguimento di espressi fini, è un «potere vincolato» risultando discrezionale solo in relazione alla individuazione delle concrete situazioni che diventano giuridicamente rilevanti al fine della legittimazione dei decreti. Ne deriva, come è stato scritto, che i presupposti di cui all'art. 77 si pongono di cui all'art. 77 si pongono di legittimità al contenuto dell'atto stesso, con la conseguenza che ben possono costituire oggetto di sindacato della Corte.

Sarebbe d'altra parte non accettabile affermare che la Corte possa sindacare il contenuto dell'atto governativo in riferimento a tutte le altre disposizioni costituzionali e non invece in relazione alle sole disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 77 Cost. che indica i fini essenziali e necessari della decretazione d'urgenza.

Concludendo sul punto, chi scrive, sorretto dalle opinioni dottrinarie ora riferite, reputa che la Corte possa pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza giustificanti l'emissione del decreto n. 238/1995.

Pare superfluo ribadire la rilevanza della questione nel giudizio in corso dal momento che i convenuti, all'udienza di prima comparizione, hanno tutti domandato la concessione del termine previsto dal capoverso del novellato art. 180 c.p.c. Il g.i. deve perciò sapere, prima di applicare la norma concedendo al convenuto tale diritto, se la disposizione sia oppure no rispondente a costituzione.

Sotto altro profilo, la questione che si sottopone al giudice delle leggi non appare manifestamente infondata secondo quanto si esporrà.

Nel preambolo al decreto-legge in questione non si dà infatti in alcun modo conto di quale sia in concreto la straordinaria necessità ed urgenza «di intervenire, come si legge, su taluni aspetti della competenza e della fase introduttiva dei giudizi di primo grado, nonché sulla disciplina transitoria della legge 26 gennaio 1990, n. 353». L'impellenza di provvedere sembra più che altro presupposta ed in *re ipsa* presente nel provvedimento del Governo, senza che però se ne individui la reale e concreta presenza.

La necessità e l'urgenza potevano probabilmente ravvisarsi invece nella lunga teoria dei decreti-legge approvati dal Governo dalla fine del 1993 al dicembre dello scorso anno che si sono succeduti, come si legge nel preambolo di quei decreti-legge, «al fine di differire le date di avvio delle riforme processuali». Lo strumento tecnico adottato in quei frangenti era probabilmente l'unico a disposizione dell'esecutivo per differire la altrimenti automatica ed ormai imminente entrata in vigore delle due riforme di rito, dal momento che le strutture materiali che dovevano ospitare il nuovo giudice onorario e le procedure di reclutamento non erano all'epoca ancora state completate.

Viceversa la nuova situazione verificatasi con l'entrata in vigore delle tante attese riforme, «ibernata» per cinque anni, a far data dal corrente due maggio, non giustifica più il ricorso alla decretazione d'urgenza. Non si ravvisa ormai più alcuna urgenza di provvedere se è vero che le due riforme di rito sono già entrate in vigore da circa tre mesi.

Né va dimenticato che le innovazioni introdotte dal d.-l. n. 238 (tra cui anche quella prevista dal nuovo art. 180 c.p.c.) riguardano aspetti non certo secondari della procedura, attenendo all'articolazione stessa del processo nel suo snodo cruciale costituito dalla prima udienza di trattazione (*ex art. 183*). Si è cioè trattato di un intervento ordinamentale di grande rilievo e portata che incide sul cuore della novella del '90 svuotandola di significato, senza che tale mutamento radicale sia in alcun modo stato discusso in sede teorica e tra gli operatori del diritto.

Ma poi quale urgenza di provvedere viene ad esaurire il decreto in questione se è vero che le norme oggi modificate sono rimaste indenni da qualsivoglia intervento legislativo (almeno nella sostanza e nel loro globale complesso) per ben cinque anni, cioè durante i cinque anni di durata della *vacatio legis*? È chiaro che in questo lungo tempo anche

il Parlamento più lento avrebbe potuto modificare, aggiungere, o sopprimere le novità contenute nella legge n. 353/1990, senza bisogno che a ciò provvedesse il Governo a riforma già entrata in vigore, dopo la conclusione di due legislature dalla approvazione definitiva.

Né si può dire che la necessità di un intervento celere ed immediato fosse determinata o favorita dalla cattiva prova che le nuove norme avevano dato di sé, se è vero, come tutti sanno, che queste norme non sono ancora quasi del tutto state applicate all'interno degli uffici giudiziari perchè le prime udienze tenute fino ad oggi sono state un numero del tutto esiguo; molti Uffici giudiziari hanno infatti deciso di sperimentare il nuovo regime a partire dall'autunno. In definitiva è del tutto mancata una pur limitata fase di sperimentazione della riforma che consigliasse di rivederne alcuni aspetti.

Sarà poi la Corte a statuire se nell'astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati e dai procuratori, che protestavano contro la nuova filosofia delle preclusioni, il Governo abbia legittimamente ritenuto di ravvisare i presupposti richiesti dall'art. 77 Cost. per la decretazione d'urgenza. Ma è chiaro che se la risposta fosse positiva vorrebbe dire riconoscere vittoriose tra le categorie che protestano quelle che sono in grado di fare la voce più grossa, a tal punto da condizionare l'attività legislativa del Governo.

L'art. 180 c.p.c. novellato si pone poi anche in contrasto con l'art. 97 Cost. laddove dispone che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon funzionamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

Appare infatti del tutto contrario ai principi di buona amministrazione giudiziaria disporre da una parte lo spezzettamento del processo e dall'altro rinviare la prima udienza di trattazione a data da destinarsi senza che in essa possa tendenzialmente svolgersi alcuna attività processuale.

Dal primo punto di vista il ritorno ad un processo poco concentrato, come quello che tutti conosciamo, diluito e snaturato dalla lunga distanza temporale intercorrente tra un'udienza e l'altra, impedisce al giudice di assumere decisioni e di conoscere adeguatamente il processo che così continuerà a non conoscere o a conoscere malamente. Molto più logico era permettere ai soggetti del processo di comparire in udienza ben consci delle attività da compiere, senza doverli costringere a studiare e ristudiare all'infinito le carte processuali, con evidente aggravio di fatica e spreco di energie per tutti.

Dal secondo punto di vista prevedere che alla prima udienza di comparizione il giudice non possa compiere alcun attività processuale che non sia quella di verificare la correttezza del contraddittorio appare pure contrario al principio di economia processuale che presiede a tutto il nostro sistema processuale. Infatti, come è stato autorevolmente rilevato, è del tutto inverosimile ritenere che siano fisiologici i casi di invalidità degli atti introduttivi e della costituzione delle parti richiedenti interventi di rinnovazione, quando invece essi sono necessari in una percentuale molto limitata di casi.

Se poi la *ratio* sottesa al termine di cui all'art. 180 era quella di tutelare il convenuto non si può che pensare ad un esubero degli strumenti adottati rispetto ai fini da perseguire. Se si voleva meglio tutelarlo non era più semplice aumentare la durata dei termini a comparire?

La scelta contenuta nel decreto n. 238 favorisce indubbiamente le tattiche dilatorie di questo soggetto che non ha alcun interesse ad una celere conclusione del processo, a tutto scapito delle buone ragioni di giustizia dell'attore.

Nel caso di specie, alla prima udienza di comparizione, chi scrive non ha potuto interrogare le parti ex art. 183 c.p.c., pur se queste erano quasi tutte fisicamente presenti, proprio a causa del tenore dell'art. 180. L'attrice, paralizzata e su una sedia a rotelle dovrà ritornare in udienza e sarà necessario spiegarle che il 26 luglio non è stata interrogata perchè quella era l'udienza «di prima comparizione», mentre l'interrogatorio libero si può svolgere solo nella successiva udienza di «prima trattazione».

Non sarà facile farglielo intendere, dato che anche il giudice fatica a capirlo, ma si cercherà egualmente di provvedere.

In conclusione, essendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale esposta, il g.i. la solleva d'ufficio adottando le seguenti statuizioni di rito.

P. Q. M.

Dispone che l'Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. corrisponda all'attrice a titolo di provvisoria ex art. 24 legge assic. la somma di L. 400.000.000;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 del c.p.c., così come novellato dall'art. 4 del d.l. 21 giugno 1995, n. 238, in quanto in detto decreto non si ravvisano i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicandola inoltre alle due Camere del Parlamento.

Rovigo, addì 28 luglio 1995

Il giudice istruttore: MASONI

95C1268

n. 665

Ordinanza emessa il 18 novembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 settembre 1995) dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti da Archetti Rosa ed altri contro l'E.N.P.A.S.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'E.N.P.A.S. - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita - Limitazione al 60 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, lett. b); legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, quarto comma, in relazione agli artt. 3, terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello proposti rispettivamente:

I - ric. n. 399 del 1987: da Archetti Rosa in Riva, Albanese Giuseppina, Guizzetti Ermas, Giovanna Laura in Maffessanti, Collavini Edda in Franceschini, Perdoncin Costantino, Terreni Giovanna in Azzoni, Pocar Valerio quale procuratore di Andreoletti Annamaria, Bernasconi Mariagrazia in Labrina, Zanchi Alessandra in Albanese, Bordogna Annamaria in Sacchi, Rottigni Carla in Marchesi, Moretti Vanda in Gilberti, Bonifaccio Raffaello, Testa Ambrosina, Bolandrina Cecilia in Poli, Pandini Alessia in Cologni, Zucchelli Giuseppina in Zucchelli, Goffi Fernando, Savoldelli Giancarla in Morstabilini;

II - ric. n. 400 del 1987: da Pinacoli Antonio, Caldara Amelia in Bellotti, Carminati Emenegilda, Gritti Antonietta in Rossato, Raunacher Editta in Lugiato, Cacciamali Luigia in Gelmi, Salvi Anna Maria in Beretta,

Brunetti Faustina Teresa in Breviario, Lorenzi Mansueto, Leandri Mirella in Lorenzi, Mattioli Lida in Capolino, Pesenti Udilia ved. Rovelli, Jannone Maria Costanza ved. Pagani, Chioffi Amalia in Pizzigalli, Milesi Giuseppina in Marconi, Faccioli Annamaria, Rota Claudia in Borgonzoni, Manella Alberta, Morlotti Maria in Cattaneo, Contardo Olga ved. Gambardella, Floridi Roberta, Rindi Igina Anna Maria, Sirtoli Adriana, Prestini Anna Maria, Martina Angela in Guerini, Chiereghin Fernanda, Induni Maria Teresa in Bertolani, Plebani Elisa in Faga, Gusmini Teresa, Mazzoleni Maria in Fraschini, Raffaelli Pietro, Cognigni Francesco, Breno Amerigo, Sonnino Argia ved. Cervo, Licini Elena;

III - ric. n. 401 del 1987: da Filippini Zemira Maria, Puerari Caterina in Marciano, Pellegrini Luciana in Ciatto, Noris Chiorda Mario, Capoferri Maria in Pusterla, Confalonieri Emiliana in Barbieri, Curnis Angela in Cantoni, Rocco Amelia in Comolli, Rebuzzini Margherita, Guerini Giovanni, Ghirardi Teresa in Dolci, Cortinovis Adriana, Romei Primo, Salaroli Attilio, Chiesa Francesca in Ravasio, Rovelli Teresa Maria, Marchesi Giuseppina in Ghidelli, Colombo Zeffinetti Vittorina in Goggia, Getù Giuseppina ved. Vendramin Mosca, Mancini Diana ved. Baschenis, Gamba Ermanno;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 9, appellanti contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza agli impiegati dello Stato (E.N.P.A.S.) in persona del presidente in carica, costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato presso cui è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, appellato resistente per l'annullamento delle sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia nn. 612, 613 e 614 del 31 dicembre 1985;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 18 novembre 1994 la relazione del Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e udito, altresì, l'avv. Rienzi per gli appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. — Con tre separati ricorsi, gli appellanti, tutti dipendenti dello Stato collocati a riposo, avevano adito il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, per vedersi riconoscere il diritto al computo, ai fini dell'indennità di buonuscita a carico dell'E.N.P.A.S., oltre che dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e di ogni altra indennità avente carattere di continuità, obbligatorietà e predeterminazione, lamentando la violazione degli artt. 1 e segg. della legge 27 maggio 1959, n. 324, in quanto abrogata dall'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per incompatibilità e del citato art. 36 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme che escludono il computo dell'indennità integrativa speciale ai fini ai dell'indennità di buonuscita per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la legge 7 luglio 1980, n. 299, ha previsto il computo di tale indennità ai fini del premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, e per contrasto con l'art. 36 della Costituzione in tema di giusta retribuzione.

Con le sentenze impugnate questa sede il tribunale respingeva i ricorsi ritenendo fra l'altro manifestazione infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme preclusive della computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini della liquidazione dell'indennità buonuscita.

2. — Avverso le anzidette sentenze gli interessati hanno proposto autonomi atti di appello notificati il 14 gennaio 1987, con i quali hanno reiterato con ulteriori argomenti la già dedotta violazione del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e, in via subordinata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. d), della legge 27 maggio 1959, n. 324, e dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in relazione agli art. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Nei giudizi di appello si è costituito l'E.N.P.A.S. eccependo l'esclusione dell'indennità in parola dal computo ai fini dell'indennità di buonuscita e la manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale della questione, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 25 febbraio 1988 e successive ordinanze dichiarative della manifesta infondatezza.

3. — Chiamate le cause alla pubblica udienza del 15 novembre 1991 e trattate in decisione con ordinanza n. 39 del 25 gennaio 1992, riuniti i ricorsi, si riteneva non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della più volte citata legge n. 324 del 1959 nel testo sostituito dall'art. 1, primo

comma della legge 3 marzo 1960, n. 185, nonché degli artt. 3, 37 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 in relazione agli art. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione e, per l'effetto sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

4. — Sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 19 maggio 1993, con cui, fra l'altro, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'art. 1, terzo comma, lett. b) e c) della legge 27 maggio 1959, n. 324, con gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione, ed emanata, a seguito della sentenza anzidetta, la legge 29 gennaio 1994, n. 87, gli appellanti, con memoria notificata il 17 giugno 1994, depositata il successivo 9 luglio, hanno proposto motivi aggiunti sollevando nuova questione di illegittimità costituzionale di specifici articoli della citata legge n. 87 del 1994, e cioè, dell'art. 1, lettera b), con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Cost., dell'art. 3, primo e terzo comma, per violazione dell'art. 3 della Cost., dell'art. 4, primo comma, anche in relazione all'art. 2, quarto comma, ed all'art. 1, per violazione degli artt. 24, 103, 104 e 113 della Cost.

I ricorrenti, i quali non ritengono soddisfacente delle loro pretese la legge sopravvenuta, di cui anzi non sarebbero destinatari per essere, la domanda avanzata, ben più ampia di quanto riconosciuto dalle disposizioni contenute nella legge n. 87 del 1994, avanzano innanzitutto il sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge suddetta, in relazione agli artt. 102, 108 e 24 della Cost., ove sia da interpretare nel senso di non consentire ai ricorrenti di coltivare le loro pretese in giudizio, pure a fronte di una disciplina legislativa assolutamente non soddisfacente della domanda proposta in giudizio.

In ogni caso, nel merito, le disposizioni della legge n. 87 del 1994 sarebbero sospettabili di illegittimità costituzionale per i seguenti aspetti:

1) l'art. 1 nella parte in cui comporta, per i dipendenti statali, la mancata valutazione dell'intera indennità integrativa speciale nella base di computo per l'indennità di buonuscita, si porrebbe in contrasto sia con la sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale, sia, direttamente, con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal momento che la disposizione, lungi dal realizzare l'obiettivo di complessiva omogeneizzazione delle prestazioni di fine rapporto, manterrebbe e riprodurrebbe sostanzialmente una situazione di sperequazione in danno dei lavoratori pubblici, considerato che il trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati viene calcolato assumendo a base la retribuzione annua, la quale, a norma dell'art. 2120 del Codice civile, nel testo novellato dall'art. 1 della legge n. 29 maggio 1982, n. 297, comprende tutte somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale;

2) l'art. 3, comma 1, è illegittimo per avere limitato l'applicabilità della riliquidazione ai soli dipendenti collocati a riposo dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti; la fissazione di tale data urterebbe contro il principio di ragionevolezza nella parte in cui fosse da intendere nel senso che il legislatore abbia voluto beneficiare i dipendenti cessati dal servizio nel decennio anteriore alla entrata in vigore della legge in esame, in quanto lascerebbe tagliati fuori una larga fascia di lavoratori, cessati dal servizio nel periodo compreso fra il 6 febbraio 1984 ed il 30 novembre 1994, con particolare danno fra l'altro per il personale scolastico cui la normativa vigente, impone comunque che la decorrenza della cessazione dal servizio coincida con l'inizio dell'anno scolastico;

3) lo stesso art. 3, comma 3, e l'art. 2, comma 4, sarebbero poi illegittimi per violazione degli artt. 24, 36, 38 e 113 della Costituzione, nella parte in cui dispongono lo scaglionamento delle riliquidazioni senza prevedere la corresponsione di rivalutazione ed interessi, escludendo dunque ogni ristoro per il ritardato pagamento.

Pur consapevoli della estraneità della questione al presente giudizio, i ricorrenti richiamano poi l'attenzione sull'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, che sarebbe rinvenibile nella disposizione che prevede lo scaglionamento della riliquidazione anche nei confronti di dipendenti da collocare a riposo successivamente alla entrata in vigore della legge, prevedendo la liquidazione immediata secondo le nuove misure soltanto in favore di coloro che saranno collocati a riposo a fare data dal 1° dicembre 1994, evidenziando l'irragionevolezza di tale sperequazione basata soltanto sul fattore temporale, la quale si rivelerebbe particolarmente vessatoria per il personale scolastico, costretto al rispetto del collocamento a riposo coincidente con l'inizio dell'anno scolastico.

Concludono quindi gli interessati, in via principale, per l'accoglimento del ricorso indipendentemente dalla sopravvenuta legge n. 87 del 1994 ed in subordine, ritenuta la non manifesta infondatezza delle sollevate questioni di illegittimità costituzionale, per la remissione delle stesse alla Corte costituzionale, con le conseguenze di legge, al fine ultimo dell'accoglimento dei ricorsi.

Su istanza degli interessati è stata fissata l'udienza pubblica del 18 novembre 1994 ed in quella sede le cause sono state trattate in decisione.

DIRITTO

1. — I giudizi già riuniti in occasione dell'ordinanza n. 39 del 1992 di rimessione alla Corte costituzionale, devono essere mantenuti tali, per la coincidenza delle controversie concernenti tutte la computabilità dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti statali cessati dal servizio, e delle questioni sollevate, anche per quanto concerne il sospetto di illegittimità costituzionale, prospettato con i motivi aggiunti.

Essi ritornano all'esame dopo l'entrata in vigore (in data 6 febbraio 1994) della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante «Norme relative al computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1994), la quale, «in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati conseguente all'applicazione del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1), dispone che, a decorrere dal 1° dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione della norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed gli altri elementi retributivi considerati utili» nella misura, per i dipendenti delle amministrazioni statali e nelle altre indicate alla lett. b) del citato art. 1, «di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento, per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità».

La stessa legge dispone all'art. 4 che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti» e che «i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto».

Inoltre l'art. 3 della legge in esame precisa (al comma 1) che il trattamento fissato dalla legge viene «applicato... ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti» con esclusione conseguentemente di quanti siano venuti a cessare dal servizio anteriormente a tale data, salva la clausola contenuta nello stesso articolo secondo cui il trattamento in questione si applica anche a coloro «per i quali non siano ancora esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento».

Lo stesso art. 3, dopo avere posto, al successivo comma 2, l'obbligatorietà, ai fini dell'applicazione della legge ai dipendenti già cessati dal servizio, della presentazione di specifica domanda su apposito modello, nel termine perentorio del 30 settembre 1994, dispone, al comma 3 che «la prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1989; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1990-31 dicembre 1992 ed entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994».

Contrariamente a quanto ritenuto in via principale dagli appellanti, la legge in esame trova applicazione alle controversie in esame.

Giova ricordare, al riguardo che già la sezione, con precedenti ordinanze nn. 664 del 3 maggio 1994, 953 del 18 giugno 1994 (ed altre in corso di pubblicazione) relative a differente categoria di dipendenti collocati a riposo (i dipendenti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, cessati dal servizio dopo o prima il 30 novembre 1984) ha rimesso alla Corte costituzionale questioni analoghe a quelle sollevate dagli attuali interessati con i ricordati motivi aggiunti.

Coerentemente con l'orientamento già espresso con le citate ordinanze, e con riguardo specifico alle fattispecie portate all'esame del giudice di appello con i ricorsi riuniti in questa sede relativi motivi aggiunti deve ritenersi che tutte le citate disposizioni assumono evidenza nel presente giudizio e pongono dubbi di loro incostituzionalità, secondo quanto dedotto in via subordinata, con i motivi aggiunti, dagli stessi appellanti e le considerazioni ulteriori già svolte nelle precedenti citate ordinanze di rimessione ed adattabili ai casi in esame.

2.1. — L'art. 4 della legge considerata determina la dichiarazione di estinzione d'ufficio del giudizio, con compensazione fra le parti delle spese relative.

In tale suo disposto esso sembra porsi in contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione e la questione relativa non appare manifestamente infondata.

2.2. — La legge in esame, nel prescrivere che il trattamento con essa previsto si applica anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento (art. 3, comma 1), dispone poi che l'applicazione del trattamento ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (art. 3, comma 2).

In tale contesto normativo la disposizione contenuta nell'art. 4 successivo incide direttamente sul diritto di difesa quale garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Se è vero infatti che i precetti quivi sanciti non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa, quale espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, eventualmente condizionandone l'esercizio all'esperimento di una procedura amministrativa, ciò non toglie tuttavia che sussistono limiti ad una siffatta discrezionalità, fra cui il principale è rappresentato dalla condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze. In relazione a tale principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, il limite anzidetto risulta ampiamente superato allorché, come nella specie, il legislatore interviene successivamente all'esercizio dell'azione con disposizioni preclusive intese a vanificare la tutela giurisdizionale, specie se questa sia stata già sperimentata, essendosi resa necessaria — come è reso evidente dalla intervenuta pronuncia di incostituzionalità — a seguito di puntuali inadempienze legislative a fronte di posizioni soggettive, che la Corte costituzionale ha poi ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione.

È appena il caso infatti di ricordare che la disciplina legislativa sopravvenuta, che consente ora, sia pure entro certi limiti, il computo dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto, fra l'altro dei dipendenti dello Stato, è solo in parte frutto della scelta discrezionale del legislatore ordinario, dal momento che consegue alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme previgenti e nasce dalla esigenza, sottolineata dalla stessa Corte, di provvedere con adeguata tempestività a «reintegrare l'ordine costituzionale violato».

È dunque chiaro che, quanto meno sul piano della sussistenza del diritto, non può riconoscersi alla legge in esame alcun carattere innovativo e che, con riguardo alla posizione sostanziale dedotta nei giudizi, soltanto la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennità di anzianità trova risposta nella nuova legge, essendo nella previgente legislazione statale, siccome emendata dalla pronuncia costituzionale, il riconoscimento della titolarità del diritto ad un adeguato computo dell'indennità medesima.

Sul piano della razionalità, non si sottrae al sospetto di violazione dall'art. 3 della Costituzione la disposizione normativa, che imponendo la dichiarazione di estinzione, si risolve appunto nella vanificazione di quegli stessi giudizi, che hanno reso possibile la proposizione incidentale della questione di illegittimità costituzionale e che dunque seppure ancora non definitivamente decisi dal giudice naturale con sentenza passata in cosa giudicata, pur tuttavia hanno consentito di incidere sull'ordinamento generale attraverso la pronuncia suddetta.

Né può essere sottratto al sospetto di incostituzionalità la stessa norma sotto il profilo della compromissione del diritto di difesa derivante dalla estinzione dei giudizi pendenti, in relazione ai tempi lunghi previsti per la realizzazione della pretesa e, in definitiva, per il riconoscimento del diritto, dal momento che tale estinzione potrebbe consentire alla amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, l'esistenza stessa del diritto, anche in relazione a quelle ipotesi che per tale aspetto potrebbero già pervenire a pronta soluzione.

2.3. — L'illegittimità della norma è ancor più aggravata dalla previsione di una domanda da proporsi entro un determinato termine di decadenza da parte di quei soggetti che avevano già proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale, si da attrarre nello stesso profilo di illegittimità costituzionale anche la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui non esonera dalla proposizione della domanda in sede amministrativa tali soggetti, abbiano o meno essi già ottenuto una sentenza favorevole.

2.4. — La violazione delle garanzie costituzionali poste dagli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, della Costituzione, investe l'art. 4 della legge n. 87 del 1994, non solo per la parte in cui dispone l'estinzione dei giudizi pendenti e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, ma anche là dove dispone la compensazione delle spese del giudizio, sottraendo al giudice naturale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio tale parte accessoria della controversia, che per principio costituzionale non può esserne distolta.

2.5. — Il sospetto di illegittimità dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994 si estende poi alla violazione dell'art. 113 della Costituzione, in un ambito che vede come giudice naturale delle relative controversie il giudice amministrativo.

2.6. — Vi è da rilevare altresì che la lesione delle posizioni soggettive costituzionalmente garantite si accompagna nella specie all'illegittima interferenza dell'esercizio del potere legislativo nella sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, per quanto spettante al giudice amministrativo a norma dell'art. 103 della Costituzione, ampliando il sospetto di illegittimità costituzionale della norma anche per tale profilo.

2.7. — Non può trascurarsi del resto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 123 del 10 aprile 1987, ha già dichiarato incostituzionale una norma di identico contenuto della legge n. 425 del 1984.

3. — L'incostituzionalità dell'art. 4, se dichiarata dalla Corte costituzionale, pone in evidenza, poi, il sospetto di incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, nella parte in cui limita l'applicabilità delle disposizioni favorevoli al computo dell'indennità integrativa speciali ai soli dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, e non la estende invece a tutti quanti siano cessati dal servizio anteriormente a tale data, non sussistendo elementi per ritenere giustificabile, sul piano della razionalità, il differente trattamento fatto agli interessati, in relazione al principio di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione.

Come correttamente posto in evidenza dagli interessati, la norma fra l'altro pone, nell'ambito dei dipendenti dello Stato i quali siano cessati dal servizio nell'anno 1984 una particolare discriminazione in danno dei dipendenti scolastici, nessuno dei quali potrebbe essere ricompreso fra i destinatari della disposizione, per ciò che riguarda il suo limite iniziale in considerazione del vincolo posto agli stessi dalla disciplina di settore circa la decorrenza del collocamento a riposo dall'inizio dell'anno scolastico.

4. — Analogamente l'incostituzionalità dell'art. 4, se dichiarata dalla Corte costituzionale, pone in evidenza, poi, il sospetto di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, lett. b), della stessa legge nella parte in cui stabilisce che per i dipendenti ivi contemplati il computo dell'indennità integrativa speciale deve essere fatto nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio (con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento).

Pur tenendo presente l'indicazione della Corte costituzionale, la quale non ha escluso la possibilità che la complessiva omogeneizzazione delle prestazioni di fine rapporto possa essere realizzata secondo moduli improntati al principio di gradualità, appare irrazionale il criterio che ha indotto il legislatore a contenere nella misura del 60 per cento anzidetto la quota di computabilità della indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti statali, in rapporto al trattamento riservato ai dipendenti del settore privato, ma anche in rapporto alla misura di ogni altro elemento retributivo computabile nella base di calcolo della indennità di buonuscita, in relazione all'art. 3 del t.u. n. 1032 del 1973, a norma del quale la base contributiva per la determinazione dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio integralmente percepito al momento della cessazione dal servizio.

Il sospetto di incostituzionalità appare ancor più evidente ove si consideri che la stessa Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, fra l'altro degli artt. 3 e 38 del t.u. n. 1032 del 1973, ha tenuto conto delle difficoltà conseguenti alla predisposizione di meccanismi di omogeneizzazione, ma non ha ritenuto affatto giustificato, sul piano dei precetti costituzionali, la predisposizione di un sistema sostanzialmente rivolto a mantenere, sia pure in modo temperato, le riscontrate differenze con il settore privato del lavoro subordinato, senza che esse trovino giustificazione nella specialità delle situazioni.

La discrezionalità del legislatore ordinario nella determinazione della base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto non si può ritenere estesa alla previsione di ingiustificate commisurazioni sperequative e inidonee a soddisfare l'esigenza di adeguatezza e proporzionalità, cui la riforma avrebbe dovuto ispirarsi secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale, con la conseguenza che l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 87 del 1994 appare in violazione dei principi posti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.

5. — La pretesa dedotta nel presente giudizio è stata posta anche con riguardo alla rivalutazione monetaria delle somme riconosciute dovute in integrazione della indennità di buonuscita ed agli interessi su di essi. Tale parte della pretesa diviene preclusa dal comma 4 dell'art. 1 della legge fin qui esaminata, in quanto dispone che le somme dovute in

conseguenza del computo nella indennità di fine servizio dell'indennità integrativa speciale «non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria».

Sembra evidente la violazione, per effetto di una norma siffatta, sia dell'art. 3 che dell'art. 36 della Costituzione, in quanto essa espone: da un lato i crediti considerati, per le conseguenze dell'inadempimento ai debiti correlativi, ad un trattamento risarcitorio peggiore rispetto a quello previsto per ogni altro credito di qualsiasi genere ed anche da lavoro dipendente, senza che sussistano peculiarità differenzianti; dall'altro lato, tale specifico credito, nel suo carattere di retribuzione differita ormai legislativamente stabilita, alla sminuzione conseguente al decorso del tempo, che ne svilisce la proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato e la sufficienza alla esistenza libera e dignitosa del lavoratore.

Ne risulta la non manifesta infondatezza anche di tale questione, anche in relazione alla previsione dell'art. 3, comma 3, della stessa legge, così come precisato dagli appellanti.

6. — Tutte le questioni di illegittimità costituzionale così delineate riguardo alla legge n. 87 del 1994 sono rilevanti a fini della definizione dei giudizi riuniti. Quella concernente l'art. 4, perché dalla sua risoluzione in un senso e nell'altro dipende se i giudizi stessi possano pervenire a conclusioni di merito od essere dichiarati estinti. Tutte le altre, perché, nel caso di incostituzionalità dichiarata dell'art. 4, sulla risoluzione delle stesse dovrà conformarsi in un senso o nell'altro il giudizio nel merito delle pretese dedotte.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Riunisce i ricorsi in epigrafe, sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione;

b) dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui limita l'applicazione della legge ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 e non esclude dall'obbligo della presentazione della domanda i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione per il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio;

c) dell'art. 1, lett. b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nella parte in cui limita al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio la quota computabile nella base di calcolo ai fini della indennità di anzianità, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;

d) dell'art. 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in relazione anche a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma della stessa legge, in quanto esclude che le somme dovute a titolo di prestazioni a norma della legge medesima non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così ordinato in Roma il 18 novembre 1994.

Il presidente: IMPERATRICE

Il consigliere estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

N. 666

Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto dall'I.A.C.P. della provincia di Como contro la Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como

Tributi in genere - I.C.I. - Assoggettamento all'imposta anche degli I.A.C.P. - Mancata previsione di un regime di esenzione o quanto meno di un trattamento differenziato dell'imposta dovuta dagli I.A.C.P. come previsto per l'I.S.I. e l'I.N.V.I.M. - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli istituti in questione, nonostante le specifiche finalità solidaristiche degli stessi, rispetto agli altri contribuenti - Violazione del principio della capacità contributiva in considerazione della rigidità delle entrate degli istituti in questione a fronte del maggior prelievo contributivo.

[Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 6 e 7].

(Cost., artt. 2, 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dall'Istituto autonomo case popolari della provincia di Como, in persona dell'ing. Francesco Acquaro, averso S/RIF. su istanza rimborso I.C.I.:

Letti gli atti;

Sentite le parti;

Udito il relatore dott. Guido Sica;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso ritualmente proposto l'Istituto chiedeva disporsi il rimborso, già vanamente richiesto in via amministrativa, dell'I.C.I. versata all'A.F. per il 1993, assumendo di non essere soggetto passivo del tributo, avuto riguardo alla sua natura di ente pubblico ed alle funzioni esercitate; in via subordinata, deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7 della legge n. 421/1992 e degli artt. 1 e 7 del D.Lgs. n. 504/1992 per violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost.

L'A.F. depositava deduzioni e chiedeva respingersi la domanda.

All'udienza di discussione, sentite le parti, la Commissione si riservava di decidere.

Contrariamente a quanto assume, l'Istituto rientra tra i soggetti passivi dell'I.C.I. essendo proprietario di immobili; è da ritenere tuttavia fondata la questione di legittimità sollevata, nei limiti che vengono di seguito precisati.

L'incidenza del tributo assorbe — secondo le indagini espletate — il 34% dell'importo complessivo dei canoni e supera comunque la quota normativamente destinata a coprire le spese generali, di amministrazione e per tasse ed imposte; per poter provvedere al pagamento dell'imposta è stato necessario utilizzare per l'esercizio 1993 somme iscritte in bilancio per altri fini (v. note n. 146/S del 22 luglio 1993 e n. 9044/A del 14 ottobre 1993 del Ministero dei LL.PP.).

Non è possibile, d'altra parte, promuovere un aumento delle entrate, giacché la misura del canone di locazione, finalizzata al soddisfacimento di esigenze di solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli, è rigidamente predeterminata; di conseguenza, il prelievo del tributo è tale da impedire, o comunque gravemente pregiudicare, l'ulteriore esercizio dei compiti istituzionali dell'Ente.

La peculiarità delle funzioni espletate era stata tenuta presente in passato dal legislatore nella disciplina dell'I.S.I. (art. 7) e dell'I.N.V.I.M. (art. 25, secondo comma, lett. b) d.P.R. n. 643/1972, art. 26 legge n. 141/1983); nella non disposta esenzione dell'I.C.I. o, quanto meno, nella mancata previsione di una diversa misura del tributo, è quindi da ravvisare la violazione di molteplici disposizioni costituzionali: dell'art. 53, perché non trovano alcuna considerazione né gli scopi sociali perseguiti, né i numerosi vincoli che influiscono nell'azione dell'Istituto, rendendo rigida l'entità delle entrate; degli artt. 2 e 3, perché ignorando le specifiche finalità solidaristiche perseguite dall'Istituto, non è previsto per l'I.C.I. un trattamento esentivo (art. 7) o quantomeno differenziato (art. 6).

La questione di legittimità non appare, pertanto, manifestamente infondata.

La questione di legittimità, rilevante ai fini della decisione della proposta azione di rimborso, non è, pertanto, manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 4, primo comma, lett. a) nn. 1, 2, 3, 6 e 7 della legge n. 421/1992 e degli artt. 1, 6 e 7 del d.lgs. n. 504/1992, con riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. nella parte in cui non prevedono un regime esentivo, o quanto meno un trattamento differenziato, dell'imposta dovuta dall'I.A.C.P.;

Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina, altresì, che a cura della segreteria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento.

Como, addì 2 giugno 1995

Il presidente relatore: SICA

95C1270

N. 667

Ordinanza emessa il 12 luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Aurora e D'Avino Salvatore

Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carezza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza apportata con decreto-legge - Carezza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Processo civile - Competenza del pretore - Ampliamento della competenza per valore e per materia disposta con decreto-legge - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 2 e 8, n. 1).

(Cost., artt. 77 e 97).

IL GIUDICE DI PACE

Con ricorso, depositato in cancelleria il 28 giugno 1995, la istante S.p.a. Aurora, agenzia principale di Napoli, chiedeva al giudice di pace di Napoli di emettere decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e segg. c.p.c., in favore di essa ricorrente società ed in danno di D'Avino Salvatore per il pagamento della somma di L. 681.000, oltre interessi e spese, dovuta quale rata di premio assicurativo scaduta il 18 luglio 1994 in virtù della polizza n. 920053, ramo Jll «protezione persona forma base», del 18 luglio 1992.

L'art. 8 n. 1 del d.-l. n. 238/1995, entrato in vigore il 22 giugno 1995, ha statuito che nel primo comma dell'art. 641 c.p.c. le parole «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni», per cui in tal modo il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 645 c.p.c., è stato elevato da venti a quaranta giorni.

Pertanto, in virtù di tale nuova normativa il giudice di pace adito dovrebbe concedere il predetto maggior termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, da lui emanato in favore della ricorrente società ed in danno dell'intimato D'Avino Salvatore.

DIRITTO

1. — L'art. 77, secondo comma della Costituzione prevede che il Governo può emettere provvedimenti provvisori, aventi forza di legge, sòd nei casi straordinari di necessità e di urgenza.

Nella specie il Governo, al fine di emettere il predetto d.-l. n. 238/1995, ha stabilito che sussiste il requisito della straordinaria urgenza soltanto in relazione alla necessità di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio ordinario di primo grado. È evidente, quindi, che in un simile provvedimento provvisorio di urgenza, riguardante la fase introduttiva del giudizio ordinario di primo grado, l'impugnato art. 8 n. 1 del d.-l.

n. 238/1995 non poteva introdurre una norma relativa ad altra fattispecie e cioè riguardante il procedimento speciale per decreto ingiuntivo, dato che l'atto introduttivo del normale giudizio di merito è costituito dall'atto di opposizione e non dal ricorso introduttivo per la concessione dell'ingiunzione.

Ne consegue che nella fattispecie mancano del tutto i presupposti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza richiesti dal citato art. 77 della Carta costituzionale per l'emissione del Governo di un decreto-legge, per cui il provvedimento impugnato (d.-l. n. 238/1995) è nullo perché è stato emesso al di fuori di ogni previsione costituzionale.

Ma vi è di più. La normativa, prevista dall'art. 8 n. 1 del citato d.-l. n. 238/1995, è in netta antitesi con il principio del *favor creditoris*, cui la procedura per decreto ingiuntivo si ispira, ed è del tutto contraria alla logica di riduzione della durata dei processi e delle procedure giudiziarie, a cui si ispira la nuova normativa del codice di procedura civile voluta dal Parlamento, per cui un simile provvedimento poteva essere emanato solo con legge normale e certamente non con un provvedimento proprio ed urgente del Governo.

Pertanto, il d.-l. n. 238/1995 nella sua globalità va dichiarato nullo perché anticostituzionale.

2. — L'art. 1 del citato d.-l. n. 238/1995, che prevede l'abolizione della competenza del giudice di pace relativamente alle procedure previste dal terzo comma e dal n. 4 del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 374/1981 (opposizioni alle ingiunzioni previste dalla legge n. 689/1981 e quelle proposte avverso alle sanzioni amministrative erogate ex art. 76 del t.u. d.P.R. n. 309/1990), è sicuramente in aperto contrasto con il disposto dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione che concede al Governo di legiferare soltanto nei casi straordinari di necessità e di urgenza. Infatti, l'abolizione di una competenza per materia, assegnata dal Parlamento al giudice di pace al termine di una lunghissima gestazione della riforma del processo civile e che è stata definitivamente confermata dalla legge n. 571/1994 (con la quale tale Magistrato onorario è finalmente entrato in vigore), manca sicuramente del presupposto di una qualsiasi ragione di necessità e di urgenza per provvedere con decreto-legge alla predetta riduzione massiccia della competenza del giudice di pace.

Con il predetto art. 1 del d.-l. n. 238/1995, infatti, viene sottratto a tale Magistrato oltre il 40% dei processi di sua competenza e di fatto si ottiene un risultato del tutto contrastante con il fine stesso cui la legge di riforma del processo civile si ispira e cioè quello di rendere più veloce l'ottenimento di un provvedimento giudiziario civile proprio mediante la riduzione consistente del carico di cause assegnate al Pretore nelle materie meno impegnative.

È non vi è dubbio che le procedure, ora sottratte al giudice di pace e ritornate alla competenza pretorile, sono molto numerose; nella maggior parte sono di lieve entità; non richiedono generalmente l'intervento di legali e sono sicuramente caratterizzate da un procedimento snello e spedito che ben si attaglia proprio alla nuova figura di tale magistrato onorario anche sotto il profilo pratico di una decisione rapida ed equitativa.

Mancando, quindi, del tutto il presupposto della straordinaria necessità di urgenza di un simile intervento legislativo da parte del Governo, il predetto d.-l. n. 238 del 1995 va dichiarato nullo nella sua globalità perché contrario al disposto dell'art. 77 della Costituzione.

Ed è evidente che una siffatta eccezione è rilevabile *ictu oculi* e può essere sollevata di ufficio dal giudice di pace anche nell'ambito di una procedura monitoria ex artt. 633 e segg. c.p.c. proprio per tale caratteristica di evidente nullità.

3. — Il precitato art. 1 (commi 1 e 2) del d.-l. n. 238/1995, allorché toglie una larga fetta di competenza per materia assegnata al giudice di pace e nel contempo aumenta a dismisura quella del pretore in sede civile contrasta in modo evidente (*ictu oculi*) anche con il disposto dell'art. 97 (primo e secondo comma) della Costituzione, che stabilisce per i pubblici uffici (quali sono quelli dei magistrati togati ed onorari) una organizzazione secondo disposizioni di legge che ne assicurino il buon andamento, assegnando a ciascuno sfere di competenze ed attribuzioni idonee a tal fine.

Nella specie è fuor di dubbio che il depauperamento, peraltro ingiustificato, della competenza del giudice di pace ed il contemporaneo eccessivo ed insopportabile aggravio del carico di giudizi, assegnati al pretore in materia civile nonostante l'esiguo numero di tali magistrati addetti a questo settore (appena 900 in tutta l'Italia), produrrà il sicuro effetto di affossare definitivamente la Giustizia ed in ultima analisi realizzerà una vera e propria fattispecie di denegata giustizia. Ed è evidente che tutto ciò è palesemente contrario al disposto dell'art. 97 (primo e secondo comma) della Costituzione che, invece, prevede che le competenze e le funzioni, assegnate ai pubblici uffici, siano determinate secondo disposizioni che ne assicurino il buon andamento e non certamente la definitiva paralisi.

E si badi che già con le precedenti competenze pretorili (fino a lire 5 milioni prima e fino a 20 milioni dopo) il carico dei Pretori in materia civile era insopportabile e non poteva, quindi, essere ulteriormente aumentato senza gravi conseguenze per il buon funzionamento della Giustizia e neppure potrà in futuro essere viepiù aumentato a discapito della competenza del giudice di pace.

All'uopo va ricordato che l'eccessiva durata dei processi davanti ai Pretori in materia civile ha spesso determinato la condanna dell'Italia al risarcimento dei danni nei confronti dei cittadini che hanno adito la Corte di Strasburgo per la difesa dei «diritti dell'uomo» e che ciò produce purtroppo all'immagine ed alla finanza dello Stato italiano grave ed insopportabile nocumento.

Non vi è dubbio, quindi, che anche per tale ultimo motivo il d.-l. n. 238/1995 è contrario alle predette norme costituzionali (artt. 77 e 97) e va dichiarato, nella sua globalità, come per le singole norme impugnate, incostituzionale.

E tale rilievo è senz'altro ammissibile e può essere sollevato di ufficio dal giudice di pace nell'ambito dell'attuale procedimento monitorio, dato che, in caso contrario, egli dovrebbe applicare una norma (art. 8 n. 1 del citato d.-l. n. 238/1995) contenuta in un provvedimento legislativo provvisorio che il Governo ha emesso al di fuori delle sue competenze.

Del resto è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale che l'emissione e la reiterazione di decreti-legge, divenuta ormai norma ordinaria nell'attività dei vari Governi, non è costituzionale e va sicuramente dismessa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata e solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 n. 1 del d.-l. n. 238/1995 in relazione all'art. 77, secondo comma, della Costituzione; nonché dell'art. 1 dello stesso d.-l. n. 238/1995 in relazione all'art. 77, secondo comma, della Costituzione ed infine degli artt. 1 e 2 del medesimo d.-l. n. 238/1995 in relazione all'art. 97 (primo e secondo comma) della Costituzione;

Dispone la sospensione della procedura monitoria n. 1699/1995 pendente davanti al giudice di pace di Napoli tra Aurora S.p.a. e D'Avino Salvatore e nel contempo ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, infine, che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 12 luglio 1995

Il giudice di pace: PELLEGRINO

95C1271

n. 668

Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Autostrade concessioni e costruzioni autostrade e Di Nardo Giovanni

Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti ingiuntivi - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge - Ritenuta inidoneità di tale strumento legislativo a modificare norme attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio del buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108).

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato l'8 giugno 1995 dall'Autostrade concessioni e costruzioni autostrade S.p.a. (avv. Carlo Schiavone) c/Di Nardo Giovanni, r.g. n. 1055/1995 avendo terminato la fase istruttoria ex art. 640 c.p.c. ed ottenuti i chiarimenti e le integrazioni necessarie, ritiene di poter emettere il richiesto decreto di ingiunzione.

A tal punto il giudice di pace si pone il problema di dover concedere all'intimato il termine di legge previsto per il pagamento dell'ingiunzione ovvero per proporre opposizione al decreto medesimo e al riguardo osserva in

DIRITTO

Detto termine è di giorni venti *ex art. 641 c.p.c.* secondo la legge del tempo in cui è stato proposto il ricorso, ma in virtù del principio *tempus regit actum* dovrebbe essere esteso a giorni quaranta *ex art. 8 n. 1 del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238*, e tanto è sufficiente a questo giudice per porsi il problema della costituzionalità della nuova norma da applicare. Problema che ritiene possa legittimamente porsi anche in fase di procedimento monitorio ove il ricorso è sin dalla data del deposito ritenuto far parte delle fase introduttiva del giudizio di primo grado.

Ed invero appare con immediatezza il trattamento differenziato da applicare al caso rispetto a quello usato per i decreti emanati anteriormente alla data del 22 giugno 1995 ove si tenga anche conto che il decreto-legge, avendo soltanto efficacia di legge, è notoriamente precario attendendosi la sua conversione perché acquisti valore di legge, e che nulla toglie che il trattamento differenziato possa ripetersi dopo la conversione in legge, ma soprattutto e certamente, per di più con effetto retroattivo, se tale conversione non dovesse essere approvata dal Parlamento, con evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 11 c.c. delle disposizioni sulla legge in generale, e tanto per gli effetti dell'art. 77, comma 3, della Costituzione.

Ma ancora più fondata è la questione sulla validità costituzionale di un atto avente soltanto forza di legge tale da modificare un procedimento civile in violazione degli artt. 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione.

La questione di incostituzionalità del d.-l. n. 238/1995 appare manifestamente fondata anche per altri motivi e, quindi, la sua applicazione desta dubbi e perplessità in questo giudice che dovrebbe applicare, ragione per cui appare giusto sollevare la questione per il supremo giudizio della Corte costituzionale.

Tra i motivi di tale deferimento alla Corte costituzionale vi è la questione fondamentale se un decreto-legge possa realmente modificare norme organizzative della giustizia e norme procedurali complesse per definizione costituzionale riservate alla legge in senso proprio, approvata dai due rami del Parlamento sovrano, la quale dispone stabilmente e per l'avvenire, almeno fino ad altra legge di pari valore e forza di legge ordinaria che ne dovesse disporre l'abrogazione. Va di pari passo con tale valutazione l'altra, anch'essa di rilievo costituzionale e fondamentale, che riguarda il caso straordinario di necessità ed urgenza che, *ex art. 77, comma 2, della Costituzione*, abbia consentito al Governo di emanare il d.-l. n. 238/1995 in deroga al disposto non soltanto dei già citati artt. 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione, ma anche degli artt. 70, 72 e 76 della Costituzione.

Ed invero il motivo, e non il solo, che colpisce questo giudice di pace nel procedimento a lui affidato, è proprio la fondatezza dell'urgenza e necessità della disposizione dell'art. 8 n. 1 del d.-l. n. 238/1995 oltre che la precarietà della norma soggetta a conversione, pena la caducità della stessa e, quindi, con il rischio, peraltro del tutto ingiustificato, di una disparità notevole di trattamento (del 100%) fra i cittadini sottoposti a procedimento di ingiunzione a seconda se ingiunti prima, dopo o durante la validità del decreto-legge impugnato.

Vi è naturalmente di più. La disposizione in decreto, che si somma a tutta una serie di norme modificative della competenza dei giudici (tribunale, pretore e giudice di pace) imporrebbe in ogni caso, alla conversione in legge da parte del Parlamento, una serie di norme transitorie omesse in decreto e che dovrebbero trovare dimora nella legge di conversione, con evidente ingiustificata forzatura del potere esecutivo sul potere legislativo non conforme ai citati precritti costituzionali (v. art. 77, comma 3, della Costituzione).

Legge potrebbe essere la caotica situazione della giustizia se il d.-l. 21 giugno 1995, n. 238, non venisse convertito in legge lo si lascia alla valutazione giuridica della Corte.

A questo giudice tali questioni sono sottratte, e, pur ritenendo che il d.-l. n. 238/1995 per l'interesse di un normale svolgimento della giustizia non vada applicato, ha il solo preciso dovere di rilevarle perché l'organo competente e cioè la Corte costituzionale, si pronuncii su di esse.

Queste motivazioni partono da una premessa che può sembrare politica, ma tale non è, essendo squisitamente giuridica, e costituisce uno dei principali dubbi di questo giudice di pace: e cioè che una delle ragioni focali del dissesto della giustizia civile in Italia è l'esistenza di una serie di leggi continuamente modificative dell'organizzazione

giudiziaria (la cui motivazione politica e parlamentare non può non essere condivisa stante la sovranità parlamentare) le quali tuttavia rendono il cittadino perplesso di fronte alla certezza del diritto. Il caso del d.-l. n. 238/1995 si ritiene essere invece gravissimo perché sconvolge perfino l'orientamento parlamentare già iniziato con le leggi 26 novembre 1990 n. 353, 21 novembre 1991 n. 374 e 4 dicembre 1992 n. 477 (vedasi anche il più reiterato d.-l. 16 dicembre 1993 n. 521 nonché il d.-l. 7 ottobre 1994 n. 571), sulle modificazioni del processo civile e sulla istituzione del giudice di pace, ci siano o non ci siano in Parlamento proposte o disegni di legge che intendano nuovamente riformare il predetto sistema. Il che appare a questo giudice un'altra ingiustificata prevaricazione dei principi costituzionali che devolvono al Parlamento e soltanto ad esso la regolamentazione stabile dell'organizzazione giudiziaria e dei processi.

La valutazione della conformità di tali comportamenti alla Costituzione non può che essere demandata alla Corte costituzionale che dovrà anche decidere se su tale materia, in relazioni alle singole norme contenute nel decreto-legge n. 238/1995 e riguardo all'intero decreto-legge, modificativo di altri decreti e modificazioni di norme procedurali, già modificate per tre volte nell'ultimo quinquennio, vi siano stati quei motivi di necessità ed urgenza di cui all'art. 77, comma 2, della Costituzione o piuttosto che esse siano state suggerite da altri motivi contingenti, non valutabili secondo la Costituzione, di interessi di categoria. L'insegnamento della Corte, infatti, è fin troppo noto laddove è stato riconosciuto alla normativa per decreto un carattere di assoluta eccezionalità, dovendosi far ricorso ad essa per fronteggiare situazioni appunto «fuori dall'ordinario» ovvero tali da poter produrre inspiegabili vuoti normativi o, quantomeno, pericolose insufficienze di disciplina qualora si dovessero osservare le scadenze temporali e procedurali dell'iter formativo delle leggi ordinarie ad opera del Parlamento. Nulla di quanto contenuto nel d.-l. 21 giugno 1995, n. 238, appare a questo giudice supportato o giustificato da necessità e urgenze dovute a vuoti normativi od a pericolose insufficienze di disciplina ovvero a situazioni fuori dell'ordinario tali da non potere e dovere osservare l'iter formativo di una legge ordinaria.

Anzi, e parrebbe superfluo l'aggiungerlo, risulta invece evidente quale potrà essere l'aggravio per la giustizia civile dell'impugnato decreto n. 238/1995 senza una contemporanea modifica dell'apparato giudiziario italiano, il che dovrà essere autorevolmente e competentemente valutato dalla ecc.ma Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 77, comma 2 e 97, comma 1 della Costituzione, e solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 n. 1 del d.-l. 21 giugno 1995 n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1995;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione, e solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'intero d.-l. 21 giugno 1995 n. 238;

Dispone la sospensione del presente procedimento monitorio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al procuratore del ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica e che le prove di questi ultimi adempimenti siano accluse alla presente ordinanza al momento della trasmissione degli atti alla ecc.ma Corte costituzionale.

Napoli, addì 25 luglio 1995

Il giudice di pace: ERCOLINO

N. 669

*Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Lino Francesco Maria e Montefusco Anna*

Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti ingiuntivi - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge - Ritenuta inidoneità di tale strumento legislativo a modificare norme attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio del buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108).

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 23 giugno 1995 da Francesco Maria Lino (avv. Giuseppe Lino) c/Montefusco Anna, avendo terminato la fase istruttoria ex art. 640 c.p.c. ed ottenuti i chiarimenti e le integrazioni necessarie, ritiene di poter emettere il richiesto decreto di ingiunzione. A tal punto il giudice di pace si pone il problema di dover concedere all'intimato il termine di legge previsto per il pagamento dell'ingiunzione ovvero per proporre opposizione al decreto medesimo e al riguardo osserva in

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 668/1995).

95C1273

N. 670

*Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Autostrade concessioni e costruzioni autostrade e Battaglia Gianpaolo*

Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti ingiuntivi - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge - Ritenuta inidoneità di tale strumento legislativo a modificare norme attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio del buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108).

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato l'8 giugno 1995 dall'Autostrade concessioni e costruzioni autostrade S.p.a. (avv. Carlo Schiavone) c/Battaglia Gianpaolo, r.g. n. 1056/1995, avendo terminato la fase istruttoria ex art. 640 c.p.c. ed ottenuti i chiarimenti e le integrazioni necessarie, ritiene di poter emettere il richiesto decreto di ingiunzione. A tal punto il giudice di pace si pone il problema di dover concedere all'intimato il termine di legge previsto per il pagamento dell'ingiunzione ovvero per proporre opposizione al decreto medesimo e al riguardo osserva in

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 668/1995).

95C1274

N. 671

Ordinanza emessa il 25 maggio 1995 dal pretore di La Spezia sull'istanza proposta da P.M.A.

Aborto - Interruzione della gravidanza di donna minore di età - Autorizzazione del giudice tutelare - Rilevanza delle condizioni economiche, sociali e familiari - Lamentata presunzione della sussistenza delle condizioni in presenza della manifestazione di volontà della donna - Mancata protezione della maternità - Compressione del diritto alla vita del concepito.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, comb. disp., 5 e 12).

(Cost., artt. 2 e 31, secondo comma).

IL GIUDICE TUTELARE

Vista la richiesta di interruzione di gravidanza avanzata in data 17 maggio 1995 da P.M.A., dimorante in La Spezia, via Genova, 183, minore degli anni 18;

Vista la relazione in data 22 maggio 1992 della locale struttura socio-sanitaria;

Sentita personalmente la richiedente;

Ritenuto che la madre della minore ha manifestato il suo assenso all'interruzione della gravidanza, nel mentre il padre della minore non risulta avere alcun rapporto con la minore stessa;

OSSERVA

Non si dubita in primo luogo (e non è quindi il caso di diffondersi particolarmente sul punto) che l'applicazione della norma in esame dà luogo ad un vero e proprio giudizio e quindi all'esercizio della giurisdizione, sia pure nella forma della giurisdizione non contenziosa o volontaria, cosicché non può in alcun modo ritenersi precluso al giudice l'esercizio del potere-dovere di vagliare la conformità dell'applicanda norma al dettato costituzionale. Viene in considerazione, a questo proposito, in primo luogo il disposto del secondo comma dello art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, là dove recita che il «giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza».

È fermo convincimento dello scrivente che la valutazione da tale norma affidata al giudice tutelare non possa non comportare la verifica della rispondenza tra le ragioni addotte e i parametri di cui all'art. 4 della legge e cioè della norma che indica analiticamente le circostanze che legittimano in linea generale l'interruzione volontaria della gravidanza; ed invero, per i motivi che seguono, non si ritiene in alcun modo di poter condividere l'assunto pur manifestato dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 462 del 1988), secondo cui il provvedimento in questione rimarrebbe esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste dal legislatore per consentire l'interruzione della gravidanza, «in quanto l'accertamento e la valutazione di quelle condizioni, nei limiti previsti dall'art. 5 della legge, sono espletati... dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia», entrando nella procedura tutelare «quale antifatto specifico e presupposto di carattere tecnico»; con la conseguenza, cui perviene in detto provvedimento la Corte costituzionale, che «l'intervento del giudice tutelare essendo limitato alla sola generica sfera della capacità del soggetto, così come accade per analoghe fattispecie (v. art. 415 c.c.), il diniego o il consenso alla integrazione della volontà della minore è in relazione al giudizio che il magistrato si forma in ordine alla capacità della giovane di dare adeguata valutazione alla gravità e all'importanza dell'atto che si accinge a compiere».

Ma questa limitazione dell'intervento integrativo del magistrato alla valutazione esclusiva della capacità del soggetto minorenni a determinarsi in tale delicatissima materia non pare assolutamente convincente ed è proprio il richiamo, fatto dalla Corte al caso analogo dell'intervento del giudice tutelare nei provvedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti i soggetti incapaci, a convincere viepiù della insostenibilità dell'assunto. Proprio in quanto mirante ad integrare la volontà del soggetto incapace ai fini del compimento di un atto avente il massimo rilievo (anche) sotto il profilo giuridico, il provvedimento autorizzatorio del magistrato, non difformemente da quanto si verifica nel caso dell'assenso dato dal genitore o dal tutore, si risolve in una manifestazione di volontà, convergente con quella del minore verso il medesimo oggetto, e pertanto non si vede come possa essere affermato il carattere meramente esterno di

un atto, che, essendo diretto, in caso di autorizzazione, verso un contenuto specifico, comporta di necessità una valutazione del contenuto intrinseco dell'atto, che si viene autorizzando. Per restare all'analogia formulata nella sopra richiamata ordinanza della Corte costituzionale, nessuno dubita che in materia di volontaria giurisdizione, e più in particolare per quanto attiene agli specifici compiti affidati al giudice tutelare, mai potrebbe essere autorizzato, ad esempio, con il limitare il proprio esame alla generica sfera della capacità del soggetto, il compimento di negozi giuridici che fossero nulli per contrasto con norme imperative; a maggior ragione quindi pare impossibile allo scrivente sottrarsi, rifugiandosi dietro la fragile copertura di un mascheramento o mimetismo puramente verbale, all'obbligo di previamente valutare se la manifestazione di volontà che viene chiamato ad eventualmente autorizzare sia diretta a conseguire risultati inconciliabili con il disposto della vigente Costituzione, in quanto lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo, solennemente riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione stessa.

Giova prendere le mosse, a tale proposito, della storica sentenza n. 27 del 12 febbraio 1975 della Corte costituzionale, la quale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale (parziale) dell'allora vigente art. 546 c.p., in quanto lesivo del bene, costituzionalmente garantito, della salute della gestante, ha tracciato con grande chiarezza le linee direttive di una futura disciplina della delicata materia, tale da renderla non contrastante con i principi della vigente carta costituzionale. È stato pertanto chiaramente evidenziato come la tutela giuridica del concepito abbia fondamento costituzionale, alla luce sia del disposto di cui all'art. 31, secondo comma, che impone espressamente la protezione della maternità, sia, più in generale, e soprattutto, in forza del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo «tra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito», con particolare riguardo al primo e fondamentale diritto del medesimo alla vita. Tale tutela può venire meno, secondo tale insegnamento, solamente se viene, per così dire, in collisione con la concorrente tutela di altro bene costituzionalmente garantito avente un'importanza ritenuta prevalente, quali la vita e la salute di chi è già persona, come la madre.

Tale operazione di bilanciamento comparativo della tutela di beni costituzionalmente rilevanti, sempre secondo il chiaro pensiero manifestato dalla Corte costituzionale (che non si ritiene assolutamente essere stato superato da successive considerazioni giuridicamente rilevanti) comporta che solamente il pericolo di una grave compromissione della salute della donna potrebbe consentire il sacrificio del fondamentale diritto alla vita del concepito; da notare che le considerazioni che precedono non sono state formulate dalla Corte costituzionale solamente nell'ambito della trama argomentativa della pronuncia, ma sono state praticamente recepite e trasfuse nella parte dispositiva di una sentenza di illegittimità costituzionale, in cui con estrema precisione sono stati tracciati i limiti al di là dei quali la tutela della vita del nascituro deve essere assolutamente prevalente, in quanto costituzionalmente garantita; del resto, la stessa legge n. 194/78, in linea puramente teorica, presta un formale ossequio a tali principi, affermando che lo Stato «tutela la vita umana dal suo inizio». In realtà però i meccanismi predisposti dalle successive disposizioni della legge (in particolare degli artt. 4, 5 e 12) vanificano completamente tale riconoscimento, riducendolo, all'atto pratico, al livello di una semplice declamazione retorica.

Ed invero, ad avviso di questo giudice tutelare, tale considerazione vale sia per quanto riguarda la norma di diritto sostanziale contenente l'elencazione dei casi in cui è consentita l'interruzione volontaria della gravidanza, sia, e ancor più, per quanto riguarda le norme procedurali che consentono di addivenire alla decisione di abortire.

Quanto alla prima, contenuta nell'art. 4 della legge, pare evidente che i riferimenti in essa contenuti, tra l'altro alle condizioni economiche, sociali e familiari (nel caso di specie, la minore ha in modo particolare evidenziato le sue condizioni economiche) dilatano singolarmente la configurabilità di una situazione di pericolo per la salute della donna, consentendo di sussumere indebitamente, in tale concetto situazioni che, anche secondo il comune modo di sentire, non danno luogo a pericolo alcuno, bensì solamente a disagi ed incomodi (quasi che la scelta di procreare non comporti comunque, in ogni caso, per un genitore responsabile e in primo luogo per la madre, disagi ed incomodi); si è comunque, ad avviso dello scrivente, del tutto al di fuori dell'ambito in cui, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale dianzi richiamata, il diritto alla vita del concepito, pur avente un saldissimo fondamento costituzionale, può essere sacrificato.

Si osserva però come i limiti, ormai vaghi e blandi oltre che del tutto insoddisfacenti, entro cui la norma sostanziale consente tale sacrificio, finiscono poi, nella realtà effettuale (ove non si voglia volontariamente chiudere gli occhi dinanzi alla stessa), per essere vanificati in modo totale, dal momento che la procedura prevista consente solamente di prendere atto della manifestazione di volontà della donna che intende interrompere la gravidanza, volontà che, per il solo fatto di essere manifestata nelle forme di cui all'art. 5 della legge, fa presumere *juris et de jure* la sussistenza delle condizioni che consentono la soppressione della vita del concepito.

Questo giudice tutelare si domanda come tale diritto alla vita, costituzionalmente tutelato, sia garantito da una normativa che conferisce alla donna, nella realtà un vero e proprio diritto di vita e di morte sul prodotto del concepimento, che non è un ammasso di cellule informi, né tanto meno una *portio viscerum mulieris*, ma un essere umano vivente. Non pare quindi infondato il dubbio sulla conformità delle norme, di cui questo giudice tutelare deve fare applicazione ai fini della definizione della presente procedura, agli artt. 2 e 31 cpv. della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata di ufficio, del combinato disposto degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 87, nella parte in cui consentono alla donna di decidere e al giudice tutelare di autorizzare la donna minorenni a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo e non altrimenti evitabile per la salute della madre, per contrasto con gli artt. 2 e 31 cpv. della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La Spezia, addì 25 maggio 1995

Il giudice tutelare: PUTIGNANO

95C1275

N. 672

Ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Dalmonte Ugo ed altra

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella C) allegata alla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 1 e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Dalmonte Ugo, nato ad Argenta il 2 maggio 1944, residente in Argenta, via W. Tobagi n. 5, e Pasi Maria, nata a Ravenna il 17 aprile 1919, residente in Argenta, via W. Tobagi n. 7, imputati del reato di cui all'art. 21, comma 3, legge n. 319/1976 per avere, nella loro qualità di rappresentante legale e responsabile della ditta «Lavanderia Delta», in quanto soci accomandatari, effettuato scarico in pubblica fognatura di acque provenienti dal ciclo di lavorazione contenenti cloruri in quantità superiore ai limiti di accettabilità di cui alla tabella c) allegata alla legge.

Accertato in Argenta il 25 marzo 1992.

OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. Valentina Tecilla ha richiesto pronuncia di questo Pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. d.-l. n. 79/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79.

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del parlamento e l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi e connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del parlamento in posizione straordinaria, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione.

Nella materia che ci occupa invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza».

Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del parlamento in via ordinaria.

Il presente giudizio, allo stato e vigente d.-l. n. 79/1995, non può essere definito in modo indipendente alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale del predetto decreto-legge per violazione artt. 25 e 77 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, concernente «Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, al loro difensore, al pubblico ministero, nonché del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 30 marzo 1995

Il pretore: BARONCINI

N. 673

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Vincenzo ed altro

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature provenienti da depuratore con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (dir. n. 271/1991) - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carezza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32, 41 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Vincenzo e Galdi Ivano, imputati del reato p. e p. dall'art. 2, comma terzo, legge n. 319/1976 perché, D'Alessandro quale presidente, Galdi quale direttore generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque provenienti dal depuratore di Quaratesana nello scolo Rovere-Seraglio con superamento dei parametri di cui alla tabella A) della legge quanto a azoto nitroso.

OSSERVA

Che il p.m. di udienza dott. Marcello Rambaldi ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità degli artt. 3 e segg. d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 3, 9, 32, 10, 41, 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 32, 10, 41, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9.

1.— *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

L'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 ha depenalizzato tutte le ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976, fatta eccezione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Nel contesto sanzionatorio della legge n. 319/1976, per come si delineava prima delle diverse modifiche apportate con i decreti-legge succedutisi dal 15 novembre 1993 ad oggi, il reato più grave appariva essere quello previsto dal comma 3, dell'art. 21. Tale normativa, anche alla luce della sentenza n. 1766/1993 delle s.u. della Cassazione era applicabile a tutti gli scarichi, quale che ne fosse la provenienza.

Ora, se può essere ritenuto ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili (potendosi presumere che gli stessi siano normalmente caratterizzati da un carico inquinante minore rispetto agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per l'ambiente). Non altrettanto può dirsi con riferimento agli scarichi delle pubbliche fognature. Infatti, a queste ultime possono affluire anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi (evenienza, questa disciplinata già nel corpo normativo della legge Merli e poi, sotto il profilo più squisitamente tecnico, dalla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dell'inquinamento e recentemente dalla direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991) per cui non è possibile fondare un giudizio preventivo e generale di minor pericolosità.

Alla stregua della disciplina sanzionatoria introdotta con il d.-l. n. 9/1995 dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da insediamento produttivo, in violazione delle tabelle allegate alla legge n. 319/1976, viene sanzionato penalmente anche qualora il superamento dei limiti tabellari sia modesto, costituisce, invece, semplice illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluisce una pluralità di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, anche qualora lo scarico terminale superi in maniera rilevante i limiti tabellari ed apporti quindi un concreto nocumento alla situazione ambientale.

Pertanto la nuova normativa fonda la differenziazione della disciplina sanzionatoria non già, come sarebbe ragionevole, sulla potenzialità inquinante (sia pure presunta) degli scarichi e quindi sulla gravità del fatto ma, in ultima analisi, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale (imprenditore ovvero amministrazione pubblica).

Ancora più corposo si manifesta il sospetto di violazione dell'art. 3 della della Costituzione ove si confronti la condotta depenalizzata dall'art. 3 del d.-l. n. 9 con quella dallo stesso non modificata, prevista dall'art. 23, primo comma, della legge 319/1976 e per la quale è prevista la pena dell'ammenda fino a lire 5 milioni. Tale ultima norma, infatti, prevede la sanzione sopra indicata per «chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa». Ne deriva la paradossale conseguenza che una condotta in concreto inquinante come quella di effettuare scarichi di pubbliche fognature superando i limiti di tollerabilità è punita con una mera sanzione amministrativa mentre una violazione formale, quale quella rappresentata dall'aver attivato uno scarico (non necessariamente inquinante) prima che l'autorizzazione, già richiesta, sia stata rilasciata, costituisce una fattispecie di rilievo penale.

Infine un'ulteriore violazione del limite della ragionevolezza deriva dalla circostanza che l'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 prevede il pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 30 milioni per l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui all'art. 21, comma terzo, della legge n. 319/1976, mentre l'art. 6 prevede la diversa maggiore sanzione del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni per chi apre o comunque effettua scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza avere richiesto l'autorizzazione. Con riferimento al caso di specie, quindi, verrebbe punito più severamente l'amministratore pubblico che non chiede l'autorizzazione quando deve consentire l'apertura di un nuovo scarico fognario (che potrebbe in ipotesi non avere carattere inquinante) rispetto all'amministratore che, indipendentemente dalla richiesta di autorizzazione, dispone l'effettuazione di uno scarico fognario sicuramente inquinante.

2. — *Violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.*

Secondo la giurisprudenza costituzionale il concetto di paesaggio deve intendersi come «ambiente naturale», come ecosistema. Ora, la mancata previsione di una norma penale che sanzioni comportamenti profondamente incidenti sulla qualità dell'ambiente, come l'effettuazione di scarichi di pubbliche fognature che superino i limiti di accettabilità; o l'attivazione dei predetti scarichi senza avere richiesto la preventiva autorizzazione, determina una diminuzione dell'efficacia preventiva e dissuasiva della disciplina di cui si tratta. Tale disciplina, inoltre, poiché non differenzia il trattamento sanzionatorio a seconda della natura delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature e, quindi, in base alla loro effettiva potenzialità inquinante, ma solo in base al dato formale della provenienza (da insediamenti produttivi o da pubbliche fognature), non permette una adeguata e sostanziale tutela del paesaggio. Da quanto sopra esposto deriva pure il sospetto di contrasto tra le norme ordinarie e l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute giacché tale diritto ricomprende per costante giurisprudenza costituzionale il diritto all'ambiente salubre.

3. — *Violazione dell'art. 10 della Costituzione.*

Deve rilevarsi la mancata conformazione alle norme adottate in sede comunitaria in materia di acque reflue urbane con la direttiva Cee n. 271 del 21 maggio 1995 in quanto norme cui il nostro ordinamento giuridico è tenuto costituzionalmente ad uniformarsi e che, ai sensi della predetta direttiva, avrebbe già dovuto recepire dal 30 giugno 1993. In particolare l'art. 2 della direttiva pone una netta distinzione nell'ambito delle acque reflue urbane, tra le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali.

Distinzione alla quale è collegata poi una diversa disciplina fondata sulla necessità per le acque reflue industriali che affluiscono in reti fognarie, di regolamentazione ed autorizzazioni specifiche nonché di specifici controlli (artt. 11 e 13). Inoltre, la direttiva Cee, stabilisce, al fine di evitare negative conseguenze sull'ambiente, specifici requisiti per le sole acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e non invece per le acque domestiche che hanno il medesimo sbocco (All. 1C).

Ora, poiché, nell'ambito della direttiva comunitaria sopra indicata la natura delle acque che confluiscono nelle pubbliche fognature rappresenta elemento qualificante ai fini della normativa che ne regola lo scarico, deve concludersi che l'attuale disciplina statale, con riferimento in particolare all'art. 3 del d.-l. n. 9/1995, in quanto prescinde completamente dalla considerazione dell'elemento discriminante dinanzi indicato, riservando un identico trattamento sanzionatorio per qualsiasi scarico delle pubbliche fognature, quale che sia la natura delle acque che in esse affluiscono, è in evidente contrasto con la direttiva comunitaria.

Del resto il legislatore appare ben consapevole di tale contrasto, atteso che ha precisato all'art. 1, comma quarto, del d.-l. n. 9/1995 che «le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271 Cee del 2 maggio 1991.

Ed è particolarmente grave che lo Stato italiano, già due volte condannato dalla Corte europea di giustizia per la permissività del sistema autorizzatorio e per l'inadeguatezza delle sanzioni contemplate dall'art. 22 della legge Merli (Corte di gius. 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990), ed ormai inadempiente rispetto al termine del 30 giugno 1991, previsto per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva Cee 271 del 21 maggio 1991, continui a legiferare in via d'urgenza in contrasto con la predetta disciplina, azzerando del tutto gli obblighi autorizzatori.

E ciò accade in una situazione in cui la costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con la normativa comunitaria direttamente applicabile nell'ordinamento interno (Corte cost. 11 luglio 1989 n. 389).

4. — *Violazione dell'art. 41 della Costituzione.*

L'art. 41, secondo comma, della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e a tale norma viene generalmente ricondotto, al fine di fornirgli veste costituzionale, il principio comunitario espresso in numerose direttive in materia ambientale del «chi inquina paga».

In proposito è anche da ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 16 marzo 1990 la quale ha negato che «il costo eccessivo» possa giustificare la mancata adozione, da parte delle imprese, delle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni inquinanti. Ora, appare chiaro che le citate norme del decreto, laddove escludono la sanzionabilità penale per gli scarichi delle pubbliche fognature, pur se agli stessi, affluiscono scarichi da insediamenti produttivi, vengono di fatto a penalizzare anche sul piano della libera concorrenza, quelle imprese che, servite da scarichi che non recapitano in pubbliche fognature abbiano affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore e si trovino magari esposte al rischio della sanzione penale (art. 23, legge n. 319/1976) per avere iniziato l'attività prima di avere formalmente ottenuto l'autorizzazione richiesta.

5. — *Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.*

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale, sono monopolio esclusivo del Parlamento e l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi e connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del Parlamento in posizione straordinaria, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione).

Ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione

Nella materia in questione invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale e di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

La prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». È evidente che se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

In ordine alla rilevanza, ove si ritenesse la legittimità dell'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 quest'ultimo dovrebbe trovare applicazione al caso di specie, con conseguente declaratoria di assoluzione per non essere il fatto imputato previsto dalla legge come reato.

Dalle considerazioni esposte, si desume che il presente giudizio, allo stato e vigente del d.-l. n. 9/1995 non può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9 e 32, 10, 41, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, concernente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 16 febbraio 1995

Il pretore: BARONCINI

95C1277

N. 674

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nei procedimenti penali riuniti a carico di D'Alessandro Vincenzo ed altro

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature provenienti da depuratore con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Vincenzo, nato a Casoli (Chieti) il 15 dicembre 1932, residente a Ferrara, via Concordia n. 6, e Graldi Ivano, nato ad Argenta (Ferrara) il 13 gennaio 1952, residente a Ferrara, via dei Frutteti n. 242, elettivamente domiciliati presso Acosea, via Marconi n. 39, Ferrara, entrambi imputati:

del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 perché, D'Alessandro quale presidente, Graldi quale direttore generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque provenienti dal depuratore comunale di Argenta in canale superficiale, con superamento dei parametri di cui alla tabella a) della legge citata quanto a: azoto nitrico, coliformi totali, coliformi fecali. In Chiesa Nuova il 4 dicembre 1991;

del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 perché, D'Alessandro quale presidente, Graldi quale direttore generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque provenienti dal depuratore comunale di Chiesa Nuova in canale superficiale, con superamento dei parametri di cui alla tabella a) della legge citata quanto a: mercurio, coliformi totali, coliformi fecali. In Chiesa Nuova il 5 dicembre 1991;

del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 perché, D'Alessandro quale presidente, Graldi quale direttore generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque provenienti dal depuratore comunale di Coronella in canale superficiale, con superamento dei parametri di cui alla tabella a) della legge citata quanto a: materiali sedimentabili, coliformi totali, coliformi fecali. In Coronella il 4 dicembre 1991;

del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 perché, D'Alessandro quale presidente, Graldi quale direttore generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque provenienti dal depuratore di Casaglia in canale superficiale, con superamento dei parametri di cui alla tabella a) della legge citata quanto a: coliformi totali, coliformi fecali. In Casaglia il 28 novembre 1991;

del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 perché, D'Alessandro quale presidente, Galdi quale direttore generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque provenienti dal depuratore comunale di Argenta in canale superficiale, con superamento dei parametri di cui alla tabella a) della legge citata quanto a: azoto nitrico, materiali in sospensione, coliformi totali, coliformi fecali. In Argenta il 24 aprile 1991;

del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 perché, D'Alessandro quale presidente, Galdi quale direttore generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque provenienti dal depuratore comunale di Portomaggiore in canale superficiale, con superamento dei parametri di cui alla tabella a) della legge citata quanto a: COD, BOD 5, tensioattivi, coliformi totali, coliformi fecali. In Portomaggiore il 28 marzo 1991;

del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 perché, D'Alessandro quale presidente, Galdi quale direttore generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque provenienti dal depuratore comunale di Gambulaga in canale superficiale, con superamento dei parametri di cui alla tabella a) della legge citata quanto a: azoto nitroso, azoto nitrico, coliformi totali, coliformi fecali. In Gambulaga il 3 luglio 1991;

del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 perché, D'Alessandro quale presidente, Galdi quale direttore generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque provenienti dal depuratore comunale di Sandolo di Portomaggiore in canale superficiale, con superamento dei parametri di cui alla tabella a) della legge citata quanto a: azoto nitroso, coliformi totali, coliformi fecali. In Sandolo il 6 agosto 1991.

OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. Pierguido Soprani ha richiesto la pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifesta infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, nell'intero suo testo, in particolare in relazione all'art. 3 dello stesso.

A tale proposito, si rileva quanto segue: nella fattispecie concreta è applicabile il d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, in particolare l'art. 3, «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recitano in pubbliche fognature», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1995. Esso reitera, nella sostanza, precedenti decreti-legge non convertiti, l'ultimo dei quali è il d.-l. 16 novembre 1994, n. 629.

L'art. 25 cpv. della Costituzione fissa, tra gli altri, il principio della riserva di legge in materia penale.

È implicito in tale principio il fatto che tutte le scelte di politica criminale siano monopolio esclusivo del Parlamento, ciò in quanto la rappresentatività del medesimo si impone quale garanzia contro la commissione di arbitri.

Il potere legislativo è, infatti, un centro dialettico della maggioranza e delle minoranze e le decisioni prese si fondano sul dibattito parlamentare dopo vari vagli critici.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e sia assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata.

Rispetto ai decreti legislativi, il Parlamento conserva, attraverso la delegazione, la prerogativa dell'iniziativa e delle fondamentali scelte politiche, con controllo della Corte costituzionale anche sulla conformità di tali atti normativi ai criteri della delegazione. I decreti-legge sono, invece, provvedimenti provvisori, destinati, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, ultimo comma, Cost., ad essere convertiti in legge o a perdere efficacia *ex tunc*.

In materia penale ciò significa che ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di un decreto-legge non convertito, si applica la normativa precedente, in quanto un decreto-legge non convertito è privo di effetto fin dall'inizio. La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale, del quinto comma dell'art. 2 del c.p., nella parte in cui rendeva applicabili alle ipotesi da esso previste (e cioè al caso di mancata conversione di un decreto-legge recante norme più favorevoli) le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di tale articolo.

Tale questione rileva poiché il decreto-legge in oggetto potrebbe non essere convertito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso al decreto-legge in materia penale oltre che talora inopportuno in relazione alla complessità e alla delicatezza delle questioni trattate, presenta dei profili di incostituzionalità per violazione del principio della riserva di legge, se è fatto al di fuori dei rigorosi e straordinari estremi della necessità ed urgenza. Lo stesso, inoltre, essendo in una posizione precaria, può far venir meno le garanzie della certezza del diritto.

Si osserva che, nella materia in questione, invece, i decreti-legge, con contenuto parzialmente diverso, si sono reiterati a catena per circa un anno, evidenziando, in modo palese, soprattutto con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Ora, se può essere opinabile il fatto che tali requisiti sussistessero rispetto al primo dei decreti emanati in *subiecta* materia, certamente essi sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Inoltre, con la continua ed ininterrotta reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale, è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale, ha, come nella specie, la conseguenza di sottrarre al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, Cost. di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma commesse e/o giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengono diversamente giudicate.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigenti i principi del d.-l. n. 9/1995 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, concernente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», nell'intero suo testo, in particolare in relazione all'art. 3, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, e ai difensori, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 9 febbraio 1995

Il pretore: CANU

95C1278

N. 675

*Ordinanza emessa il 27 aprile 1995 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposta da Mortini Giovanni contro il comune di Alleronia*

Opere pubbliche - Prevista competenza arbitrale in caso di controversie - Esclusione solo nell'ipotesi di apposizione di clausola espressa nel bando o invito di gara o nel contratto in caso di trattativa privata - Surrrettizia introduzione di arbitrato obbligatorio - Limitazione dell'autonomia dei contraenti privati - Illegittima deroga alla competenza del giudice ordinario.

(Legge 10 dicembre 1981, n. 741, art. 16).

(Cost., artt. 24 e 102).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Mortini Giovanni, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n. 34, c/o l'avvocato Franco Garcea che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso; ricorrente, contro il comune di Alleronia, in persona del sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Cristina n. 8 c/o lo studio Gobbi, rappresentato e difeso

dall'avvocato Alarico Mariani Marini giusta delega a margine del controricorso; controricorrente per regolamento di competenza avverso la sentenza non definitiva n. 94/1994 del tribunale di Orvieto depositata il 21 aprile 1994;

Udita la relazione svolta dal consigliere Altieri;

Lette le conclusioni scritte dal dr. Raffaele Palmieri, sostituto procuratore generale c/o la Cassazione con le quali si chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, voglia in via principale, rigettare il ricorso, confermando la competenza del tribunale di Orvieto, con i provvedimenti seguenti per legge; in via del tutto subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale, rimettendo gli atti al giudice delle leggi, dell'art. 47, primo comma, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, come sostituito dall'art. 16 legge 10 dicembre 1981, n. 741, per violazione degli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost.

Con citazione notificata il 23 ottobre 1993 il comune di Alleronia, premesso di aver affidato in appalto all'impresa di Mortini Giovanni, in data 14 ottobre 1988, i lavori di sistemazione esterna della scuola media di Alleronia Scalo e che, a seguito del collaudo, approvato dalla giunta municipale e notificato all'appaltatore, era stato accertato un credito dell'amministrazione di L. 87.714.654, risultante dalla compensazione tra il corrispettivo dovuto all'impresa e le penali a carico della stessa, convenivano dinanzi al tribunale di Orvieto il Mortini, chiedendone la condanna al pagamento di detta somma.

Costituendosi in giudizio, il convenuto eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito, essendo competente un collegio arbitrale, così come previsto dal capitolato generale sulle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), richiamato dal capitolato speciale; esponeva, in proposito, di aver notificato in data 21 aprile 1992 al comune domanda di arbitrato, notifica che avrebbe determinato la pendenza del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ.

Nel merito contestava la fondatezza della pretesa e svolgeva domanda riconvenzionale, affermando di vantare un maggior credito nei confronti dell'amministrazione.

Con sentenza non definitiva 13-21 aprile 1994 il tribunale dichiarava la propria competenza, rilevando che, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 luglio 1977, n. 127, occorre che sussista una comune ed espressa volontà delle parti per derogare alla competenza giudiziaria: nella specie, pur richiamando il capitolato speciale quello generale n. 1063/1962, vi era silenzio in punto di competenza arbitrale, e quindi non sussisteva applicabilità delle norme statali in materia.

Il Mortini ha, quindi, proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che nella specie sussiste quella arbitrale, per i seguenti motivi:

1) erroneamente il tribunale aveva fatto riferimento al divieto di arbitrato obbligatorio, affermato dalla sentenza n. 127/1977 della Corte costituzionale. La disciplina dettata dagli artt. 43 e seguenti del capitolato generale non introduce, infatti, un arbitrato obbligatorio, essendo pacifico che, stante la facoltà accordata alle parti da tali norme di declinare tale competenza, si tratterebbe di arbitrato volontario.

Tale natura volontaria del ricorso agli arbitri, secondo il ricorrente, permane anche a seguito della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la quale attribuisce alla parte che prende l'iniziativa del contratto la facoltà di sottrarsi all'arbitrato; per quanto, poi, attiene alle modalità di espressione della volontà delle parti di devolvere alla cognizione degli arbitri le controversie tra loro insorte, sussistendo un richiamo globale al capitolato generale, erroneamente il tribunale non aveva considerato il silenzio delle parti in punto di competenza arbitrale come volontà di aderire alle norme generali sulla competenza;

2) il tribunale aveva, inoltre, trascurato che la normativa statale in materia di appalti era applicabile *ex proprio vigore* per effetto del disposto dell'art. 294, terzo comma, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, trattandosi di lavori eseguiti con mutuo statale (a carico della cassa dd.pp.). Le parti, quindi, non potevano contrattualmente disciplinare i loro rapporti in deroga alla normativa statale.

Nelle sue richieste scritte presentate del 4 ottobre 1994 il procuratore generale, richiamata la sentenza della Corte costituzionale 14 luglio 1977, n. 127, nonché quella delle sezioni unite di questa Corte 10 febbraio 1992, n. 1458, rileva che la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria in materia di diritti soggettivi — assicurata dagli artt. 24 e 102 Costituzione — può essere conseguita soltanto attraverso uno specifico e concorde atto volontario delle parti, per cui, mentre non è sufficiente il generico richiamo ad un complesso di norme contenenti, fra l'altro, disposizioni in materia di arbitrato, deve comunque ritenersi che la norma specifica contenuta nel d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, stante la sua natura regolamentare, debba essere disapplicata.

Rileva, inoltre, il procuratore generale che la disciplina dell'arbitrato in materia di appalto di opere pubbliche regolate dal d.P.R. n. 1063/1962 non è più soggetta alle disposizioni di detto d.P.R., essendo state le norme di quest'ultimo sostituite dall'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, il quale dispone testualmente: «In deroga alle disposizioni degli artt. 43 e seguenti ... la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata». Ove tale norma venga interpretata nel senso di prevedere una fonte della competenza arbitrale diversa dalla concorde volontà delle parti non resterebbe, secondo il procuratore generale, che sollevare questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24 e 102, primo comma, Costituzione.

Nel controricorso del comune si rileva, fra l'altro:

che l'art. 294 r.d. n. 383/1934 è stato espressamente abrogato dall'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

che il requisito della forma scritta, previsto per la clausola compromissoria o compromesso, richiede un'esplicita stipulazione per iscritto, non potendo esser soddisfatto in una stipulazione o in un'accettazione per via di relazione generica ad altro documento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzitutto, essere risolto il problema dell'individuazione della fonte della disciplina della competenza arbitrale sulle controversie derivanti dal rapporto dedotto in giudizio.

Trattandosi, pacificamente, di opera finanziata con mutuo a carico dello Stato, l'applicabilità della normativa statale in materia di opere pubbliche — e quindi, per quanto attiene al ricorso alla procedura arbitrale, dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, il quale ha espressamente modificato gli artt. 43 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962, conseguente dall'art. 294, terzo comma, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383.

In relazione a tale ultima norma occorre, però, porre il problema della sua abrogazione, conseguente all'art. 64, primo comma, lett. c), della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, il quale ha abrogato le disposizioni contenute del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, facendo salve alcune norme, oltre a quelle relative alle materie oggetto di potestà statutaria fino all'approvazione dello statuto, norme tra le quali non è compreso l'art. 294.

Orbene, non appare che tale abrogazione comporti il *venir meno* — per il caso di specie — dell'applicabilità dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, in quanto il contratto d'appalto era stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 142/1990.

Il mutamento della disciplina in materia non si esaurisce, infatti, in una nuova regolamentazione della competenza e non ha, quindi, un mero valore processuale, con conseguente spostamento della competenza a favore degli arbitri anche per le controversie insorte in relazione a rapporti costituiti in precedenza.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, sez. I, 12 marzo 1897, n. 2561; 29 aprile 1991, n. 4723; 5 gennaio 1994, n. 73), l'art. 16 non può essere considerato una norma processuale sulla competenza, ma ha natura sostanziale, in quanto contiene la disciplina delle modalità negoziali con le quali la volontà di deroga alla competenza arbitrale deve essere espressa.

Lo stesso ragionamento, ad avviso della Corte, deve essere fatto in relazione al nuovo regime giuridico instaurato attraverso l'abrogazione, da parte dell'art. 64 della legge n. 142/1990, dell'art. 294 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e, quindi, del richiamo in tale norma contenuto: anche in tal caso, infatti, l'innovazione normativa incide, anzitutto, sulla disciplina dei limiti ed effetti di una fattispecie sostanziale (un atto amministrativo o una clausola contrattuale, a seconda che la scelta del contraente avvenga con procedura pubblica o mediante trattativa privata), e solo come ulteriore conseguenza sulla competenza.

Deve, pertanto, concludersi nel senso che il rapporto dedotto in giudizio è sottoposto, almeno per quanto attiene alla competenza arbitrale, all'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Si pone, a quanto punto, il problema sollevato dal procuratore generale, e se cioè la norma in questione debba essere interpretata nel senso di consentire liberamente, a ciascuna delle parti, il ricorso al giudice ordinario, ovvero se tale libero concorso sia in qualche misura limitato o escluso; in altre parole, se si tratti — secondo l'alternativa posta dalla citata sentenza delle sezioni unite 10 febbraio 1992, n. 1458 — di arbitrato libero o obbligatorio perché, in tale seconda alternativa, si pone la questione della sua compatibilità coi principi costituzionali indicati dalla sentenza della Corte costituzionale 14 luglio 1977, n. 127, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, nella parte in cui non riconosce la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

In tale sentenza, previo richiamo delle precedenti pronunzie n. 35 del 1958 e n. 2 del 1963, è stato affermato che, in forza del congiunto disposto degli artt. 24, primo comma, Cost. (diritto di azione in giudizio e correlativo esercizio, costituzionalmente garantiti) e 102, primo comma, Cost. (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente), il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi esclusivamente nella libera scelta delle parti.

In forza di tale principio, applicato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 10 febbraio 1992, n. 1458, la competenza giudiziaria può essere derogata soltanto in forza di apposito accordo tra le parti del rapporto. Orbene, com'è stato evidenziato nella predetta sentenza, per quanto riguarda le controversie nascenti dai contratti di appalto di opere pubbliche soggetti all'applicazione dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, la regola della competenza del giudice ordinario viene rovesciata, nel senso che la competenza ordinaria in tale materia è quella arbitrale e non quella giudiziaria, e che tale regola può essere derogata soltanto in modi che non consentono alle parti — a seguito di unilaterale scelta — di adire il giudice. Infatti, nei casi di asta pubblica e licitazione privata la competenza del giudice è subordinata all'unilaterale iniziativa dell'Amministrazione (la quale deve inserire una specifica disposizione nel bando di gara o nell'offerta a partecipare), iniziativa alla quale il contraente privato è meramente soggetto; nel caso di trattativa privata la norma prevede l'inserimento nel contratto di apposita clausola derogatoria della competenza arbitrale, il che comporta che, in mancanza di accordo delle parti, tale competenza non può essere derogata.

Si tratta com'è evidente, di una limitazione che, ove stabilita con atti amministrativi, può essere rimossa attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione previsto dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (come è avvenuto nel caso deciso con la sentenza delle sezioni unite n. 1458/1992); ma, se introdotta da norme di legge, stante il fondato sospetto della sua compatibilità coi principi costituzionali, non consente altra via se non quella della rimessione alla Corte costituzionale.

Circa la rilevanza di tale questione rispetto all'oggetto della controversia, tale rilevanza non sussisterebbe se gli atti contrattuali o quelli che integrano il contratto (nella specie, il capitolato speciale) contenessero una valida deroga alla competenza giudiziaria, nel senso richiesto dai principi costituzionali. Occorrerebbe, inoltre, che vi sia stata scelta del contraente mediante trattativa privata perché, in caso di asta pubblica o di licitazione privata, l'unica possibilità di derogare alla competenza arbitrale sarebbe quella dell'inserimento di apposita clausola nel bando e nell'invito di gara.

Ma, anche ammesso che l'inserimento nel capitolato speciale del rinvio alla normativa statale valga per qualunque modalità di scelta del contraente, tale generico e globale rinvio alla normativa statale (e fra questa alla disciplina dei presupposti della competenza arbitrale) non risponde al requisito della forma scritta, la quale, invece, impone una esplicita menzione, anche se sintetica, dell'intenzione delle parti di rimettere le loro controversie al giudizio degli arbitri (in tal senso la sentenza delle sezioni unite n. 1458/1992).

Poiché, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nella specie sussiste un caso di arbitrato reso obbligatorio dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, non resta che sospendere il giudizio e rimettere la questione di costituzionalità di tale norma alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in relazione agli artt. 24 e 102 della Costituzione;

Sospende il presente procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 27 aprile 1995.

Il presidente: SGROI

n. 676

Ordinanza emessa il 21 novembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 settembre 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Olivotti Adriano contro il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ed altri.

Adozione - Adozione di figlio maggiorenne dell'altro coniuge già inserito in famiglia - Esclusione in presenza di figli legittimi minorenni - Mancata garanzia dell'unità familiare - Disparità di trattamento rispetto ad identica situazione ma in presenza di figli legittimi maggiorenni o interdetti o nel caso di adottando minore.

Adozione - Adozione di figlio maggiorenne dell'altro coniuge già inserito nel nucleo familiare in presenza di figli legittimi minorenni - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di valutare gli interessi e l'obiettiva convenienza dell'adozione - Mancata tutela del rafforzamento dell'unità familiare.

(C.C., artt. 291 e 312, n. 2).

(Cost., artt. 2, 3 e 30).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Olivotti Adriano, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II, 33, presso l'avv. Bruno Cossu che insieme all'avv. Alessandro Miglioli lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, ricorrente; contro il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna; e Delfari Pietro e Delfari Moreno, intimati, avverso decreto della Corte di appello di Bologna del 22 marzo 1993;

Udita nella pubblica udienza del 21 novembre 1994 la relazione del cons. Giuseppe Borrè;

Udito l'avv. Cossu per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Sentito il p.m., in persona del dott. Carlo Tondi, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto.

LA CORTE OSSERVA

1. — Con ricorso al tribunale di Bologna Adriano Olivotti, nato il 17 aprile 1949, chiese che si facesse luogo all'adozione, da parte sua, del maggiorenne Moreno Delfari, nato il 14 aprile 1974 dall'unione matrimoniale tra Pietro Delfari e Maria Sterbizzi, quest'ultima successivamente coniugatasi, il 20 febbraio 1988, con esso ricorrente, con cui aveva generato due figli, nati nel 1988 e nel 1990. Precisò l'Olivotti che l'adottando da tempo conviveva con lui e con la madre Maria Sterbizzi, nonché con i fratelli uterini, appartenendo, nei fatti, a tale nucleo familiare.

Il tribunale, nonostante l'assenso prestato dall'adottando, dalla di lui madre (coniuge dell'adottante) e dal di lui padre (Pietro Delfari), rigettò il ricorso per la presenza di figli minorenni dell'adottante, ritenendo manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall'Olivotti relativamente a tale elemento ostativo.

La pronuncia, fatta oggetto di reclamo da parte dell'Olivotti, fu confermata, con decreto del 22 marzo 1993, dalla Corte di appello di Bologna, la quale, premesso che l'art. 291 c.c., quale risultante dall'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 maggio 1988, n. 557, non contiene più l'originario divieto di adozione da parte di soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati, ma ammette l'adozione allorché tali discendenti siano maggiorenni e consenzienti, ha escluso che tale residua condizione confliga con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, da un lato perché la doverosa tutela nei riguardi dei discendenti legittimi impone la previsione del loro assenso, dall'altro perché la diversità delle regole poste per l'adozione dei minori è giustificata dalla finalità di protezione di tali soggetti propria della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Contro tale provvedimento l'Olivotti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e, quale mezzo al fine, la illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l'adozione dei maggiori di età a coloro che abbiano discendenti legittimi o legittimati, dei quali, stante la loro minore età non possa essere acquisito l'assenso.

2. — Ritiene preliminarmente il collegio che il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. sia ammissibile contro il decreto con cui la Corte di appello, in sede di reclamo, provvede in materia di adozione di maggiorenne. Come questa Corte ha già avuto occasione di stabilire (sentenza n. 1133 del 1988) si tratta di provvedimento che, sebbene emesso in sede camerale, decide con carattere di definitività sull'esistenza delle condizioni per far luogo alla costituzione di uno *status*, incidendo sulla sfera dei diritti soggettivi.

L'esame del ricorso non può tuttavia prescindere dalla risoluzione della sollevata questione di costituzionalità della quale è perciò evidente la rilevanza.

3. — L'elemento specifico, su cui il ricorrente imposta l'eccezione di illegittimità costituzionale, è il fatto che l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante, fratello uterino dei figli legittimi di questo, e partecipi della vita del nucleo familiare, nel quale l'adozione lo immetterebbe anche formalmente. In tale situazione, un contrasto con gli interessi dei discendenti legittimi (in età minore) dell'adottante sarebbe astrattamente ipotizzabile solo dal punto di vista patrimoniale, ma è da escludere, secondo il ricorrente, che tale tipo di interesse possa prevalere su quello dell'unità della famiglia e della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo in tale formazione sociale (artt. 30 e 2 Cost.). Aggiunge il ricorrente che anche l'adozione dei maggiorenni può avere la funzione di inserire a pieno titolo l'adottando nella famiglia di cui già di fatto costituisce uno dei membri; e che anche per un ragazzo che abbia superato la soglia dei diciotto anni è importante che venga dato riconoscimento formale e rilevanza esterna all'*affectio* che già lo lega a tutti i componenti del nucleo familiare.

Deduce inoltre il ricorrente che l'art. 291 c.c., pur dopo il ricordato intervento della Corte costituzionale, implichi una disparità di trattamento rispetto all'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184. Questo, infatti, ammette l'adozione del figlio minore del coniuge anche in presenza e indipendentemente dal consenso dei figli legittimi dell'adottante, maggiorenni o minorenni che essi siano (v. anche il secondo comma dell'art. 44), mentre l'art. 291 c.c., implicando l'assenso dei discendenti legittimi, preclude l'adozione del maggiorenne, ancorché figlio del coniuge, quando i predetti discendenti siano minorenni e perciò incapaci di esprimere volontà giuridicamente valida. Tale disuguaglianza di disciplina non sarebbe giustificata dall'essere l'adottando, nei due casi, rispettivamente in età minore o maggiore, perché anche nella seconda ipotesi viene perseguito, quando l'adottando già di fatto appartenga al nucleo familiare, lo scopo di rendere quest'ultimo più armonico e completo.

Ulteriore ingiustificata disuguaglianza si coglierebbe, secondo il ricorrente, in relazione all'art. 294, primo comma, del c.c., che consente l'adozione di più persone con atti successivi, poiché in questo caso non si dà rilievo alla potenziale lesione di interessi patrimoniali dei soggetti già adottati, a tali fini equiparati ai figli legittimi.

4. — Ritiene il collegio che, pur essendosi la Corte costituzionale pronunziata più volte in argomento, segnando determinati limiti al proprio intervento, tuttavia non si ravvisino — almeno in questa sede, ove è consentita soltanto una delibazione di non manifesta infondatezza — ragioni preclusive di un ulteriore approfondimento, profilandosi alcuni spazi argomentativi che meritano di essere percorsi.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 557/1988, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 291 c.c. nella parte in cui precludeva l'adozione di maggiorenne a persone che avessero discendenti legittimi o legittimati. L'interesse di questi soggetti doveva trovare espressione, come già era previsto per il coniuge dell'adottante e dell'adottando, in un potere di assenso all'adozione, ma non poteva l'esistenza dei soggetti medesimi essere per sé sola preclusiva. Restava peraltro fuori della nuova costruzione (e un po' in ombra anche nella motivazione della sentenza) la posizione dei discendenti legittimi o legittimati in età minore, come tali incapaci di esprimere l'assenso.

Successivamente, con la sentenza n. 345/1992, la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità del medesimo art. 291 c.c. in relazione all'ipotesi di discendenti legittimi in stato di interdizione, avuto presente che l'art. 297 c.c. considera non ostativa la mancata prestazione dell'assenso da parte di soggetti incapaci.

Si poneva, a questo punto, il problema del carattere eventualmente discriminatorio di un'interpretazione che, adottata per gli interdetti, non si estendesse ai minori, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 53/1994, ha respinto la questione, distinguendo la «predeterminata transitorietà» dell'incapacità di agire del minorenni rispetto alla situazione di prolungata e forse irreversibile patologia che caratterizza l'interdizione.

Orbene, con tale recentissima sentenza, viene decisamente chiarito che la posizione dei discendenti legittimi dell'adottante in rapporto all'adozione è dalla Corte costituzionale considerata non come un interesse la cui ponderazione possa essere affidata al giudice, ma come un ruolo attivo che nel caso degli interdetti è definitivamente «sterilizzato», mentre nel caso dei minorenni è rinviato alla maggiore età, non potendosi privare «i figli minore della personalissima facoltà — una volta divenuti maggiorenni — di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco».

Se ciò è vero, ne discende, da un lato, che continua ad esistere, sia pur limitatamente alla categoria dei discendenti minorenni e per un tempo determinato (tempo tuttavia anche considerevole e comunque sufficiente a frustrare il fine dell'adozione), quella logica di preclusione (data dalla mera esistenza di un certo tipo di soggetti) che la sentenza n. 557 sembrava aver voluto abbattere; e, dall'altro, che la categoria degli interdetti è definitivamente sacrificata, pur essendo titolare di diritti e aspettative patrimoniali del tutto identiche a quelle dei discendenti minorenni.

Tali esiti non possono non suscitare perplessità specialmente se posti in rapporto con la configurazione che la riforma del 1975 ha dato al procedimento di adozione di maggiorenne, consentendo al giudice di pronunciare l'adozione anche in difetto dell'assenso dei genitori dell'adottando, o del coniuge non convivente dell'adottante o dell'adottando, quando il rifiuto dell'assenso stesso sia ingiustificato o contrario all'interesse della persona da adottare (art. 297, c.c.). Essendoci, con ciò, attribuito al giudice un potere valutativo, appare irragionevole che esso non si estenda, postoché ne sarebbe identica la necessità, alla valutazione di altre situazioni problematiche, per le quali il bilanciamento degli interessi in gioco appare egualmente preferibile all'automatismo del sacrificio di un interesse rispetto all'altro. In altri termini, da una parte la posizione dei discendenti interdetti potrebbe essere affidata alla ponderazione del giudice, anziché essere automaticamente sacrificata (come risulta dalla sentenza di rigetto n. 345/1992, cit.), e, dall'altra, a tale ponderazione si potrebbe rimettere anche la posizione dei discendenti legittimi in età minore, piuttosto che farne — in contrasto con lo spirito della sentenza n. 557/1988 e con la logica stessa della procedura, ormai aperta a momenti valutativi — un fattore di pura preclusione.

In tal modo, secondo questa Corte, si avrebbe una disciplina realmente rispondente al canone di uguaglianza e ragionevolezza, oltreché conforme ai principi dettati dagli artt. 2 e 30 della Costituzione.

5. — Un'area di non manifesta infondatezza sembra altresì individuabile attraverso il raffronto con l'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori»), prevedendosi in questa norma la possibilità di adozione da parte del coniuge «nel caso in cui il minore sia figlio dell'altro coniuge», senza che rilevi la presenza e il consenso dei figli legittimi (art. 44, secondo comma). La diversità, quanto a necessità di assenso dei discendenti legittimi dell'adottante, fra tale disciplina e quella dell'art. 291 c.c., pur nel medesimo caso di adozione del figlio del coniuge, si affida unicamente al dato dell'età minore o maggiore del coniuge, e conseguentemente alla diversità delle procedure utilizzabili, vale a dire ad elementi dei quali appare dubbia (anche secondo autorevoli posizioni dottrinali) la capacità di dare razionale giustificazione al differente trattamento.

La Corte costituzionale, in verità, con la sentenza n. 53/1994, cit., spiega tale diversità alla luce della *ratio* complessivamente diversa degli istituti dell'adozione di maggiorenni e dell'adozione di minori, cogliendo in quest'ultima una finalità di protezione e di assistenza dell'adottando, che è invece assente nell'altra ipotesi. A tale sentenza è tuttavia estraneo (almeno per quanto costa dalla motivazione) quello che è il *proprium* della situazione qui esaminata, cioè il fatto che l'adottando sia non solo figlio del coniuge dell'adottante, ma parte integrante — insieme all'adottante stesso, alla madre e ai fratelli uterini — di un comune ed unitario nucleo familiare.

Tale situazione è invece presa in esame dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 44/1990, che ha ritenuto la illegittimità dell'art. 44, quinto comma, legge n. 184/1983, nella parte in cui, limitatamente alla lettera b) del primo comma, non consente al giudice di ridurre, quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, la differenza di età di diciotto anni fra adottante o adottato. In tale sentenza è precisato che scopo dell'adozione, nel caso di cui all'art. 44, lettera b), è quello di «consolidare l'unità familiare». Infatti, «senza lo strumento adozionale così impiegato, malgrado la coppia genitoriale sia legata nel matrimonio, la prole riconosciuta o adottata da uno dei coniugi resterebbe estranea all'altro coniuge, non porterebbe il cognome dei fratelli uterini generati in costanza di matrimonio, vivrebbe, anche in una forte coesione affettiva, il disagio sociale della diversità di origine, con possibili disarmonie nella formazione psicologica e morale». Insomma l'adozione del figlio del coniuge «agevola una più compiuta unione della coppia e della prole», mentre correlativamente si scolora la finalità di assistenza del minore, di regola già fruente, nell'ipotesi considerata, di una buona «coesione affettiva» e già inserito nel nucleo familiare al quale, con l'adozione, lo si vuole anche formalmente ascrivere.

Il discorso della sentenza gravita sul versante dell'adozione dei minori, ma non par dubbio che tale scopo di «consolidamento dell'unità familiare» possa esser proprio anche dell'adozione di maggiorenne, quando questa riguardi il figlio del coniuge, che già appartenga al contesto affettivo ed organizzativo della famiglia dell'adottante: evenienza nient'affatto esclusa o resa improbabile dal raggiungimento della soglia dei diciotto anni, sensibilmente più lungo essendo, di regola, il periodo di permanenza dei figli presso i genitori. Quando si tratta, cioè, di adozione del figlio del coniuge, si crea fra adozione dei minori e adozione di maggiorenne una forte prossimità sul piano dei valori, entrambe mirando a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia. Prossimità ulteriormente sottolineata dal fatto che, ricorrendo tale situazione, da un lato arretra il profilo assistenziale dell'adozione dei minori, dall'altro si esalta;

nell'adozione di maggiorenne, il profilo personalistico rappresentato dall'appartenenza dell'adottando alla comunità familiare.

Nondimeno la Corte costituzionale, con la sentenza n. 89/1993, ha dichiarato non fondata, con riferimento all'adozione di maggiorenne (art. 291 c.c.), la medesima questione dell'inderogabilità della differenza di diciotto anni fra adottante e adottando, pur nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia figlio del coniuge e «di fatto stabilmente inserito nel contesto familiare». A fondamento dell'opposta conclusione rispetto all'adozione di minori la sentenza indica, da un lato, la non necessità, nell'adozione di maggiorenni, dell'instaurarsi o del permanere della convivenza familiare con l'adottante e l'insussistenza del dovere di mantenere, educare e istruire l'adottato; dall'altro, la limitatezza dei poteri del tribunale in tema di adozione di maggiorenne (art. 312 c.c.), tali da non consentire, come accade invece nelle procedure di adozione di minori, un penetrante ed incisivo apprezzamento degli interessi e dei valori in campo.

Ritiene questa Corte che tale decisione del giudice delle leggi non chiuda il discorso ed anzi sia di stimolo a qualche approfondimento in direzione dell'ipotesi di sollevare, nel caso in esame, questione di costituzionalità.

Le caratteristiche differenziali dell'adozione di maggiorenne, rilevate da tale sentenza e sopra riferite, non paiono contrastare decisamente tale ipotesi ove si consideri *a)* che la già esistente e non precaria convivenza dei soggetti dell'adozione è assunta come elemento qualificante della fattispecie astratta che si ipotizza di sottoporre a controllo di costituzionalità, e *b)* che si sostiene in dottrina che l'adottante di maggiorenne, qualora il figlio adottivo sia in giovane età e non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, sia tenuto a mantenerlo e a sostenere le spese per il completamento della sua istruzione, come accade (per tutte Cass. 13126/1992) per i genitori non adottivi.

Ben è vero, poi, che i poteri del giudice dell'adozione di maggiorenne, pur essendo stati (come sopra si è detto) accresciuti dalla riforma del 1975 (nel senso della possibilità di ritenere ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto di assenso dei genitori e del coniuge non convivente, nondimeno si esauriscono entro l'orbita della convenienza dell'adozione per l'adottando (art. 312, n. 2, c.c.), sicché seriamente può dubitarsi della loro estensibilità al controllo, ad esempio, del già esistente inserimento dell'adottando nel nucleo familiare dell'adottante e della conseguente «convenienza obiettiva» dell'adozione, come strumento di «consolidamento dell'unità familiare». Tale constatazione, tuttavia, lungi dal costituire ostacolo all'ipotesi finora considerata di questione di costituzionalità, può semmai tradursi in ragione di ulteriore denuncia di illegittimità costituzionale, ove si ritenga che l'istituto, per poter funzionare con lo spessore che tende a caratterizzarlo alla luce dei principi costituzionali, implichi, proceduralmente, la possibilità anche di altri obiettivi di indagine e di più significativi bilanciamenti di valori.

6. — In conclusione, e sulla scorta della complessiva giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema, può ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., quale risultante dall'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 557/1988, nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati in età minore, anche quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nel nucleo familiare facente capo a tale coppia, e ciò per contrasto sia con i principi espressi negli artt. 2 e 30 Cost., in particolare per non essere previsto che l'interesse dei discendenti legittimi minorenni, non suscettibile di esprimersi attraverso il potere di assenso, possa esser fatto oggetto di ponderazione da parte del giudice, sia con l'art. 3, primo comma, Cost., attesa la ingiustificata disparità fra la norma denunciata e l'art. 44, primo comma, lettera *b)*, e secondo comma, della legge n. 184/1983, quale norma intesa a consolidare l'unità del nucleo familiare ed operante anche in presenza di figli legittimi dell'adottante.

La simmetria con il citato art. 44 escluderebbe del tutto l'assenso dei discendenti legittimi o legittimati, anche quando essi, per età e sanità mentale, siano in grado di prestarlo; ma tale risultato (che autorevole dottrina ritiene auspicabile in termini generali sul piano legislativo) non è strettamente imposto dal canone costituzionale di uguaglianza/ragionevolezza, il quale può ritenersi soddisfatto anche da una disciplina che — quando si tratti di adozione del figlio maggiorenne del coniuge, già immesso nel contesto familiare — per un verso conservi l'assenso dei discendenti legittimi maggiorenni e, per altro verso, tolga effetto impeditivo alla presenza di discendenti legittimi minori, demandando al giudice la valutazione degli interessi in campo e della obiettiva convenienza dell'adozione in rapporto al fine di rafforzamento dell'unità familiare.

Appare peraltro conseguenziale, in questa prospettiva, la necessità di denunciare anche la norma di cui all'art. 312, n. 2, c.c., nella parte in cui, limitando la funzione valutativa del tribunale alla convenienza dell'adozione per l'adottando, non riconosce a tale organo poteri idonei al compimento di un più complesso esame come quello sopra indicato. La questione, non proposta dal ricorrente, viene sollevata d'ufficio dalla Corte, indicandosi come norme costituzionali di raffronto le stesse già segnalate in precedenza: gli artt. 3 e 30 Cost., in quanto la vigente costruzione del

procedimento camerale non risponde alla più ampia valutazione implicata dai principi espressi nelle citate norme costituzionali; e l'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza di un procedimento troppo ridotto e semplificato, per ambito di indagine, rispetto a quanto previsto per le ipotesi di adozione dei minori.

P. Q. M.

La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del c.c. e, d'ufficio, dell'art. 312, n. 2, del c.c., per contrasto con gli artt. 2, 30 e 3 della Costituzione, in entrambi i casi per le ragioni, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;

Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Così provveduto in Roma, il 21 novembre 1994.
1995.

Il presidente: CORDA

95C1280

N. 677

*Ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto dal comune di Venezia contro la S.p.a. Pometon ed altra*

Processo civile - Correzione di errore materiale contenuto nelle sentenze della Corte di cassazione - Previsione di un termine per la proposizione della relativa istanza (sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza oppure un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dello stesso istituto nel giudizio di merito - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 391-bis aggiunto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 67):

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Venezia, in persona del sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34, presso l'avv. Nicolò Paoletti che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giulio Gidoni e M. Maddalena Morino giusta delega a margine del ricorso; ricorrente contro la Pometon S.p.a. e la S.p.a. Polveri e metalli metallurgica Toniolo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Preco Ernesto e Figli S.r.l.; intimati, per la correzione di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1ª Civile, n. 5218/1992 del 17-30 aprile 1992;

Udita la relazione della causa svolta dal cons. De Musis;

Lette le conclusioni scritte dal dott. Francesco Paolo Nicita, sost. proc. gen. le presso la Cassazione, con le quali si chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità dell'istanza;

Rilevato che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata inammissibile la istanza di correzione materiale perché proposta, in violazione dell'art. 391-bis c.p.c. — introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990 n. 353 — dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza (della Corte di cassazione) da correggere;

Ritenuto che il citato art. 391-bis, nella parte in cui fissa un termine per la proposizione dell'istanza di correzione di errore materiale (sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza ovvero un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa):

a) appare irragionevole; perché non si rinviene un valido motivo per far acquisire definitiva immutabilità ad un procedimento che contiene in sé stesso la esplicitazione che la dichiarazione giudiziale in esso formalmente contenuta non corrisponde alla diversa dichiarazione che invece il giudice aveva inteso emettere;

b) appare contrastante con il diritto di difesa in giudizio: perché far acquisire definitiva immutabilità ad una sentenza affetta da un errore materiale equivale a precludere al soggetto di far valere un diritto che un provvedimento giurisdizionale gli attribuisce.

La istanza di correzione, difatti, è intesa, per sua natura, come si è più sopra evidenziato, non ad immutare il provvedimento giurisdizionale emesso ma ad individuare la sua portata «come» risultante dallo «stesso» provvedimento;

c) disciplina, per il giudizio di legittimità, lo stesso istituto in modo diverso da come questo è disciplinato nel giudizio di merito: e ciò senza alcuna giustificazione.

La istanza di correzione della sentenza di merito, difatti, ai sensi dell'art. 287 c.p.c. (norma non modificata dalla citata legge n. 353) non è sottoposta ad alcun termine;

Ritenuto, quindi, che la norma in esame appare contrastante con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

P. Q. M.

Dichiara irrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del c.p.c., introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990 n. 353, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al p.g. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso il 4 aprile 1995

Il presidente: SENOFONTE

95C1281

N. 678

Ordinanza emessa il 29 giugno 1995 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Banco di Napoli e Varrese Sabato Michele

Processo civile - Competenza per valore del pretore - Modifica (aumento fino a lire cinquanta milioni) apportata con decreto-legge - Lamentato abuso di tale strumento di legiferazione per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza - Conseguente esautoramento del Parlamento Lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 2).

(Cost., artt. 77, secondo comma, e 97, primo comma).

IL PRETORE

Letto il ricorso per decreto ingiuntivo avanzato nell'interesse del Banco di Napoli S.p.a. - filiale di Battipaglia depositato il 27 giugno 1995, con il quale si chiede a questo pretore l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi degli artt. 633 e 641 c.p.c., nei confronti del sig. Varrese Sabato Michele, della complessiva somma di L. 48.803.441, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 27,50% a far data dall'8 giugno 1995;

Rilevato che la domanda monitoria, depositata nel giorno innanzi indicato, risulta evidentemente proposta dinanzi a questo giudicante in virtù del contenuto dell'art. 2 del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1995, ed entrato in vigore nella stessa data, alla stregua del quale, sostituendosi il primo comma dell'art. 8 del codice di rito civile — già a sua volta modificato dall'art. 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 —, viene stabilita, con un ampliamento considerevole rispetto alla norma anteriormente vigente, l'attribuzione

zione al pretore della competenza «per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquantamiloni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace»;

Considerato che, ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni legittimatrici per l'emaneazione dell'invocato provvedimento monitorio, occorre, all'evidenza, soffermarsi, pregiudizialmente, sulla ricorrenza della competenza (per valore, nella fattispecie, non ponendosi problemi dell'assegnazione dell'affare sotto il profilo della competenza per materia) del giudice adito, rappresentando essa — come è noto — un requisito dell'attitudine del processo a pervenire alla pronuncia sul merito o, più in generale, — ossia con riferimento anche ai processi diversi da quelli di cognizione — un presupposto processuale per l'emaneazione del provvedimento finale;

Ritenuta, preliminarmente, la pacificità del presupposto secondo cui l'instaurazione di un procedimento monitorio (ancorché la fase a contraddittorio pieno sia soltanto eventuale e differita, ovvero dipendente dall'opposizione dell'ingiunto), con il quale si formuli l'istanza di accoglimento del ricorso in forza dell'art. 641 c.p.c. ed in relazione al quale la competenza per valore del giudice deve essere valutata al momento del suo deposito in cancelleria insieme con i documenti giustificativi (cfr. Cass. n. 4374 del 1976 e n. 7292 del 1992), configuri gli estremi, alla stregua del criterio combinato (o misto) soggettivo-oggettivo (v. Corte cost. n. 83 del 1966 e, successivamente, n. 132 del 1973, n. 72 del 1975, ecc.), del presupposto indefettibile del «giudizio» imposto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Considerato, tuttavia, che la disposizione indicata inserita in un atto avente forza di legge sembra collidere con i due parametri stabiliti nell'art. 77, comma secondo, e nell'art. 97, comma primo, della Costituzione;

Opinato, sotto il primo profilo, che l'elevazione della competenza per valore del pretore fino al limite di lire cinquantamiloni (con una conseguente «decuplicazione» della stessa nell'arco di un brevissimo arco temporale, ponendosi riferimento alla sola circostanza che, a seguito del d.-l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. nella legge 6 dicembre 1994, n. 673, essa era rimasta fissata, fino al 29 aprile 1995, al limite di lire cinquemiloni, per noi portarsi, solo a decorrere dal 30 aprile 1995, sulla scorta della definitiva entrata in vigore del precedente art. 8 della legge n. 353/1990, a ventimilioni di lire) sancita con l'approvazione di un decreto-legge appare sganciata dalla sussistenza del complessivo requisito della straordinaria urgenza e necessità di cui al citato art. 77, comma secondo, della Costituzione, poiché, secondo l'insegnamento della stessa giurisprudenza costituzionale, deve ritenersi conferita a questa fonte normativa un carattere di assoluta eccezionalità, dovendosi, invero, far ricorso ad essa per fronteggiare situazioni appunto «fuori dall'ordinario», ovvero tali da poter produrre inspiegabili vuoti normativi o, quantomeno, pericolose insufficienze di disciplina qualora si dovessero osservare le scadenze temporali e procedurali dell'*iter* formativo delle leggi ordinarie ad opera del Parlamento (la dottrina prevalente, del resto, parla di una semplice «possibilità» e non di competenza o potestà giuridica del Governo ad adottare atti con forza di legge);

Considerato, in altri termini, che l'adozione dei provvedimenti governativi con forza di legge in materia disciplinabile con legge ordinaria è giustificabile «sempre e solo» che si provi che il raggiungimento delle finalità che potrebbe proporsi liberamente una legge (e che, in fatto, si propone liberamente il Governo) non possa raggiungersi che seguendo la via del provvedimento con forza di legge adottato dal Governo (sicché necessitato non è il fine ma solo la scelta del mezzo per il raggiungimento del fine liberamente scelto), onde una lettura, scœvra da preconcetti di sorta, del primo capoverso dell'art. 77 della Carta fondamentale implica indiscutibilmente che tale disposizione si rivolge a situazioni «oggettivamente eccezionali», tali — infatti — da porsi al di fuori delle consuete disponibilità del legislatore ordinario, difettando le quali il provvedimento munito di forza normativa (ancorché provvisoria) equiparata alla legge ordinaria incorrerebbe nell'eccesso di potere, senza potersi operare alcuna confusione tra la valutazione del requisito della «necessità» con quella della mera «opportunità politica» dell'atto;

Ritenuto, pertanto, alla luce di tale inquadramento generale, che, in relazione alla disposizione in esame ex art. 2 d.-l. n. 238 del 1995, non pare, affatto, che per il Governo — senza che il legislatore ordinario a far data dall'approvazione delle leggi n. 353 del 1990 e 374 del 1991 (quest'ultima sull'istituzione del giudice di pace) abbia minimamente inteso incidere sulle attribuzioni delle sfere di competenza ai giudici ordinari di primo grado a seguito della novella di riforma parziale del processo civile — insorgesse l'urgenza di far luogo, in tempo reale, all'integrazione di vuoti normativi di qualsiasi genere;

Considerato, invero, che — ponendosi riferimento all'antecedente formulazione dell'art. 8 c.p.c. con gli inserimenti introdotti dall'art. 18 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ed in vigore dal 30 aprile 1995 — il pretore, al di là dell'attribuzione della competenza funzionale per le azioni possessorie e per quelle nunciarie *ante causam*, risultava già competente per le cause, anche se riguardanti beni immobili, di valore non superiore a lire ventimiloni, in quanto non fossero di competenza del giudice di pace, onde, per le controversie di valore superiore, residuava la competenza del tribunale, il quale — è opportuno chiarirlo — era già stato alleggerito della competenza in materia di

responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale fino al tetto dei trentamiliardi di lire (con attrazione della gran parte, sul piano quantitativo, delle relative cause nella competenza del giudice di pace, sia in ipotesi di sinistri con danni alle sole cose sia nel caso di contestuale causazione di danni a cose e persone), oltre — si badi — che di quella sulle controversie locative, di comodato e di affitto di azienda (che pure ricoprono una rilevante fetta dell'area di «litigiosità» nel contenzioso civile);

Valutato, pertanto, che, di fronte ad un quadro normativo già sufficientemente circoscritto e delineato (anche sulla base dei lunghi e meditati lavori preparatori delle leggi ordinarie di riferimento), oltre che obbediente ad un tendenziale principio di equa redistribuzione delle sfere di competenza tra i giudici di primo grado (con una valutazione comparata ed al contempo incrociata tra i diversi tipi di competenza, essenzialmente «forti» e «deboli»), anche in relazione alla previsione del nuovo modello del giudice di pace ed in una prospettiva di auspicabile stabilità, quantomeno a medio termine (nelle more dell'approdo finale, dai più predicato, al progetto dell'istituzione del giudice unico in primo grado), non si intravedono (e non potevano intravedersi), in tutta obiettività, le condizioni per un intervento (oltretutto nemmeno sollecitato da chichessa e minimamente adombrato nei precedenti e reiterati decreti-legge di proroga dell'entrata in vigore della novella n. 353 del 1990) integrativo, nelle forme del decreto-legge, di una progressiva previsione normativa, di per sé appunto sufficiente e rispondente a principi di logica legislativa in un contesto di politica giudiziaria, oltretutto rimasta «ibernata» per quasi quattro anni;

Rilevato, inoltre, che il predetto intervento governativo pare difettare del richiamato requisito legittimante di cui all'art. 77, comma secondo, Cost. laddove, pur muovendosi nella direzione di un aggiuntivo sgravio del carico di lavoro del Tribunale, viene ad incidere notevolmente sulla sfera di competenza del pretore, senza alcun coordinamento — ed anzi prescindendone in assoluto — con la necessariamente coeva previsione di una riforma organica dei cc.dd. criteri di competenza verticali e di un disegno di razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, connotate, oltretutto, con riguardo agli uffici giudiziari pretorili, dalla eccessiva dislocazione, all'interno dei circondari, di plurime sezioni distaccate, con gli ovvi disagi e la conseguente dispersione (o sperperata ripartizione sul territorio) delle energie lavorative e delle strutture organizzative connesse, disegni tutti che, implicando l'adozione del percorso legislativo ordinario (vertendosi in tema di riforme organiche di respiro generale), non possono essere superati e compromessi dall'emanazione di un decreto-legge che stravolge, in buona parte, i presupposti che si devono porre a fondamento dei disegni medesimi;

Opinato, tra l'altro, che l'adozione sistematica della decretazione d'urgenza — per cui da strumento eccezionale essa è divenuta quasi una forma di legiferazione parallela a quella ordinaria — ha ricevuto ormai le critiche di rilevanti indirizzi dottrinali, di ampie schiere di gruppi parlamentari e, di recente, anche dello stesso Presidente della Consulta, il quale autorevolmente, ha voluto sottolineare che, legittimandosi l'azione normativa del Governo al di fuori dei parametri rigorosi prescritti dalla Carta fondamentale, si corre il rischio di imbattersi nel pericolo di un verosimile svuotamento della funzione legislativa del Parlamento, la quale, per molti versi, si potrebbe ridurre ad una sterile attività di ratifica (o convalidazione) dell'operato normativo del Governo;

Rilevato, conseguentemente, che attraverso la prassi dei cc.dd. «decreti di riforma», — alla cui categoria appartiene quello in esame nel quale è inserito in senso peggiorativo l'art. 2 della cui legittimità costituzionale si dubita —, di fatto, il Governo tende a progettare ed erigere, in non pochi casi, interi edifici normativi (ovvero anche a demolirli) destinati a permanere nel tempo, in tal modo sottraendoli al procedimento legislativo ordinario, senza che lo imponga nessuna ragione oggettiva;

Ritenuto, dunque, che, per i motivi innanzi spiegati, l'art. 2 del d.l. n. 238/1995 non si conforma ai canoni trasparenti dall'art. 77 c.p.v. Cost.;

Considerato, vieppiù, che la disposizione normativa appena riferita pare collidere — come anticipato — anche contro il principio di «buon andamento» della pubblica amministrazione, racchiuso nell'art. 97, comma primo, Cost., dal momento che, con l'assegnazione della nuova rilevanza competenza al pretore —, tenendo presente l'organizzazione delle preture circondariali e procedendo ad una comparazione sistematica con quella degli altri giudici di primo grado, anche sulla scorta della valutazione delle «forze in campo» oggettivamente disponibili e della produttività progressiva media dei predetti giudici —, non può escludersi il verificarsi del rischio che l'esplicazione della giurisdizione da parte dei pretori non riesca più, in maniera prevalente, a realizzarsi, per difficoltà di ordine oggettivo e di «sopportabilità umana» dei carichi di lavoro che sopravverranno, in funzione dell'osservanza, sempre effettiva, di un principio di efficienza e congruità, nel soddisfacimento dell'interesse collettivo in generale e di quelli da attuare nelle fattispecie specifiche in relazione alle singole controversie intentate dinanzi a tale figura di giudici;

Rilevata, innanzitutto, al riguardo, la riferibilità del richiamato principio del «buon andamento» non soltanto agli organi della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, per come ha statuito la stessa Corte costituzionale affermando (cfr. le sentenze 7 maggio 1982, n. 86 e 13 gennaio 1989,

n. 18) che, in linea generale, «sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento», e che, di fatto, verrebbe ad essere vanificata nel momento in cui si preveda normativamente la realizzazione di procedimenti implicanti un intralcio costante all'attività giudiziaria ovvero si adottino delle modifiche legislative incidenti sull'apparato istituzionale (e, pertanto, anche sotto l'aspetto del riparto di competenze) che si prospettino incompatibili in concreto con la tendenziale efficienza dell'organizzazione giudiziaria in senso stretto; inquadrata come apprestamento di mezzi personali e strumentali per rendere possibile nel modo migliore l'attuazione della funzione giurisdizionale;

Ravvisato, in merito, che la cennata disposizione di cui all'art. 2 del d.-l. cit. 21 giugno 1995, n. 238, nella parte in cui contempla l'aumento della competenza pretorile fino a lire cinquantamiloni rischia di incidere considerevolmente (in senso negativo) sull'esplicazione della funzione giurisdizionale pretorile, se si tiene conto dell'elemento aggravatore costituito dalla inopinata e, per certi versi, ingiustificata (oltre che sorprendente) «restituzione» (e, quindi, riattribuzione) della competenza per materia al pretore delle cause di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (*in toto* e, dunque, pure nelle ipotesi in cui trattasi solo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di qualsiasi valore essa sia) ex legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché di quelle di opposizione alle sanzioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, a seguito della previsione di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge che si contesta, con derivante sottrazione delle riferite competenze al giudice di pace e conseguente ridimensionamento di quest'ultima «fresca» (e con il vantaggio di partire senza arretrato) istituzione giudiziaria, che si vorrebbe ulteriormente «depotenziare» con l'auspicata — da parte di alcuni versanti — eliminazione (quantomeno) anche della competenza sulle cause di risarcimento da sinistro stradale con danni alle persone, che verrebbero, per la maggior parte, ad essere — ancora una volta — riassorbite nella competenza pretorile, con evidente «svuotamento» di contenuti importanti dalla competenza del giudice onorario di primo grado e stravolgimento della *ratio* ispiratrice di fondo della novella n. 353 del 1990 e della legge n. 374/1991;

Considerato che la lesione del principio di «buon andamento» dell'amministrazione giudiziaria pretorile, a seguito di questa sorta di «controriforma» in tema di competenze desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 del decreto-legge citato, si verrebbe, nella sostanza, a concretizzare sol che si pensi che, in dipendenza dell'intervenuta elevazione della competenza, le sopravvenienze civili del tribunale si ridurrebbero, in termini quantitativi (e presumibilmente approssimati per difetto), in misura quantomeno aggirantesi intorno al 50%, con il conseguente accollo, da parte dei pretori, di oltre 200/250 mila cause nuove all'incirca all'anno e se queste si aggiungono alle sopravvenienze medie annuali — computabili in almeno 600/650 mila controversie circa (per come desumibili dai dati evincibili dalle statistiche giudiziarie pubblicate dall'ISTAT nel 1993 e riferite al triennio 1989/1991) — si perverrà al risultato che le sopravvenienze pretorili (che, ovviamente, comporteranno anche l'aumento del «tasso di qualità» delle controversie, con scontate conseguenze sui tempi di definizione dei processi) si aggireranno intorno a circa 900.000 nuovi processi per anno (ai quali — non bisogna dimenticare — vanno addizionate, allo stato, le circa 900.000 cause costituenti l'arretrato del contenzioso pretorile accumulatosi quanto la competenza per valore era ancorata al tetto dei cinquemilioni di lire, per le quali non sono state approntate diversificati meccanismi di smaltimento con ricorso ad «istituzioni giudiziarie ausiliarie o di soccorso», come, invece, stabilito dall'art. 9, comma cinque, dello stesso d.-l. n. 238/1995 — reiterativo sul punto di precedenti decreti-legge — in relazione all'esaurimento delle controversie civili pendenti dinanzi ai tribunali al 30 aprile 1995);

Opinato che, alla luce dei riportati dati orientativi, balza evidente agli occhi che la insufficiente dotazione organica magistratuale e dei personale amministrativo ausiliario dell'ufficio del pretore si troverà ineluttabilmente nelle condizioni di non poter fronteggiare, in tempi accettabili e con l'espletamento di un servizio efficiente, una così considerevole mole di contenzioso, e ciò risulta ancor più evidente laddove si ponga mente alla circostanza che, malgrado l'addizionale sgravio della competenza del tribunale individuato dal d.-l. in discorso n. 238/1995, ancora attualmente il numero dei giudici assegnati ai tribunali civili supera di quasi il 50% quello dei magistrati destinati alle preture civili (1.300 contro 900), restando essenzialmente irrilevante la giustificazione che si volesse addurre ove ci si richiamasse alla connotazione collegiale dei giudici dinanzi al tribunale, dal momento che, ad accozione delle ipotesi (numericamente non elevate, ancorché importanti) attributive della c.d. «riserva di collegialità» di cui all'art. 48, comma secondo, dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge n. 353/1990), le controversie civili rientranti nell'orbita della competenza del tribunale saranno decise dal «giudice istruttore in funzione di giudice unico» secondo il dettato ricompresso nell'art. 190-bis c.p.c.;

Ritenuto, conseguentemente, che il rendimento è la tendenziale adeguatezza (anche in termini di speditezza) dell'attività giurisdizionale pretorile rischia un prevedibile (e, comunque, non irrilevante) tracollo con l'attribuzione della nuova competenza fino a cinquantamiloni di lire e tanto non trascurandosi che i pretori, oggi (o, meglio, fino a quando la competenza per valore era agganciata al limite dei cinquemilioni di lire) pur dovendo far fronte a:

sopravvenienze annuali mediante raddoppiate rispetto a quelle dei tribunali, riescono (ovvero: riuscivano) a garantire una produttività individuale (quanto a sentenze pubblicate) praticamente doppia (nel 1991, 287 contro 141) rispetto a quella del giudice superiore, con il risultato di un inferiore numero assoluto di pendenze, senza dover minimamente accennare a quell'attività provvedimento «oscura» non equiparabile ufficialmente alla «produttività da sentenza» (basti pensare ai molteplici, e spesso complicati, provvedimenti possessori o di concessione dell'ordinanze provvisorie di rilascio) che pure rientrano nella competenza pretorile, né alle innumerevoli attività che gravitano intorno alla figura del pretore, quale giudice dell'esecuzione immobiliare, delle esecuzioni in forma specifica, delle esecuzioni speciali (non mancando di osservare che l'espropriazione immobiliare si va dirigendo verso una parziale demandazione ai notai), nonché della qualità di giudice tutelare, di magistrato addetto istituzionalmente a determinati affari amministrativi (cfr. verifiche periodiche dei registri dello stato civile e attività di presidente di commissione — o sottocommissione — elettorale circondariale), che — non di rado — si cumulano in un unico giudice-persona fisica (sintomatico può essere proprio il dato statistico della sezione distaccata di Eboli, ove, alla data del 31 marzo 1995, due pretori civili devono gestire, quanto a pendenze, 2224 processi di cognizione ordinaria, 1875 procedimenti esecutivi, 91 tutele, e un pretore del lavoro 1262 controversie ex art. 409 e segg. c.p.c., senza calcolare gli inimmaginabili effetti che deriveranno dall'attribuzione della giurisdizione e, derivatamente, della competenza sulle cause in materia di pubblico impiego ai giudici ordinari del lavoro e, quindi, in primo grado, al pretore, a seguito dell'entrata in vigore sul punto, nel febbraio 1996, del decr. legisl. n. 29 del 1993);

Constatato che non bisogna trascurare che una recente autorevole dottrina ha osservato che dal momento che i giudici di pace sono (ovvero: dovrebbero essere) più del doppio dei giudici togati addetti al civile in primo grado, bisognerebbe aver cura di affidar loro per lo meno il 50-60% delle cause civili — le meno importanti, ovviamente, ma quelle che sia il loro valore — solo così essendo certi che non si riformi l'arretrato (impregiudicato un loro eventuale aumento);

Rilevato, in definitiva, che la disposizione di cui all'art. 2 del d.-l. n. 238 del 21 giugno 1995, non accompagnata dalla previsione dell'adeguamento dei ruoli organici secondo le varie, impellenti ed incisive necessità del «servizio giustizia» degli uffici pretorili, «in vista del perseguimento di un rapporto equilibrato tra dotazione organica e, appunto, servizi indispensabili per il buon andamento dell'amministrazione» (cfr., per tali puntualizzazioni, Corte cost. n. 131 del 1974 e n. 728 del 1988), implica, ove non si ricorra ad una rivisitazione e diversa redistribuzione del carico di lavoro tra i giudici di primo grado, una sicura aggressione del principio enucleato nell'art. 97, comma primo, Costituzione;

Ritenuta, infine — acclarata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.-l. cit. —, anche la sua rilevanza nel procedimento di cui trattasi, poiché la valutazione (in positivo o in negativo) sulla sussistenza del presupposto processuale della competenza è, evidentemente, dipendente dalla risoluzione della questione sollevata che, se accolta, condurrebbe alla conseguenza che questo pretore dovrebbe spogliarsi del procedimento stesso, in quanto incompetente, sulla scorta del combinato disposto di cui al previgente art. 8, comma primo, c.p.c. e art. 63 c.p.c., essendo invece, competente il presidente del tribunale;

Conseguendo, inoltre, la sospensione del presente procedimento, in conformità degli artt. 295 c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifesta infondata, per violazione degli artt. 77, comma secondo, e 97, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238 («Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1995, serie generale, n. 144;

Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordinò che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al procuratore del ricorrente istituito a credito, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica e che le prove di questi ultimi adempimenti siano accluse alla presente ordinanza al momento della trasmissione degli atti all'eccezionale Corte costituzionale.

Eboli, addì 29 giugno 1995

Il pretore: CARRATO

N. 679

Ordinanza emessa il 6 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 settembre 1995) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio sul ricorso proposto da Rosenfeld Maria

Perseguitati politici e razziali - Provvidenze (nella specie: assegno vitalizio) ai figli superstiti di perseguitati politici e razziali internati in campo di concentramento in conseguenza di attività antifascista - Esclusione di dette provvidenze per gli internati in campo di concentramento per motivi esclusivamente razziali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee peraltro equiparate nel titolo della legge e nella legge stessa ad altri effetti.

(Legge 10 marzo 1955, n. 96, art. 1, modificato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 932, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio, iscritto al n. 895369/G del registro di segreteria promosso dalla sig.ra Rosenfeld Maria, nata a Fiume il 26 febbraio 1926, residente a Roma ed ivi elettivamente domiciliata in via R. Grazioli Lante n. 16, presso lo studio dell'avv. Domenico Bonaiuti che l'assistesse, giusta procura speciale rilasciata in data 14 dicembre 1994;

Visto il ricorso in data 25 novembre 1992, proposto avverso il provvedimento di reiezione della istanza di concessione di assegno vitalizio emesso nella seduta del 24 giugno 1992 dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali;

Visti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi nella pubblica udienza del 6 marzo 1995 — con l'assistenza del segretario, sig.ra Nicoletta Esposito — il consigliere relatore, dott. Angelo De Marco, l'avv. Domenico Bonaiuti per la ricorrente, nonché il rappresentante dell'Amministrazione resistente, dott.ssa Anna Maria Alimandi;

Premesso:

che con ricorso datato 25 novembre 1992 la sig.ra Rosenfeld Maria ha impugnato la deliberazione n. 80300 con la quale la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali le ha negato, nella seduta del 24 giugno 1992, l'assegno vitalizio richiesto in relazione alla deportazione e conseguente decesso del padre, sig. Rosenfeld Maurizio, per insussistenza delle condizioni espressamente previste dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

che, come si rileva dalla motivazione del provvedimento impugnato, il sig. Rosenfeld, quale cittadino italiano di origine ebraica, pur soggetto a provvedimenti e restrizioni conseguenti all'emanazione delle leggi razziali in Italia, non aveva tuttavia svolto concreta attività politica antifascista anteriormente all'8 settembre 1943, né aveva subito le persecuzioni espressamente contemplate dal sopra citato art. 1 della legge n. 96, sicché non potevano essere concesse ai suoi familiari superstiti le provvidenze da tale normativa previste;

Ritenuto:

che nel corso la sig.ra Rosenfeld fa presente che il padre, pur non avendo svolto attività politica antifascista, fu comunque deportato nel campo di concentramento nazista di Aushwitz, da dove non fece più ritorno, ed insiste pertanto nella richiesta di concessione dell'assegno vitalizio in considerazione del fatto che la legge, nell'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione, opererebbe una discriminazione tra cittadini ugualmente deceduti nello stesso campo di sterminio;

Rilevato:

che nella pubblica udienza odierna l'avv. Bonaiuti, per la ricorrente, ha posto l'accento sulla delicatezza del caso in questione, sottolineando che — se pure il sig. Rosenfeld non svolse attività politica antifascista — egli fu nondimeno arrestato per motivi razziali, subendo la deportazione e trovando per tali motivi la morte, sicché la ricorrente, orfana di un deportato per motivi razziali, si trova nella condizione per poter fruire delle provvidenze della legge, che non distingue tra deportati per motivi razziali o antifascisti, ponendo anzi le due categorie sul medesimo piano;

che la dott.ssa Alimandi, per l'Amministrazione, ha insistito sul fatto che la legge n. 96 di cui si chiede l'applicazione si riferisce a casi particolari non ricorrenti nella fattispecie all'esame, nella quale potrebbe tutt'al più farsi ricorso alla legislazione generale sulle pensioni di guerra; inquadrando l'evento (decesso intervenuto in campo di concentramento) nell'ampia casistica del fatto bellico;

Considerato:

che l'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni applicato dalla Commissione (secondo la ricorrente, con interpretazione restrittiva; ad avviso dell'Amministrazione resistente, nel pieno rispetto del dettato legislativo) da luogo a perplessità, in quanto l'assegno di benemerza ivi previsto viene astrattamente riconosciuto — come recita il titolo della legge — a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, mentre in concreto le specifiche situazioni contemplate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 1 della legge per la concessione del beneficio fanno riferimento ai soli perseguitati politici antifascisti.

In particolare, la lettera *e)* — introdotta con legge 22 dicembre 1980, n. 932 — pur riferendosi in modo specifico all'internamento in campo di concentramento, pone tale evento in alternativa con la condanna al carcere subita in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero, e, quindi, lo riconduce nell'ambito della più ampia fattispecie rappresentata dalla prosecuzione all'estero dell'attività antifascista, da cui restano esclusi coloro che hanno subito l'internamento per motivi esclusivamente razziali;

che tale circostanza convince il collegio della prospettabilità di una questione di legittimità costituzionale della citata norma in relazione al disposto dell'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata e irrazionale discriminazione che essa introduce tra i perseguitati politici antifascisti e i perseguitati razziali, pure accomunati — apparentemente — da un identico trattamento nel titolo della legge;

che tale questione è rilevante e non manifestamente infondata:

rilevante, perché solo attraverso l'applicazione delle norme contestate la ricorrente può conseguire il ristoro patrimoniale del pregiudizio sofferto a seguito della morte del genitore nel campo di concentramento di Aushwitz.

Infatti la teorica possibilità, adombrata dal rappresentante dell'Amministrazione resistente, di inquadrare la fattispecie nella normativa generale sulle pensioni di guerra, quale fatto bellico, risulta concretamente inattuabile per essere abbondantemente decorsi, per la ricorrente, i termini di cui agli artt. 99 e 127 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (le relative domande potevano essere presentate entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto), mentre una seconda teorica possibilità, offerta dalla legge 18 novembre 1980, n. 791, recante l'istituzione di un'assegno vitalizio a favore degli *ex* deportati nei campi di sterminio nazista KZ risulta parimenti inoperante nella fattispecie, perché tale normativa, come è noto, non prevede la possibilità di conferire provvidenze a favore degli eredi degli *ex* prigionieri di guerra.

In definitiva, l'unica possibilità per la sig.ra Rosenfeld di vedersi riconoscere una qualche provvidenza in relazione alla persecuzione razziale di cui è stato vittima il genitore resta affidata all'applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, ove venga riconosciuta in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza la discriminazione ivi irrazionalmente operata tra perseguitati politici antifascisti e perseguitati razziali;

non manifestamente infondata, perché sia il titolo della legge, sia il suo articolato fanno riferimento ai perseguitati razziali indicando tale categoria in alternativa a quella dei perseguitati politici antifascisti, come dimostrato in modo inequivocabile dall'uso della particella disgiuntiva «o» adoperata per indicare la correlazione posta tra le due categorie.

Ciò appare evidente nel titolo, ma emerge con chiarezza anche dalla lettera degli artt. 1 e 2 della legge, che fanno riferimento ai cittadini italiani «che siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista», ovvero che «abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale», nonché ai «familiari dei cittadini italiani morti per effetto delle persecuzioni politiche o razziali».

Pur ponendo le due categorie sullo stesso piano, tuttavia l'art. 1, ultimo comma, della ripetuta legge n. 96 poi le discrimina, allorché richiede, per l'attribuzione dell'assegno ai perseguitati razziali o ai loro familiari superstiti, che si siano verificate le «identiche ipotesi» precedentemente contemplate per i perseguitati politici antifascisti.

A tale proposito può viceversa opinarsi che, stante l'equiparazione precedentemente stabilita, debba prescindersi per i perseguitati razziali dalla verifica del ricorso delle specifiche ipotesi di cui alle citate lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 1 della legge, ritenendosi che la deportazione di ebrei in quanto tali (e solo perché tali) costituisca persecuzione di ordine razziale meritevole di per sé del riconoscimento delle provvidenze di legge, in parallelo a quanto stabilito per la persecuzione (tipizzata nelle succitate lettere della legge) conseguente allo svolgimento di attività politica antifascista.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come integrato e modificato da successive leggi (in particolare dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 932), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende pertanto il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale innanzi formulata;

Dispone altresì che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto a Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 1995.

Il presidente: SIMONETTI

95C1283

N. 680

Ordinanza emessa il 28 luglio 1995 dal giudice di pace di Pietrasanta nel procedimento civile vertente tra Francesconi Gian Paolo e l'Ispektorato provinciale del lavoro di Lucca

Processo civile - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Deposito del ricorso presso la cancelleria - Ritenuta inammissibilità del ricorso spedito mediante il servizio postale secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione (sentenza s.u. n. 4130/1987, sentenza n. 3137/1992) - Irrazionalità dell'imposizione dell'onere di depositare personalmente il ricorso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa ad ipotesi analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113).

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva che precede, sulle richieste formulate delle parti;

OSSERVA

La sollevata questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini del decidere e non è manifestamente infondata.

Pregiudiziale all'esame del merito del ricorso è l'indagine volta a verificare il rispetto del termine, certamente perentorio, per proporre opposizione (artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della legge n. 689/1981).

Nel caso di specie: il ricorso in opposizione (sottoscritto dall'interessato con firma autenticata dal difensore) è stato spedito con plico postale raccomandata con avviso di ricevimento in data 13 maggio 1995 diretto a questo giudice di pace territorialmente competente trovandosi il luogo dove è stata commessa la violazione (coincidente con quello nel quale la violazione medesima è stata accertata) nell'ambito territoriale dell'ufficio medesimo; l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 13 aprile 1995.

Ferma la competenza per materia, funzionale ed inderogabile, del giudice di pace, posto che l'art. 1 del recente d.l. n. 238 del 21 giugno 1995 (che sottrae al Giudice di pace la competenza in materia di opposizioni *ex lege* n. 685/1981 per restituirla al pretore) non può trovare applicazione con riguardo ai giudizi anteriormente istaurati, dovrebbe questo giudicante, alla stregua del «diritto vivente», pronunciare, *ex artt. 22, terzo comma e 23, primo comma della citata legge n. 689/1981*, l'inammissibilità del ricorso in quanto irritualmente proposto. Ed infatti la suprema Corte a sezioni unite con sentenza n. 4130/1987, confermata con sentenza 1° sez. n. 3137/1992, ha statuito che «la spedizione dell'atto di opposizione alla cancelleria della pretura, senza che siano adempiute le concorrenti modalità prescritte dalla legge e senza che dell'atto stesso sia attestato il deposito da parte del cancelliere, non può ritenersi idonea a realizzare la fattispecie legale che consente di ritenere proposto il ricorso».

La parte ricorrente, con specifica istanza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove interpretato in conformità alle soprarichiamate sentenze della suprema Corte, per «palese violazione del disposto di cui agli artt. 3, secondo comma e 24 primo comma, Costituzione, per manifesta violazione del principio di uguaglianza (rispetto a previsione normative regolanti casi analoghi)» ed in quanto «l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti, costituzionalmente protetto, verrebbe in questa ipotesi ad essere sacrificato ad esigenze di puro formalismo, in assenza della necessità di tutelare un qualsivoglia diritto od interesse (di natura fiscale e non) dello Stato e dell'Amministrazione opposta, risolvendosi in definitiva, nell'ingiustificato sacrificio di posizioni soggettive qualificabili in termini di diritto soggettivo (anche di natura processuale)».

Questo giudice, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22 della ripetuta legge n. 689/1981, così come interpretato dalla suprema Corte, con riferimento, come lamentato dalla parte opponente, agli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale e con riferimento, per rilievo di questo ufficio, anche agli artt. 97 e 113 della Carta costituzionale medesima, per i seguenti motivi: è pacifico che competente a conoscere dall'opposizione all'ordinanza ingiunzione è il pretore (giudice di pace) del luogo in cui è stata commessa la violazione, coincidente con il luogo nel quale la stessa è stata accertata (Cass. SS.UU. n. 4131/1988).

Senonché il soggetto legittimato all'opposizione può per varie ragioni trovarsi nella impossibilità o nella grave ed obiettiva difficoltà di depositare a mano presso la competente cancelleria il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione (il caso che viene immediatamente a mente è quello del cittadino che risiede in località molto lontana dalla sede dell'ufficio giudiziario competente e che, nella sua residenza si vede notificare a mezzo posta l'ordinanza-ingiunzione); si ritiene che negare in tale ipotesi la possibilità di proporre il ricorso per mezzo del servizio postale possa determinare una compressione del diritto di difesa che appare inaccettabile sotto il profilo dei principi della eguaglianza e della ragionevolezza (art. 3) e della tutela di quel fondamentale diritto (art. 24) e possa contrastare con il principio del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia (art. 97) e possa violare il principio che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti (art. 113).

Si consideri, infatti, che:

A) L'ordinamento consente di proporre opposizione a decreto penale (art. 461 c.p.p.) mediante spedizione (art. 583 c.p.p.) di plico raccomandato diretto al cancelliere (Cass. pen. Sez. IV, 23 marzo 1993; Cass. pen. Sez. IV, 11 gennaio 1993) oltreché mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura del luogo in cui si trova l'opponente; in via generale l'ordinamento ammette che l'impugnazione in materia penale possa essere proposta per mezzo di raccomandata, con effetto dalla data di spedizione della raccomandata (art. 583 c.p.p.) e non dalla data di consegna o di esecuzione degli altri adempimenti legalmente equipollenti (Cass. pen. SS.UU. 4 febbraio 1992 Ballan; Cass. pen. SS.UU. 4 febbraio 1992 Musumeci);

B) Parimenti l'ordinamento consente, in materia civile, il deposito del ricorso (e del controricorso) per cassazione «mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di Cassazione» (art. 134 disp. att. C.p.c.);

C) Il richiamo (operato dalla citata sentenza SS.UU. n. 4380/1988) all'art. 38 disp. att. C.p.c. ed all'art. 1 legge n. 59/1979 perde di significato se riferito alla fattispecie *de qua* in cui tutti gli atti sono esenti dalla imposta di bollo e da qualsiasi altra tassa e imposta;

D) Non può, infine, non attribuirsi rilevante significato:

1) al fatto che il codice di rito, a tutela del convenuto, fissa il principio generale della competenza del giudice del luogo dove esso convenuto ha la residenza o il domicilio o la dimora (art. 18);

2) alla tendenza della più recente legislazione ad ammettere che le comunicazioni, le notifiche, le trasmissioni di atti in genere, etc. siano effettuate attraverso mezzi telematici e che comunque i ricorsi in genere vengano spediti per mezzo del servizio postale.

Con elencazione eterogenea ed non esaustiva si vuole elencare una serie di interventi legislativi che regolamentano il problema dell'invio di istanze, ricorsi e simili alla p.a. per mezzo del servizio postale: a) in materia di IVA provvede l'art. 37, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; b) in materia di dichiarazione dei redditi provvede l'art. 164, d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655; c) in materia successoria provvede l'art. 28, primo comma, t.u. 31 ottobre 1990, n. 346; d) in materia di comunicazione alla pubblica sicurezza provvede l'art. 12, terzo comma, d.l. 21 marzo 1978, n. 59; e) in materia di semplificazione di procedure per i ricorsi amministrativi l'art. 2, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; f) in materia di concorsi pubblici l'art. 4, secondo comma, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; g) in materia di acceleramento di procedure di liquidazione di pensioni l'art. 6, quinto comma, legge 8 agosto 1991 n. 274; h) in materia di disciplina delle modalità d'iscrizione nel registro dei revisori contabili l'art. 6, primo comma, d.P.R. 20 novembre 1992 n. 474; i) in

materia di processo tributario: art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; l) in materia di rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche l'art. 2, terzo comma, d.m. 4 giugno 1993 n. 248.

La regolamentazione particolare consiste nel fissare il principio che il giorno di consegna all'ufficio postale della raccomandata che contiene la dichiarazione, l'istanza o la denuncia costituisce la data di riferimento per controllare il rispetto dei termini di legge.

In simmetria con tale sviluppo legislativo vi è la tendenza da parte della p.a. e della giurisprudenza di permettere che l'interessato inoltri domande, istanze, denunce, etc. alla p.a., a mezzo del servizio postale, anche laddove la lettera della legge sembra rigorosamente pretendere la presentazione personale della domanda (vedi per l'imposta di registro in tema di denuncia ex art. 18 d.P.R. n. 634/1972, Comm. centr., 2 febbraio 1994 n. 422, in Riv. not. 1994, p. 804; per le istanze di cui all'art. 45 legge 30 dicembre 1991, n. 413, v. Ris. dir. AA.GG. e Cont. Trib., n. III-6-0287 in data 8 giugno 1994, in Gazz. Not. 1994 p. 1144). Non appare in linea con il riferito principio d'ordine generale del codice di rito di cui sopra *sub 1*) e con il principio di cui sopra *sub 2*), che va affermandosi sempre più, di ammettere la trasmissione di istanze, ricorsi, documenti ed atti in genere con mezzi telematici e comunque per mezzo del servizio postale, una disposizione (non più in sintonia con un sistema di amministrazione della Giustizia efficiente e moderno) che, senza rationale e plausibile giustificazione, costringa un cittadino residente in ipotesi a Matera od a Pantelleria, a recarsi in un ufficio giudiziario dell'arco alpino o di una lontana località turistica balneare (come Pietrasanta) per depositare nelle mani del cancelliere del locale ufficio giudiziario l'atto di opposizione ad una ordinanza-ingiunzione di pagamento, magari, di poco più di un centinaio di migliaia di lire; tanto più che nel rapporto pubblica amministrazione - cittadino il soggetto meritevole (perché più debole) di attenzione processuale non è certo la pubblica amministrazione;

E) L'esigenza di una regolare instaurazione del rapporto processuale attraverso l'attività del cancelliere che riceve il ricorso dalle mani proprie dell'opponente, o di un incaricato (anche, si noti, non munito di delega autentica) di quest'ultimo, potrebbe essere soddisfatta anche nell'ipotesi di invio per posta e ricevimento del ricorso da parte della cancelleria per mezzo dell'amministrazione postale perché l'individuazione del soggetto ricorrente potrebbe avvenire in virtù dell'autentica della firma a cura del difensore o comunque (con maggior rigore e certezza di quanto può fare il cancelliere di un lontano ufficio) a cura dei pubblici ufficiali incardinati nel territorio di residenza dell'opponente; tutto questo potrebbe portare ad eliminazione di spese e costi inutili in conformità ai principi portati dall'art. 97, primo comma della Carta Costituzionale che tende ad assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione pubblica in genere, principi che sono stati ritenuti pertinenti, e financo con applicazioni estensive, anche nel campo della giurisdizione e della sua amministrazione.

L'irrazionalità dell'imposizione dell'onere di depositare di persona il ricorso di che trattasi a pena di inammissibilità se inviato per posta, può risultare, a parere del giudicante, ancora più evidente se si considera che nessun vantaggio od interesse di natura organizzativa o di qualsiasi altra natura ha il giudicante e la pubblica amministrazione opposta alla formalità del deposito a mano del ricorso; tale adempimento a carico del ricorrente non risponde inoltre ad alcun rationale principio di bilanciamento o parità fra la posizione del cittadino, che può risiedere molto lontano dall'ufficio giudiziario, e la pubblica amministrazione, che è per contro incardinata nel territorio ove trovasi l'ufficio giudiziario competente e potrà svolgere senza difficoltà, con la stessa efficacia, ogni attività doverosamente indirizzata a confermare la regolarità dell'ordinanza ingiunzione opposta anche se l'opposizione è presentata per posta e non a mano, permettendo al giudicante di pervenire in ogni caso ad una «giusta» sentenza; nessuna rationale giustificazione di efficientismo a favore della p.a. sembrerebbe poter motivare, ripetesi, un rigorismo formale a carico del ricorrente; verrebbe a mancare quindi un ragionevole bilanciamento tra ragioni di rigore e libertà delle forme.

A parere del giudicante, in particolare, nello speciale settore delle sanzioni amministrative (ove l'attività della p.a., assistita dalla favorevole presunzione di legittimità, incide nella sfera del cittadino ancor più che negli altri settori nei quali si articola l'incontro fra la p.a. ed il privato) vi dovrebbero essere, ripetesi ancora una volta, esigenze di maggiore benignità nei confronti del cittadino che inducano a non aggravarlo di maggiori oneri formali. Sull'argomento ha rilievo ed è sintomatico che la p.a. opposta non ha in alcun modo esaminato il merito dell'eccezione di incostituzionalità proposta da controparte; al riguardo nessuna rilevanza può avere l'osservazione della amministrazione resistente che il ricorso, pur spedito il trentesimo giorno dalla notifica dell'ordinanza, è pervenuto alla cancelleria di questo ufficio il 17 maggio 1995, poiché il sospetto di incostituzionalità concerne la mancata previsione nell'art. 22 legge n. 689/1981 della facoltà di presentare il ricorso per mezzo del servizio pubblico postale, fermo rimanendo che, comunque, il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso deve intendersi rispettato con la spedizione del ricorso entro il detto termine medesimo per mezzo del servizio pubblico postale in alternativa alla presentazione a mano presso la cancelleria competente; e ciò al di là di ogni possibile ritardo del servizio pubblico postale nel recapito del plico raccomandato, ritardo non imputabile al ricorrente.

Se, in ipotesi, la norma stabilisse invece che il termine *de quo* non è comunque rispettato se il ricorso perviene in cancelleria oltre il trentesimo giorno, anche se spedito entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza, dovrebbero anche in tal caso valere tutte le motivazioni qui esposte che giustificano il sospetto di illegittimità costituzionale di cui alla presente ordinanza;

E) Non può non assumere rilievo la scelta del legislatore parlamentare (modificata da quello dell'urgenza sotto la spinta di pressioni categoriali) di devolvere la competenza a conoscere delle opposizioni *de quibus* al giudice di pace definito «nuovo organo di supporto *ad adiuvandum* della magistratura di carriera, con forti caratteristiche di giudice blandamente giusperito, semiprofessionale» che, nelle intenzioni dei *conditores*, doveva realizzare un più diretto «accesso alla giustizia», come giudice «democratico» (ovverosia proveniente dal popolo, cioè giudice «democratico» certamente e comunque nella accezione non riduttiva e «politica» del termine ma in quella più ampia e correttamente «civile», in quanto cioè riguarda il cittadino come parte dello Stato ed ha attenzione e fa riferimento al vivere comune dei cittadini), giudice a carattere formalmente onorario, sulla base di esperienze straniere, che doveva altresì assicurare la deflazione dei carichi giudiziari. Si vuol dire che l'art. 22, primo e terzo comma della legge in esame, così come interpretato dalla Suprema Corte alla luce della normativa vigente, sembra, fra l'altro, collidere con la filosofia di fondo della legge istitutiva del giudice di pace;

G) La norma di cui si discute sembra altresì confliggere con alcune disposizioni fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare con l'art. 6 par. 1 (diritto ad un processo giusto), con l'art. 4 par. 3, lettera B (diritto di disporre delle facilitazioni per predisporre la difesa) e con l'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo); la possibilità di difendersi in modo effettivo, facile e tempestivo, senza aggravare l'esercizio della difesa con l'imposizione di oneri o formalità di qualsivoglia natura che non corrispondano ad obiettive e razionali esigenze della Giustizia, è certamente assicurata dalle norme costituzionali anche per le controversie cosiddette «bagatellari» che, peraltro, in un sistema di amministrazione della giustizia efficiente e democratico non possono essere considerate di scarso interesse per la giustizia anche perché sono molto numerose e la loro mancata giusta risoluzione fa nascere di fatto nel cittadino sfiducia nelle istituzioni e contribuisce ad allontanarlo da una partecipazione corretta alla vita associata; sembra innegabile e provato dall'esperienza quotidiana che il comune cittadino di fronte alla alternativa fra il pagamento di una somma di minimo importo, che ritiene non dovuta, ed il dover ricorrere contro l'intimazione di pagamento ma solo a condizione di consegnare a mano presso la cancelleria competente il relativo ricorso, finisce puramente e semplicemente con il pagare detta somma, rimanendo però convinto di aver subito una ingiustizia e comunque convinto ancor più che l'ordinamento gli impedisce di fatto di opporsi ad una pretesa (ritenuta) ingiusta della pubblica amministrazione perché gli impone un lungo e costoso viaggio o comunque cospicue anticipazioni di spese; al riguardo si deve pur tenere presente che non tutti i cittadini possono essere gravati dall'onere di sollevare questioni di principio perché per fare ciò occorre godere di una posizione di forza, ed in qualche modo di una situazione di privilegio, di cui non tutti possono godere.

Questo giudicante per lo meno dubita che le fattispecie di che trattasi, rientrano, anche se nella loro modesta rilevanza, nei casi in cui «sono particolarmente acute le contraddizioni tra il diritto scritto nei libri, a cominciare dalla Carta fondamentale, e il diritto che vive nella società civile, nonché nei rapporti tra i cittadini e le diverse articolazioni del potere» ed in cui «alla declamazione di principio dell'art. 24 della Costituzione fa riscontro una situazione molto differente nella realtà»; e dubita che nelle ipotesi di irrogazioni di sanzioni amministrative esistano nella normativa vigente «strumenti indirizzati a facilitare l'accesso al diritto, quando è difficoltoso» per ragioni di qualsiasi natura.

Sulla base delle esposte considerazioni pare a questo giudicante che la norma dell'art. 22 della legge n. 689/1981 non si sottragga — quanto meno — al dubbio di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.:

perché irragionevolmente non consente di ricorrere avverso l'ordinanza ingiunzione con atto spedito mediante plico postale raccomandato, contrariamente a quanto l'ordinamento consente per altre fattispecie, di assumere ciascuna come *tertium comparationis*, alcune avverti per giunta valenza processuale bene più significative;

perché di fatto se non impedisce certamente ostacola in modo rilevante il diritto di difesa;

perché non risponde al principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione della Giustizia;

perché viola il principio che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti.

La questione di legittimità costituzionale, come sopra sollevata, soddisfa il requisito della rilevanza ai fini della decisione del giudizio avendo ad oggetto il problema della ammissibilità (ricevibilità) del ricorso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Carta costituzionale, dell'art. 22 della legge n. 689/1981 nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in opposizione mediante spedizione in plico raccomandato (entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento) al cancelliere dell'ufficio giudiziario competente;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare questa ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pietrasanta, addì 28 luglio 1995

Il giudice di pace: GARZIA

95C1284

N. 681

Ordinanza emessa il 14 luglio 1995 dal giudice di pace di Alghero nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Liquigas e Cossu Orsola

Processo civile - Modifiche normative apportate con decreto-legge (nella specie elevazione da venti a quaranta giorni del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) - Ritenuta inadeguatezza di tale strumento legislativo a modificare norme attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenze dei requisiti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238).

(Cost., art. 77).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza per la promozione di giudizio di legittimità costituzionale, ex legge 11 marzo 1953, n. 87;

Letto il ricorso che precede, assunto al n. 27/1995 del reg. gen., mediante il quale la Liquigas S.p.a.; con sede in Milano, via Tucidide 56, Torre n. 4, in persona del suo direttore amm.vo e finanziario rag. Aiazzino, elett.te dom.ta in Sassari, via Mazzini 2/D presso lo studio legale dell'avv. Giorgio Spanu, dal quale è rappresentata e difesa, chiede all'intestato ufficio del giudice di pace di voler emettere decreto ingiuntivo contro la signora Cossu Orsola (ex gestore Hotel ai Carrubi S.a.s.) res.te in Thiesi, via Orto Parrocchiale, per il pagamento di L. 518.794, oltre rivalutazione, interessi e spese di procedimento;

Esaminati i documenti allegati;

Ritenuta l'accogliibilità della domanda, sussistendovi le condizioni di legge;

Considerato che l'art. 641 c.p.c., in base al quale deve emettersi il conseguente motivato decreto ingiuntivo, risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1995, n. 144;

Visto l'art. 77 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede che «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria», consentendosi a tale organo dello Stato l'adozione di provvedimenti provvisori, unicamente «in casi straordinari di necessità e d'urgenza»;

Ritenuto che il più sopra citato decreto-legge n. 238/1995 sia stato adottato ben al di là dei surrichiamati limiti normativi, fissati dal legislatore costituzionale e, quindi, disattendendo gli stessi, non apparendo in alcun modo apodittiche le affermazioni contenute nella parte introduttiva del decreto stesso, ove genericamente si afferma «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile...», senza per altro

specificare in concreto i presupposti di fatto e di diritto (si sono, infatti richiamati, ma genericamente, gli artt. 77 e 87 della Costituzione) ricorrenti nel caso e assunti a fondamento dell'emanato atto normativo, onde rendere verificabile la congruità accertativa e valutativa, per quanto attiene l'iter del provvedimento in parola;

Ritenuto altresì che, per le su esposte considerazioni, il più delle volte citato decreto-legge n. 238/1995 debba considerarsi viziato da illegittimità costituzionale, dato che la pluridecennale inerzia, nei riguardi del già menzionato art. 641 c.p.c. da parte dei vari Parlamenti della Repubblica via via avvicendatisi, se, da un lato, certamente avrebbe consentito al detto Organo legislativo di disporre del tempo necessario per intervenire direttamente in merito, apportando, ove e, se necessario, le opportune soluzioni legislative, ovvero, in alternativa, conferendo opportuna delegazione al Governo (ciò che starebbe evidentemente a dimostrare la pretestuosità dell'invocata «straordinaria necessità ed urgenza» da parte del Potere Esecutivo), dall'altro, evidenzia l'arbitrarietà e, quindi, la censurabilità, sotto il profilo costituzionale dell'azione governativa, in quanto caratterizzata dal non essere supportata da una norma costituzionale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuto infine, tutto ciò premesso, che non possa procedersi ai successivi atti resi doverosi dalla domanda del ricorrente, indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimità qui sopra sollevata, anche perché le precitate modifiche incostituzionalmente apportate, nel rivelare i difetti di una frettolosa statuizione, frutto di evidenti spinte corporative, le quali, in quanto tali, mal rappresentano gli interessi dell'intera collettività — che solo il Parlamento della Repubblica avrebbe potuto, invece, istituzionalmente tutelare —, hanno di fatto privato il cittadino, che intendesse ristorare presso il giudice di pace le proprie esigenze di giustizia attraverso il decreto ingiuntivo, dell'opportunità di servirsi di tale agile strumento, dato che, con la più volte richiamata modifica governativa, lo stesso è stato trasformato, da rapido — qual'era sempre stato rispetto al corrispondente procedimento di cognizione ordinario (che per tale autorità giurisdizionale, come è noto, prevede termini liberi non inferiori a gg 30, tra la data della notificazione della domanda attorea e quello della comparizione), — in altro notevolmente più lungo, poiché gli iniziali gg 20 riferentisi al procedimento monitorio in discorso sono stati elevati a gg 40, rendendo quindi di fatto e paradossalmente più vantaggioso in quanto più rapido, il ricorso all'azione ordinaria rispetto a quella monitoria prevista dal riformato art. 641 c.p.c., con la conseguenza di stravolgere in tal modo un istituto giuridico di lunghissima e consolidata tradizione, la cui utilità per gli utenti di giustizia non ha certo bisogno di dimostrazioni, per cui deve dichiararsi incostituzionale il decreto-legge n. 238/95.

P. Q. M.

Ordina:

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per gli adempimenti di competenza, in ordine alla soluzione della questione di legittimità costituzionale rappresentata (dichiarazione di incostituzionalità del d.-l. n. 238/1995);

la sospensione degli ulteriori adempimenti conseguenti al ricorso presentato (art. 295 c.p.c.), fino al pronunciamento della Corte adita;

che la cancelleria dell'intestato ufficio del giudice di pace provveda alla notifica e alla comunicazione della presente ordinanza: al ricorrente, all'on. Presidente del Consiglio dei Ministri, agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alghero, addì 14 luglio 1995

Il giudice di pace: PINNA

N. 682

*Ordinanza emessa il 1º agosto 1995 dal giudice di pace di Napoli
nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Commercio Dolciario Cedral e Sarnataro, Andrea.*

Processo civile - Procedimento per ingiunzione - Incompetenza per territorio non rilevabile ex officio da parte del giudice adito - Obbligo di questi di emettere il provvedimento ingiuntivo anche nel caso di palese incompetenza territoriale - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(C.P.C., artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma).

(Cost., art. 25).

IL GIUDICE DI PACE

PREMETTE IN FATTO QUANTO SEGUE

Con ricorso depositato in cancelleria il 18 luglio 1995, la S.r.l. Commercio Dolciario Cedral, avente sede in Melito di Napoli, chiedeva al giudice di pace di Napoli di ingiungere a Sarnataro Andrea, domiciliato in Acerra alla via Firenze n. 3, la somma di L. 745.000, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento del residuale prezzo dovuto per la fornitura di merci, di cui alla fattura-bolla di consegna n. 5709 del 16 febbraio 1995.

Tutto ciò premesso in fatto,

OSSERVA IN DIRITTO

L'art. 637 c.p.c. al primo comma prevede che è facultato ad emettere l'ingiunzione di pagamento, di cui all'art. 633 c.p.c. e seguenti, il giudice all'uopo competente secondo le norme previste per la domanda proposta in via ordinaria (artt. 7 ss., 14 e 18 ss. c.p.c.).

Nella fattispecie, di cui al presente procedimento monitorio, la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo non spetta in alcun modo al giudice di pace di Napoli, che è stato adito dalla società ricorrente.

Infatti, a norma dell'art. 18 c.p.c. il foro del convenuto è quello del giudice di pace di Acerra. Inoltre, a norma dell'art. 20 c.p.c., è competente il giudice di pace di Marano o al massimo quello di Acerra, dato che l'obbligazione dedotta in giudizio (pagamento del prezzo), ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 codice civile, deve essere eseguita in Melito (domicilio del creditore) ed il luogo dove essa è sorta o è Melito (competenza del giudice di pace di Marano) o è Acerra (competenza del giudice di pace di Acerra), ma sicuramente nella specie non è individuabile la competenza del giudice di pace di Napoli.

Ne consegue che quest'ultimo, adito erroneamente, dovrebbe di ufficio rilevare la propria incompetenza per territorio e rigettare il ricorso. Ciò, però, non è possibile perché il rinvio dell'art. 637 c.p.c. alle norme sulla competenza, previste per il giudizio ordinario, rende operante nella fattispecie il disposto dell'art. 38 c.p.c. che sancisce la non rilevabilità di ufficio dell'incompetenza per territorio.

In tal modo il giudice di pace di Napoli dovrebbe emettere un provvedimento che la legge non attribuisce alla sua competenza.

È pur vero che l'ingiunto può proporre opposizione e sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, ma è altrettanto vero che spesso ciò non avviene specialmente per le procedure di minore entità.

Nel campo delle forniture di merci da una città ad un'altra è incorsa l'abitudine delle imprese creditrici di chiedere ingiunzione di pagamento del prezzo dovuto ad un giudice incompetente per territorio ed a loro più vicino, fidando in tal modo che la maggior parte dei debitori ingiunti, per le difficoltà di proporre opposizione in luogo per loro lontano ed anche inconsiderazione della modestia delle somme richieste, rinunziano ad opporsi.

Con questo semplice espediente vengono evitate moltissime opposizioni e sono acquisiti ingiustamente titoli esecutivi definitivi con provvedimenti emessi da giudici incompetenti.

Viene, quindi, violato il principio stesso su cui si fonda l'art. 637 c.p.c. che ha inteso evitare ogni possibile arbitrio della parte istante determinando d'imperio il giudice precostituito ad emettere il decreto ingiuntivo. Ed è evidente che nella specie, mancando al giudice adito il potere di rilevare di ufficio la propria incompetenza per territorio, viene

concesso al creditore istante il potere di realizzare un inammissibile arbitrio nella scelta del giudice competente non secondo criteri di giustizia, bensì secondo la propria convenienza personale ed in vista di particolari controversie.

La procedura viene, quindi, sottratta al giudice precostituito per legge senza possibilità alcuna di impedire una simile evidente violazione del principio contenuto nel primo comma dell'art. 25 della Costituzione e cioè che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito».

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dal citato art. 25, primo comma, della Costituzione, tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine della garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibile arbitrio mediante la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali, fissati in anticipo e non in vista delle singole controversie (sentenza n. 77 del 1977; n. 127 del 1979; ordinanza n. 521 del 1991; ordinanza n. 161 del 1992 ed altre).

E la Corte con la sentenza n. 110 del 7 giugno 1993 ha anche affermato che l'art. 25 della Costituzione non si riferisce soltanto al giudice competente per la pronunzia finale e che il fondamento di garanzia, che lo ispira, permette di comprendere nel suo tenore anche un provvedimento non definitivo (come è appunto il decreto ingiuntivo).

Pertanto, nella fattispecie l'art. 637 c.p.c., allorché al primo comma prevede il semplice rinvio alle norme che regolano la competenza del giudizio ordinario, determina automaticamente l'applicabilità del disposto dell'art. 38 c.p.c. e di conseguenza non permette al giudice, che emette il decreto ingiuntivo, di poter dichiarare di ufficio la propria incompetenza per territorio e quindi di rigettare il ricorso.

Per tale motivo il predetto combinato disposto degli artt. 637 e 38 c.p.c., consente al ricorrente di ottenere arbitrariamente e senza alcun rispetto dei principi generali sulla competenza per territorio, sanciti dalla legge a tutela della rigorosa imparzialità del giudice, un provvedimento giurisdizionale, anche se non definitivo, che sicuramente è ingiusto perché rende più difficile l'esercizio, da parte del debitore, del suo diritto di proporre opposizione.

In tal guisa viene meno la garanzia rigorosa di imparzialità del giudice che l'art. 25 della Costituzione vuole tutelare e che le norme sulla competenza per territorio intendono attuare.

Diversa è la fattispecie che si realizza nell'ambito del giudizio ordinario, dato che in esso i termini e le garanzie, previste dalle norme sul contraddittorio, rendono più accettabile il principio della non rilevabilità di ufficio dell'incompetenza per territorio, che è appunto sancito dall'art. 38, secondo comma, c.p.c.

Nel caso del decreto ingiuntivo, invece, è evidente l'arbitrio che viene concesso al ricorrente in danno dell'ingiunto, dato che il semplice decorso di un brevissimo termine senza che venga proposta l'opposizione, permette il formarsi di un titolo esecutivo giudiziario definitivo che è fondato su un provvedimento emesso in ispregio alle norme del codice di rito, che individuano il giudice naturale precostituito.

Pertanto, la sollevata questione di incostituzionalità è ammissibile e nella specie è anche rilevante, dato che, in virtù del combinato disposto degli artt. 637 e 38 c.p.c., il giudice di pace di Napoli, pur non essendo competente per territorio, dovrebbe emettere la richiesta ingiunzione di pagamento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione, laddove tali norme non consentono al giudice di rilevare di ufficio la propria incompetenza per territorio nell'ambito di una procedura per decreto ingiuntivo prevista dagli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

Dispone la sospensione della procedura monitoria n. 2311/1995 r.g. tra Commercio Dolciario S.r.l. Cedral e Sarnataro Andrea, disponendo l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, il provvedimento di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'ordinanza, inoltre, va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 1° agosto 1995

Il giudice di pace: PELLEGRINO

n. 683

*Ordinanza emessa il 10 agosto 1995 dal pretore di Livorno
nel procedimento civile vertente tra Nunnari Ubaldo e S.p.a. Ferrovie dello Stato*

Assistenza e beneficenza - Diritto del lavoratore genitore o familiare che assiste con continuità un familiare o affine handicappato, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Condizione - Convivenza con l'handicappato - Esclusione del diritto in questione ove non ricorra detta condizione al momento della domanda, ma il trasferimento si renda necessario ai fini dell'assistenza - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, quinto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Premesso che le parti hanno concluso come da verbale e, in particolare che la difesa del ricorrente ha espressamente sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della norma di cui all'art. 33, quinto comma, della legge n. 104/1992.

OSSERVA

Non vi è dubbio che il disposto di cui all'art. 33, quinto comma, della legge n. 104/1992, invocato dal ricorrente, non sia, neanche a livello di *fumus boni iuris* applicabile alla fattispecie.

In effetti la norma in questione prevede l'ipotesi del lavoratore, genitore o familiare che assista con continuità un parente o affine handicappato, che sia con lui convivente: al lavoratore che si trovi in questa situazione viene riconosciuto il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, ove possibile; nel caso di specie il ricorrente, pur formalmente residente a Reggio Calabria, abita di fatto, a far epoca dal 1990, in Bibbona e non convive, pertanto, con il padre; è evidente, infatti che, secondo la *ratio* della legge citata per convivenza deve intendersi una situazione di fatto che consenta l'assistenza e non una mera situazione di diritto, in termini astratti.

Non solo ma l'applicazione della legge postula che la convivenza sia accompagnata, in atto, dalla assistenza; l'un concetto è, infatti, nell'ottica di questa normativa non disgiungibile dall'altro.

Non sussistono, pertanto, alla luce di questa normativa, nell'unica interpretazione possibile, gli elementi per accogliere il ricorso.

Circa la ventilata questione di costituzionalità della normativa predetta, ritiene, invece il Pretore che essa non sia manifestamente infondata.

La norma, in esame, infatti, sembra porre una irrazionale distinzione fra l'ipotesi in cui l'handicappato riceva già un'assistenza e quella non meno meritevole di tutela, a parere di questo giudice, nella quale l'handicappato diventi bisognoso di assistenza in un momento temporale in cui il lavoratore non sia con lui convivente di fatto ed insorga, pertanto, la necessità, per il lavoratore di essere trasferito, o avvicinato, proprio per poter assistere l'infermo.

Tale irrazionale diverso trattamento di situazioni sostanzialmente simili può configurare un contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale.

Per ovvi motivi il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione predetta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa del ricorrente Nunnari Ubaldo, dell'art. 33, quinto comma, della legge n. 104/1992, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso;

Dispone, a cura della cancelleria, le notifiche della presente ordinanza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 104/1992.

Livorno, addì 10 agosto 1995

Il pretore g.l.: (firma illeggibile)

N. 684

*Ordinanza emessa il 7 luglio 1995 dal pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini
nel procedimento penale a carico di Rappa Giuseppe*

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Costruzioni abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 - Estinzione del reato dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Lamentata omessa previsione di causa di improcedibilità, in qualunque sede, e, in particolare, per il giudizio penale in caso di demolizione del manufatto abusivo - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a colui che non ha demolito che può usufruire dei benefici del c.d. condono - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo comma, in relazione alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, secondo comma, in relazione alla legge 21 giugno 1985, n. 298, art. 8-*quater*).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL VICE PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'ambito del processo penale n. 19071/1993 r.g.n.r. a carico di Rappa Giuseppe, imputato dei reati di cui all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985, artt. 17, 18 e 20 legge n. 64/1974, artt. 1, 2, 4, 11 e 14, legge n. 1086/1971, commessi in Capaci il 22 agosto 1993.

Ha pronunciato la sottoestesa ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità dell'art. 39, primo comma, legge 23 dicembre 1994 n. 724, in relazione all'art. 38, secondo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

OSSERVA

All'udienza dibattimentale del 7 luglio 1995, il pubblico ministero dott. Fabio Taormina sollevava, producendo memoria in atti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, legge 23 dicembre 1994 n. 724, in relazione all'art. 38, secondo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed all'art. 8-*quater* legge n. 298/1985 nella parte in cui non prevede che non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge con riferimento alla violazione dei sottoindicati articoli della Costituzione:

1) violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge ...»;

2) violazione dell'art. 24 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ...»;

AMMISSIBILITÀ

Va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di legittimità costituzionale delle sopramenzionate norme va ritenuta ammissibile sia in ordine alla sussistenza del potere del pubblico ministero di esercizio di detta potestà sia in ordine alla sede processuale ove essa viene posta, e cioè innanzi ad un organo giurisdizionale nel corso di un Giudizio Penale.

Va inoltre, e per mera completezza, rilevato che la questione, richiedendo una pronuncia additiva-positiva della Corte costituzionale, sollecita l'esercizio di poteri che a tale Organo sono attribuiti, laddove si consideri che, ove la questione venisse accolta, verrebbe resa una pronuncia non certo «impositiva o creatrice di precetto penale», ma al contrario, senz'altro *in favor rei* introducendo una norma più favorevole e scriminante, potere più volte in passato esercitato dal giudice delle leggi.

RILEVANZA

Dalle emergenze processuali — processo verbale di constatazione, sopralluogo e ricognizione, sequestro — risulta che l'odierno imputato, sig. Rappa Giuseppe, dopo aver abusivamente edificato alcuni pilastri in cemento armato, ebbe a chiedere il dissequestro del manufatto, con rimozione dei sigilli, rimuovendo effettivamente l'opera mediante demolizione.

In forza di tali risultanze processuali, osserva il giudicante, la questione assume carattere di pregiudizialità tale da far ritenere il giudizio non definibile indipendentemente dalla risoluzione della questione.

Ed invero, deve osservarsi che il quesito in ordine alla suscettibilità di essere soggetto passivo di sanzione penale per colui il quale abbia — antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 724/1995 — demolito l'immobile abusivo assume preminente rilievo nell'odierno dibattito; incidentalmente va rilevato che identico rilievo assumerebbe nella ipotesi in cui l'illecito contravvenzionale rubricato fosse, per qualsivoglia ragione — es: per prescrizione — estinto, atteso che le cause estintive del reato vanno applicate soltanto allorché non emergano elementi di certezza in ordine alla insussistenza di penale responsabilità «nel merito» ovvero di diverse e specifiche cause estintive.

Nel caso *de quo*, viceversa, v'è assoluta certezza in ordine al fatto storico — demolizione del corpo di fabbrica abusivamente edificato — posto in essere dall'imputato.

Tale fatto storico ove legislativamente previsto qual causa di estinzione «nel merito» del reato, o meglio di improcedibilità, varrebbe ad escludere, in *abstracto*, qualsiasi ipotesi di responsabilità.

L'art. 39 della legge n. 724/1994, fa riferimento al quadro normativo introdotto dal legislatore ai capi 4 e 5 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò posto, osserva il Giudicante che, se nel concetto di «successive modificazioni ed integrazioni» si potesse ricomprendere il disposto normativo di cui all'art. 8-*quater* della legge n. 298/1985, che ha espressamente previsto quale causa di «improcedibilità» del reato la spontanea demolizione dell'opera abusiva, la questione sarebbe inammissibile e, attraverso l'applicazione di tale precetto l'imputato dovrebbe essere assolto dal reato ad esso ascritto in rubrica.

La pregiudizialità della questione, nasce invero, dalla opposta considerazione che il riferimento dell'art. 39, primo comma, legge n. 724/1994 alle «successive modificazioni ed integrazioni dei capi 4 e 5, legge n. 47/1985 ...» non può ritenersi comprensivo del disposto di cui alla legge n. 298/1985, che ha espressamente previsto quale causa di improcedibilità del reato la spontanea demolizione dell'opera abusiva.

Ed invero, — a tacer d'altro, e segnatamente della forzatura consistente nel considerare «integrazione» un articolo di legge autonomo e giustamente tenuto distinto dal *corpus* della legge stessa qual è l'art. 8-*quater* legge n. 298/85 — ciò determinerebbe un insostenibile margine di incertezza in ordine ai tempi di applicazione della legge e, segnatamente, in relazione al momento in cui dovrebbe esser avvenuta la demolizione per spiegare l'effetto di improcedibilità.

L'art. 8-*quater* della legge n. 298/1985, infatti, fa riferimento ad un termine ben specifico inapplicabile al caso di specie, e, per così dire, «interno» alla legge stessa, in nessun modo riferibile alla legge n. 47/1985.

Inoltre, esso introduce una causa di improcedibilità, o di estinzione del reato, riferentesi soltanto alle opere astrattamente sanabili con riferimento alla legge n. 47/1985.

Ove il legislatore avesse voluto attribuire a tale norma carattere generale, essa, per un elementare principio di tecnica legislativa non sarebbe stata inserita in un testo di legge autonomo e separato, ma, al contrario, nell'atto legislativo «principale», in tema di sanatoria, e cioè nella coeva legge n. 47/1985.

Del pari, avendo la norma stessa carattere autonomo, ove il legislatore avesse voluto renderla applicabile anche alle opere suscettibili di sanatoria *ex lege* n. 724/1994, l'art. 39 avrebbe dovuto espressamente richiamare tale norma, il che certamente non è.

Non manifesta infondatezza

La questione di incostituzionalità della norma sopraindicata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della carta fondamentale, non è manifestamente infondata.

E invero, passando ad esaminare il secondo requisito che legittima il Giudicante a sollecitare il vaglio del Giudice della legge in ordine ad un testo normativo, la mancata previsione della suddetta «causa di improcedibilità» viola il principio di eguaglianza dei cittadini laddove fa dipendere — dato inaccettabile tanto più ove si consideri che esso è contenuto in un provvedimento che può, in ultima analisi, essere definito di natura «clemenziale» — unicamente dalla disponibilità economica di un soggetto, mediante il pagamento della oblazione, la estinzione del reato, a prescindere da ogni valutazione sulla lesione inferta all'interesse tutelato dalla norma; viola altresì il principio di difesa, atteso che, intervenuta la demolizione «spontanea» del bene, non è più possibile accertare se lo stesso possedesse i requisiti per rientrare in sanatoria, né l'autore di esso potrebbe quantizzare la somma da versare per estinguere comunque, con oblazione, l'illecito penale.

Tale omessa previsione viola altresì oltre che un elementare principio di eguaglianza — punendo chi si conforma ad un precetto-comando amministrativo, e cioè l'ordinanza di demolizione, piuttosto chi a tale atto amministrativo non ottempera, anche un principio di ragionevolezza, atteso che appare del tutto incongruo nel quadro di un provvedimento di natura e portata clemenziale, non «scriminare» il comportamento di chi conformandosi ad un atto amministrativo ha del tutto eliminato qualsiasi conseguenza del fatto-reato.

A situazioni eguali, dal punto di vista dell'applicazione della sanzione penale (si ipotizza il caso di Tizio e Caio che costruiscono abusivamente due identici e distinti manufatti, dei quali uno viene demolito dal titolare, e l'altro invece non sia stato rimosso) consegue un trattamento certamente diseguale.

Ed invero, che il soggetto che ha mantenuto l'opera, — versando a titolo di oblazione la somma che è in grado di quantizzare — andrà esente da pena, conseguendo, per di più la piena e «legittima» titolarità del manufatto; colui il quale, invece, ha spontaneamente demolito il manufatto, — soggetto senz'altro più meritevole di positiva considerazione, dal punto di vista del comportamento complessivo — non soltanto per elementari ragioni resterà privo dell'opera, ma, per di più, andrà soggetto all'applicazione della sanzione penale.

Né può dirsi che tale disparità è attenuata dalla possibilità di valutare positivamente tale comportamento, da parte del Giudicante, ai sensi dell'art. 133 c.p., 62 n. 6 c.p., perché tale eventuale, possibile, valutazione, senz'altro non incide — ma, anzi, presuppone — l'esercizio dell'azione penale e l'affermazione di penale responsabilità.

Tale irrazionale trattamento discriminatorio, a fronte di condotte identiche, travalica i poteri affidati alla discrezionalità del legislatore ordinario.

Per queste considerazioni, la questione nel presente processo è rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in relazione all'art. 38, secondo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed all'art. 8-quater della legge n. 298/1985 nella parte in cui non prevede che non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Carini, addì 7 luglio 1995

Il vice pretore: VENTIMIGLIA

95C1288

N. 685

*Ordinanza emessa il 20 aprile 1995 dal pretore di Udine
nel procedimento penale a carico di Urli Ivano*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggiore severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carezza del presupposto costituzionale dell'urgenza.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Urli Ivano, nato a Lestizza il 4 gennaio 1946, assistito dal difensore di fiducia avv. Marino Ferro del foro di Udine;

Premesso che l'imputato è stato tratto a giudizio davanti a questo pretore — insieme con altre cinque persone, la cui posizione è stata tuttavia separata in via preliminare — per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, «per avere provocato o comunque non impedito lo scarico delle acque reflue della pubblica fognatura della frazione di Galleriano di Lestizza, eccedente i limiti di accettabilità prescritti dalla tabella A1 allegata al d.P.G.R. n. 384 del 23 agosto 1982 di approvazione del piano generale di risanamento delle acque, e comunque della tabella A allegata alla legge n. 319/1976, quale sindaco *pro-tempore* del comune di Lestizza»;

In atti preliminari il difensore dell'imputato chiedeva a questo pretore di valutare la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., in considerazione del fatto che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, il fatto contestato all'Urli non sarebbe più previsto dalla legge come reato, essendo per lo stesso prevista la sola sanzione amministrativa; chiedeva quindi, in via subordinata, a questa giudicante di valutare l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma richiamata per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, e 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione.

Ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, il pretore decideva quindi di sottoporre all'attenzione della Corte costituzionale la valutazione di legittimità costituzionale di tale norma del citato d.-l. n. 79/1995.

OSSERVA

Infatti questa giudicante come sussista innanzi tutto il requisito della rilevanza della questione.

L'art. 3 del decreto-legge in esame, sostituendo *in toto* l'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, ha depenalizzato l'insosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo comma, per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni.

Dai verbali di prelievo dd. 13 giugno 1991, e 2 luglio 1991 e dalle relative relazioni di analisi dd. 24 giugno 1991 e 11 luglio 1991, presenti nel fascicolo per il dibattimento, risulta d'altro canto che effettivamente venne accertato dal personale del Servizio chimico ambientale del p.m.p. dell'U.S.L. n. 7 «Udinese» il superamento dei limiti tabellari, così come contestato nell'imputazione.

In considerazione di ciò, viste le istanze della difesa, il presente giudizio non può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3 del decreto-legge citato: solo dopo che ne sia stata accertata la conformità o meno alla Costituzione, il pretore sarà infatti in grado di decidere per l'assoluzione del prevenuto, a mente dell'art. 129 c.p.p., o per la prosecuzione del dibattimento.

Ed invero, in relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, sussiste l'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con numerose disposizioni della Carta costituzionale.

Venendo a considerare in maniera dettagliata la valutazione della non manifesta infondatezza della questione, si dovrà osservare come la norma citata si ponga innanzi tutto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e precisamente con il principio di uguaglianza che detta norma pone come fondamentale parametro costituzionale.

Da un lato, infatti, si è discriminata la disciplina sanzionatoria per i titolari di scarichi da insediamenti produttivi che superino i limiti di accettabilità delle tabelle «A» e «C» allegate alla legge (puniti con la sanzione penale alternativa dell'ammonda o dell'arresto raddoppiata ove sia provato il superamento dei parametri inderogabili) rispetto ai titolari di scarichi di pubbliche fognature quali, nella medesima evenienza (violazione dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 319/1976) e nell'ipotesi reputata in assoluto più pericolosa per l'ambiente tra le varie contemplate, subiscono la sola sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata: ciò che risulta del tutto irragionevole, ove si consideri che tale impianto solitamente altro non è che la somma di molteplici scarichi misti, cioè civili e produttivi, che in esso confluiscono, per cui, se comprensibile risulta l'irrogazione della sanzione amministrativa per gli scarichi da insediamenti civili, atteso il verosimile, minor loro carico inquinante, altrettanto non può dirsi per gli scarichi delle pubbliche fognature ad essi parificati e favorevolmente discriminati rispetto ad un superamento — anche minimo — dei parametri tabellari di un impianto produttivo, di certo meno pericoloso per l'ambiente rispetto ad un sostanzioso superamento dei limiti da parte dei primi.

La differenziazione non trova, pertanto, ragionevole giustificazione, ma pare correlata in definitiva alla sola qualifica soggettiva dell'agente tenuto al rispetto della norma (pubblico amministratore nel primo caso, imprenditore nel secondo): ciò che pare peraltro trovare conferma nell'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 79/1995, il quale ha depenalizzato pure la condotta di apertura di uno scarico da pubbliche fognature «servite o meno da impianti pubblici

di depurazione» in assenza della domanda di autorizzazione (attualmente soggetta alla sola sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni) permanendo al contrario la sanzione penale per il titolare di insediamento produttivo che ometta di richiedere la debita autorizzazione (art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976, rimasto immutato).

Pure l'ammontare della sanzione introdotta dall'art. 6 del d.-l. n. 79/1995 testimonia l'assoluta incongruità della normativa in esame, essendosi preveduta una sanzione più elevata per un fatto di inquinamento formale, quale ritenuto quello previsto dall'art. 6 (ben potendo lo scarico non autorizzato essere contenuto nei limiti di legge), rispetto alla sanzione pecuniaria prescelta in caso di effettuazione di scarico da una pubblica fognatura che, autorizzato o meno, abbia provatamente recato un pregiudizio all'ambiente, con lo sversamento di reflui eccedenti i limiti tabellari fissati all'inquinamento c.d. «legittimo».

La distonia della norma in esame risulta evidenziata ancor più dal mantenimento nel sistema dell'art. 23 della legge n. 319/1976, sanzionante penalmente l'effettuazione di nuovi scarichi (da chiunque effettuati, e, pertanto, pure dal titolare della pubblica fognatura) prima che l'autorizzazione, già richiesta, sia stata concessa: anche in tal caso in via assoluta un'irregolarità formale — come l'effettuazione di scarichi in ipotesi consentiti dopo la presentazione della domanda di autorizzazione (ad es., da un insediamento civile) — è valutata e punita assai più gravemente di una condotta sostanziale e atta ad incidere su beni primari collettivi — come lo scarico illecito di sostanze da un insediamento produttivo pubblico qual è la fognatura comunale —; inoltre, in via relativa, per quest'ultima e più grave condotta, il pubblico amministratore sarebbe sanzionato assai meno pesantemente che in ipotesi di attivazione dello scarico della pubblica fognatura nelle more del rilascio dell'autorizzazione, pur quando il tenore di quello scarico fosse conforme agli *standards* di legge.

Ma vi è di più: ove l'autorizzazione richiesta non venisse rilasciata, riprendendo vigore le norme dell'art. 21 della legge n. 319/1976 (vd. art. 23, secondo comma), lo stesso pubblico amministratore sarebbe soggetto ad una blandissima sanzione amministrativa pecuniaria ove lo scarico della fognatura fosse proseguito in spregio alle tabelle o alle disposizioni del P.G.R.A. (art. 3 del d.-l. n. 79/1995), o addirittura, ad una sanzione amministrativa più pesante per il fatto di aver mantenuto lo scarico dopo il diniego del provvedimento (art. 6 del d.-l. n. 17/1995).

Come dunque emerge con evidenza, tra le tre, la condotta meno grave ed idonea a recare minor danno o, addirittura, a non arrecar danno alcuno agli interessi oggetto di tutela è l'unica punita penalmente (ex art. 23 della c.d. «legge Merli»), mentre nelle altre due ipotesi l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa è inversamente proporzionale al grado di lesione, di pericolosità e di offensività della condotta concretamente mantenuta.

Trattasi di opzioni legislative che, pur giustificate dalla discrezionalità tipica di quella funzione, nel caso creano profonde disparità di trattamento, apparentemente non fondate né su presupposti logici obiettivi, né su specifiche concrete esigenze, in violazione dei canoni di ragionevolezza — cui devono rispondere le scelte punitive — e del principio di uguaglianza — che impone una proporzione tra la pena e il disvalore del fatto illecito commesso, inosservata quando il complesso normativo sanzioni in via amministrativa condotte connotate di maggior gravità ed identicamente (se non più) lesive del medesimo bene giuridico, ma sanzionate penalmente quando commesse da soggetti diversi (cfr. Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 249; Corte costituzionale 23 giugno 1994, n. 254; Corte costituzionale 25 luglio 1994, n. 341).

La disciplina sin qui riassunta, ed introdotta dal d.-l. n. 79/1995, già più volte citato, pare poi porsi in aperta contrapposizione logica con l'art. 9, secondo comma, della Costituzione; secondo la più recente ed autorevole giurisprudenza, sia della Corte di cassazione che di quella costituzionale, il concetto di «paesaggio», al quale la norma costituzionale si richiama, deve infatti intendersi non solo nella sua dimensione estetica e culturale, ma come ambiente naturale in senso lato, tutelato anche (e soprattutto) in vista della conservazione di tutte le sue componenti bioantropologiche.

In considerazione di ciò, è evidente che la modificazione del regime di tutela dell'ambiente rispetto a fenomeni di inquinamento idrico causati da fatti gravi e in concreto assai pericolosi quali gli scarichi di pubbliche fognature, (incontrollati ed) eccedenti i limiti di accettabilità, connessa alla depenalizzazione della condotta e alla scomparsa dei poteri d'intervento — anche coercitivi — riconosciuti al giudice penale, riduce sensibilmente la capacità preventiva e dissuasiva in materia, con una pericolosa regressione di efficacia della normativa e una conseguente, verosimile esposizione a maggior rischio e, comunque, una diminuzione netta di tutela del bene «paesaggio» nell'accezione sopra indicata.

Sotto questo stesso profilo, la disciplina in questione si pone pure in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, se è vero che nel concetto di tutela del diritto alla salute non può non ricomprendersi anche il diritto alla salubrità

dell'ambiente naturale ed urbano in cui il cittadino vive (così come autorevolmente riaffermato dalla Cassazione, a sezioni unite, nella ben nota decisione n. 517/1979, e dalla stessa Corte costituzionale nelle pronunce n. 641/1987 e n. 127/1990).

Il principio posto dall'art. 32 della Costituzione, infatti, impone in via incondizionata rispetto ad ogni altro interesse la ricerca delle scelte più adeguate onde preservare la pienezza delle condizioni oggettive di godimento dell'ambiente, nei suoi molteplici componenti (suolo, aria e acqua) rispetto alle varie manifestazioni di inquinamento.

Quanto poi all'art. 10 della Costituzione, la disposizione prevista dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 319/1976 (novellato dall'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 79/1995), costituente il precetto rispetto al quale si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3, primo comma, del medesimo decreto-legge, pare altresì porsi in contrasto con la norma costituzionale suddetta, norma che impone la conformazione dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese alle Comunità economiche europee.

In particolare, risultano già scaduti al 30 giugno 1993, i termini per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 91/271/CEE, la cui adozione non solo viene ulteriormente procrastinata (dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge di cui ci si occupa, ma rispetto alla quale addirittura le norme in esame rappresentano l'antitesi, attesa la necessità imposta dalle disposizioni comunitarie di classificare le «acque reflue urbane», le «acque reflue domestiche», le «acque reflue industriali» (art. 2) e, in particolare, di distinguere nettamente nella regolamentazione degli accessi alle reti fognarie pubbliche tra i vari tipi di scarico, assoggettando quelli industriali a specifiche autorizzazioni, ad accurati controlli nonché a requisiti assai restrittivi (cfr. artt. 11, 13 e all. I dir. 91/271/CEE).

Lo Stato italiano, nonostante l'ampia scadenza del termine, non solo non ha ancora provveduto in alcun modo ad operare tale distinzione basata sulla natura delle acque confluenti in pubblica fognatura, ma con la normazione d'urgenza oggetto di analisi si è mosso addirittura in direzione antitetica, cioè nel senso di depenalizzare *sic et simpliciter* tutta la condotta di gestione della pubblica fognatura (dalla mancata richiesta di autorizzazione al superamento dei limiti tabellari), a prescindere dalla qualità oggettiva degli scarichi in essa terminanti, costituente presupposto necessario per le successive opzioni, e questo nonostante le plurime condanne già in passato subite ad opera della Corte di giustizia europea per l'eccessiva permissività del sistema sanzionatorio nel settore dell'inquinamento idrico e per l'insufficienza di alcuni tipi di sanzioni penali.

Infine, un ulteriore profilo di illegittimità della disciplina esaminata si pone in rapporto agli artt. 25, secondo comma, e 77 della Costituzione.

Il fondamentale principio di riserva di legge in materia penale, posto dalla prima delle norme costituzionali indicate, implica infatti, a parere di chi scrive, una riserva delle scelte di politica criminale (sia relative alla introduzione di nuove incriminazioni, sia, come nel caso di specie, relative alla esclusione della rilevanza penale di determinate condotte) alla volontà del Parlamento, unico organo che sia diretta espressione della sovranità popolare e che garantisca nel contempo il controllo da parte delle minoranze.

Pur se discutibile, l'introduzione di nuove norme penali attraverso la decretazione d'urgenza deve dunque considerarsi ammissibile solo quando sia comunque assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, quanto questo abbia cioè la effettiva possibilità di conferire stabilità e durevolezza (oltretutto — e fondamentalmente — la necessaria certezza) alle disposizioni normative introdotte in via precaria, attraverso l'esercizio dei propri poteri di conversione.

Nella materia che ci occupa, al contrario, essendosi verificato un inquietante fenomeno di reiterazione dei decreti-legge, si è di fatto spodestato l'organo parlamentare del monopolio a legiferare in maniera esclusiva nell'ambito penale, con assunzione, da parte del Governo, di esorbitanti poteri di bilanciamento e di valutazione degli interessi in gioco.

Non pare poi si possa trascurare un ulteriore elemento, e cioè la insussistenza di una delle condizioni fondamentali — quella dell'urgenza — che legittimano il Governo ad emanare decreti con valore di legge ordinaria, a mente dell'art. 77 della Costituzione: infatti, quale urgenza può mai ravvisarsi nell'adozione di decreti legge che vengono ripresentati, perché non convertiti in legge nei termini, per quasi un anno e mezzo, a partire dal novembre 1993?

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 1/1953;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, prima parte, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, recante «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, e 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, al difensore e all'imputato, qualora non presente alla sua lettura in udienza, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata alla Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Udine, addì 20 aprile 1995

Il pretore: FERUGLIO

Il collaboratore di cancelleria: NAPPI

95C1289

N. 686

*Ordinanza emessa il 18 aprile 1995 dal tribunale di sorveglianza di Lecce
sull'istanza proposta da Schiavone Raffaele*

Pena - Estinzione - Riabilitazione - Condizioni - Termine quinquennale - Decorrenza dal giorno della completa esecuzione della pena - Lamentata omessa previsione della distinzione tra pena detentiva e pena pecuniaria, nonché della valutazione dei motivi di mancata tempestiva esecuzione - Lesione del principio di eguaglianza.

(C.P., art. 179).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sull'istanza di riabilitazione penale proposta da Schiavone Raffaele, nato a Fasano il 26 giugno 1953 ed ivi residente, via Gobetti n. 10.

FATTO

Lo Schiavone ha chiesto la riabilitazione per le condanne riportate ed iscritte nel certificato del casellario.

Per una di queste condanne e precisamente per quella inflittagli con sentenza 17 novembre 1983 del tribunale di Napoli non è stata pagata la pena pecuniaria di L. 63.000.000 di multa. La pena non è stata nemmeno convertita in sanzione sostitutiva perché il reato è stato commesso il 29 maggio 1978, prima cioè della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ne consegue che l'istanza è inammissibile non essendo ancora decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 179 cod. pen. ed inammissibile resterà fino a quando le condizioni economiche del condannato non consentiranno il pagamento della multa.

In udienza il difensore ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza in quanto le condizioni economiche del condannato che rendono impossibile o ritardano il pagamento della pena pecuniaria si traducono in un ulteriore pregiudizio per il condannato consistente nella ritardata maturazione del termine utile per chiedere la riabilitazione.

DIRITTO

La eccezione è certamente rilevante e non è manifestamente infondata.

Le stesse considerazioni che a suo tempo hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la conversione della pena pecuniaria non pagata in pena detentiva (art. 136 cod. pen.) inducono ora a dubitare della costituzionalità della norma che fissa il termine per la riabilitazione con riferimento al giorno «in cui la pena principale sia stata eseguita» senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza consentire la valutazione dei motivi della ritardata o mancata esecuzione.

Per le pene eseguibili nel periodo intermedio tra la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 136 cod. pen. e l'entrata in vigore della legge n. 698/1991 l'esecuzione della pena pecuniaria può essere ritardata all'infinito fino a quando le condizioni economiche del condannato non consentano la esecuzione e il pagamento, con la conseguenza che anche il termine per chiedere la riabilitazione può essere ritardato all'infinito.

Questa disparità di trattamento derivante dalle diverse condizioni economiche dei condannati non appare giustificata e conforme ai principi costituzionali, in particolare al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Questo tribunale ha già ritenuto non manifestamente infondata la stessa eccezione con riferimento alla ipotesi di pena pecuniaria inflitta per reato commesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 689/1981 e perciò convertibile in sanzione sostitutiva. Il caso ora esaminato mette in evidenza un altro aspetto di illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 179 del cod. pen. nella parte in cui prevede che il termine per proporre istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena è stata eseguita senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non è stata tempestivamente eseguita;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'istante, al p.g. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Lecce, addì 18 aprile 1995

Il presidente: LA GIOIA

95C1290

N. 687

*Ordinanza emessa il 21 marzo 1995 dal tribunale di sorveglianza di Lecce
sull'istanza proposta da Mastromarini Giovanni*

Pena - Estinzione - Riabilitazione - Condizioni - Termine quinquennale - Decorrenza dal giorno della completa esecuzione della pena - Lamentata omessa previsione della distinzione tra pena detentiva e pena pecuniaria, nonché della valutazione dei motivi di mancata tempestiva esecuzione - Lesione del principio di eguaglianza.

(C.P., art. 179).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

Vista l'istanza presentata da Mastromarini Giovanni nato il 7 aprile 1948 a Cisternino, ed ivi residente alla Contrada Barbagliulo n. 3, con la quale chiede di essere riabilitato dalle condanne riportate con le sottoindicate sentenze:

13 dicembre 1979, sentenza pretore Fasano irrev. il 12 gennaio 1980:

- 1) violazione delle norme per la edificabilità dei suoli art. 17, legge 28 gennaio 1977, n. 16;
 - 2) violazione delle norme sul conglomerato cementizio armato art. 2, 13, legge 5 novembre 1971, n. 1086;
 - 3) violazione delle norme sul conglomerato cementizio armato art. 4, 14, legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- pena complessiva gg. 15 di arresto e L. 150.000 di ammenda; pena sospesa, non menzione;

12 dicembre 1988, sentenza corte appello Lecce irrev. il 13 novembre 1989 parz. riforma sent. 5 maggio 1988 pretore Fasano:

- 1) violazione delle norme per la edificabilità dei suoli art. 17, legge 28 gennaio 1977, n. 10, 62-bis, 69 cpv., 99 cpv. n. 1 c.p. gg. 10 di arresto e L. 20.000.000 di ammenda. Con ordinanza corte appello Lecce in data 26 febbraio 1990 condonato l'arresto e L. 10.000.000 di ammenda ai sensi del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865.

FATTO

Il Mastromarino ha chiesto la riabilitazione per le condanne riportate sul certificato del casellario e trascritte in epigrafe.

Per l'ultima delle due condanne la esecuzione della pena pecuniaria è terminata il 26 ottobre 1993 con il pagamento dell'ultima rata dopo la parziale estinzione per effetto di condono.

Ne consegue che l'istanza è inammissibile non essendo ancora decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 179 cod. pen.

In udienza il difensore ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di eguaglianza in quanto le condizioni economiche del condannato che rendono impossibile o ritardano il pagamento della pena pecuniaria si traducono in un ulteriore pregiudizio per il condannato consistente nella ritardata maturazione del termine utile per chiedere la riabilitazione.

DIRITTO

La eccezione è certamente rilevante e non è manifestamente infondata.

Le stesse considerazioni che a suo tempo hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la conversione della pena pecuniaria non pagata in pena detentiva (art. 136 cod. pen.) inducono ora a dubitare della costituzionalità della norma che fissa il termine per la riabilitazione con riferimento al giorno «in cui la pena principale sia stata eseguita» senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza consentire la valutazione dei motivi della ritardata o mancata esecuzione.

Dopo la legge 24 novembre 1981, n. 689 che ha previsto la conversione delle pene pecuniarie non pagate in sanzioni sostitutive e soprattutto dopo il nuovo codice di procedura penale che all'art. 660, comma terzo, attribuisce al magistrato di sorveglianza la facoltà di rateizzare, il pagamento e di differire la conversione, il termine della esecuzione delle pene pecuniarie può avvenire a notevole distanza di tempo dal momento in cui la condanna è diventata irrevocabile o il condannato è tornato in libertà dopo la esecuzione della pena detentiva.

Si potrebbe anche osservare, pur non essendo ora rilevante, che nel periodo intermedio tra la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 136 cod. pen. e l'entrata in vigore della legge n. 698/1991 l'esecuzione della pena pecuniaria poteva essere ritardata all'infinito fino a quando le condizioni economiche del condannato non avessero consentito la esecuzione e il pagamento, con la conseguenza che anche il termine per chiedere la riabilitazione poteva essere ritardato all'infinito.

Questa disparità di trattamento derivante dalle diverse condizioni economiche dei condannati non appare giustificata e conforme ai principi costituzionali, in particolare al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 179 del cod. pen. nella parte in cui prevede che il termine per proporre istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena è stata eseguita senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non è stata tempestivamente eseguita;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'istante, al p.g. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Lecce, addì 21 marzo 1995

Il presidente: LA GIOIA

95C1291

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROSCART
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via S. Biuzzi, 23/A/B/C
- ◇ **YIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goli, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Pettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLÒ
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

- ◇ **PIZZOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
51

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDIFORM S.a.s.
Via Farini, 27

- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRUILI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 6

- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodolo
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 33/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcanonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Cairni, 14

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzini, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONIA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
- LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Aileri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
- LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
- LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 85
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANÙ
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
- LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via O. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
- LIBRERIA LA PAGLIA
Via Emea, 393
- LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villasermosa, 28
- LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
- LIBRERIA MERCURIO LI.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 9
- LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
- LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
- LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
- LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
- LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- LIBRERIA PIROLA - gliè Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
BUOVA, LIBRERIA S.n.c.
Via Milite, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
- LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
- LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalilè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricassoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA FAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
- LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1988
Corso Palisadio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 e semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della Comunità europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine caduna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidali, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 3 0 9 5 *

L. 9.100